



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014)" A.S. 1120
Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Repertorio atti n. 134 / c v del 14 novembre 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 novembre 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale prevede che questa Conferenza esprima obbligatoriamente parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati e sul Documento di programmazione economico-finanziaria;

VISTO l'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il quale ha stabilito, tra l'altro, che ogni riferimento alla legge finanziaria annuale deve intendersi riferito alla legge di stabilità di cui all'articolo 11 della citata legge n. 196/2009,

VISTA la nota n. USCM/110/U del 22 ottobre 2013 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, ha fatto pervenire il disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 ottobre 2013, provvedimento che, il 23 ottobre 2013, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2013, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nella citata seduta del 7 novembre 2013, l'ANCI ha ritenuto opportuno consegnare due documenti contenenti osservazioni e proposte di emendamento al disegno di legge in esame;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.A); in particolare, nell'esprimere apprezzamento per le scelte del Governo in merito al Fondo Sanitario Nazionale, hanno evidenziato talune criticità, quali l'insufficienza degli stanziamenti di taluni Fondi e l'insostenibilità del concorso delle Regioni al miglioramento del saldo netto per un ammontare di 800 milioni di euro; è stata sottolineata l'esigenza di accogliere talune proposte concernenti il patto di stabilità interno relative alla eliminazione del tetto di competenza finanziaria, l'esclusione dei cofinanziamenti nazionali per la programmazione comunitaria 2014-2020, l'introduzione del patto di stabilità integrato; infine, è stata chiesta al Governo la sollecita adozione del decreto per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale;
- l'ANCI, nel manifestare apprezzamento per i seguenti punti: allentamento del Patto di stabilità, introduzione della "service tax", come tributo di esclusiva competenza comunale, e l'impegno di non prevedere riduzioni del trasferimenti di risorse finanziarie ai Comuni, ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento che è stato consegnato (All.B) oltre a quanto già rappresentato nei documenti già consegnati nella





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

precedente seduta (All.C e D), In particolare, ha evidenziato l'esigenza di rendere strutturale l'allentamento del patto di stabilità per gli Enti locali pari a 1 miliardo di euro senza introdurre vincoli di destinazione, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità per i Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti e chiesto l'eliminazione delle sanzioni a carico dei Comuni per mancato rispetto del Patto. Inoltre, ha evidenziato talune questioni specifiche, quali l'individuazione di soluzioni riguardanti il gettito della seconda rata dell'IMU per l'abitazione principale, la regolamentazione degli strumenti di finanza derivata, una revisione dei criteri del riparto del Fondo di solidarietà, l'effettiva invarianza di risorse standard da destinare alle aree colpite da eventi sismici e la soluzione del problema dell'integrale rimborso delle spese giudiziarie anticipate dai Comuni;

- l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative contenute in due documenti che sono stati consegnati (All.E e F); in particolare, ha preso atto positivamente dell'allentamento del patto di stabilità per gli Enti locali pari a 1 miliardo di euro, chiedendo che la parte spettante alle Province sia finalizzata particolarmente all'edilizia scolastica, alla manutenzione delle strade ed alla prevenzione del rischio idrogeologico; inoltre, ha chiesto la reintegrazione delle risorse destinate alle Province del Fondo di riequilibrio e la revisione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Infine, ha chiesto di conoscere come saranno finalizzati i finanziamenti dopo l'approvazione della riforma dell'Ente provincia attualmente in corso e chiarimenti in merito all'addizionale al tributo relativo alla raccolta dei rifiuti spettante alle Province;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni e delle proposte emendative presentate, evidenziando la disponibilità ad accogliere le proposte delle Regioni riguardanti il patto di stabilità, di ritenere che le proposte dell'ANCI debbano essere opportunamente valutate negli incontri tecnici informali tuttora in corso e di non avere obiezioni nel prevedere che le risorse derivanti dall'allentamento del Patto di stabilità per gli Enti locali destinate alle spese per investimenti abbiano degli indirizzi prioritari, purché la decisione finale sia rimessa alla responsabilità dei singoli Enti;

ESPRIME PARERE

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. a), n. 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 52, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014) A.S. 1120, trasmesso, con nota n. USCM/110/U del 22 ottobre 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e con riferimento agli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 14 NOV. 2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/119/CU1/C2



**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO”
(LEGGE DI STABILITA’ 2014)**

Punto 1) odg Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome e il disegno di legge stabilità 2014

Le Regioni evidenziano due ordini di problemi che condizionano il parere sul disegno di legge che, se non risolti, comprometteranno tutte le politiche regionali oltre a quelle che il legislatore ha cercato di programmare nel provvedimento:

1. il disegno di legge prevede stanziamenti incongrui rispetto al fabbisogno come ad esempio per la “Cassa in deroga” e stanziamenti ampiamente sottostimati quali il Fondo per la non autosufficienza; il Fondo nazionale per le politiche sociali; il Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale; acquisto autobus e materiale rotabile; solo per citare quelli principali;
2. **il concorso delle autonomie regionali al miglioramento del saldo netto da finanziare per 800 milioni (560 milioni per le RSO e per 240 milioni per le RSS) e la riduzione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) pari a 1 miliardo (700 mln RSO; 300 mln RSS) per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi (941 mln RSO e 403 mln RSS).**

Un simile taglio sull’obiettivo programmatico del patto e l’insostenibile contributo al saldo netto da finanziare si aggiungono ai tagli di trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1.050 miliardi nel 2015 e ai tagli delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013).

Per quanto riguarda il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione vigente, le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre ne consegue che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. **Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali (e impedisce di svolgere le politiche regionali).** Si richiede di riversare un totale di

entrate correnti pari al 6,5% medio con punte prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l'impossibilità di reperire nei bilanci regionali anche delle risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall'UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere per il 30%). Le Regioni chiedono la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare, altrimenti si vedranno costrette a rinunciare a quegli stanziamenti previsti dal disegno di legge e finanziati (peraltro solo in termini di saldo netto) con lo stesso contributo che viene richiesto alle medesime.

L'utilizzo delle risorse dei programmi europei è pregiudicato, altresì, dall'ulteriore riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in quanto il cofinanziamento dei programmi UE non può essere escluso dal patto di stabilità (attualmente per il 2014 è possibile solo per 1 miliardo - comma 7, art.2, del DL 35/2013- somma inferiore anche al 2013). La stessa problematica si riscontra sul Fondo per lo Sviluppo e coesione. Le Regioni chiedono la totale esclusione dei cofinanziamenti dal patto di stabilità.

Stante queste criticità, le norme previste dal disegno di legge stabilità 2014 risultano inapplicabili per le Regioni.

Per le motivazioni sopra esposte, le Regioni, ritengono necessario concentrarsi prioritariamente su queste proposte imprescindibili:

- 1. per la sostenibilità dell'equilibrio di bilancio delle regioni eliminando il contributo sul saldo netto da finanziare utilizzando altre risorse attribuite alle regioni;**
- 2. sul patto di stabilità interno attraverso:**
 - a) l'eliminazione del tetto di competenza finanziaria;**
 - b) l'esclusione dei cofinanziamenti nazionali ai programmi UE**
 - c) l'introduzione del patto di stabilità integrato.**

Richiedono altresì l'emanazione del decreto attuativo per l'attribuzione del gettito IVA in base all'attività di recupero fiscale.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative ritenute imprescindibili di seguito riportate.

Inoltre, si allega un elenco di emendamenti puntuali di modifiche del DDL di Stabilità 2014-2016, con l'obiettivo di migliorare le disposizioni normative e finanziarie relative a politiche di settore di competenza regionale.

Roma, 14 novembre 2013



EMENDAMENTI IMPRESCINDIBILI

1. SOSTENIBILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI ...4

2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ5

2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI.....5

2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO6

3 DECRETO ATTUATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE7



1. SOSTENIBILITÀ DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI

Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario l'istituzione di un apposito Fondo i cui oneri sono sostenuti attraverso la riduzione per il 2014 della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità. Le Regioni, infatti, non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.

Le Regioni ribadiscono la **strategicità e l'imprescindibilità delle risorse destinate ai pagamenti alle imprese** che costituiscono una chiave di sviluppo e di serietà nella regolazione dei rapporti finanziari fra la pubblica amministrazione e il mondo produttivo.

A tal proposito si propone il seguente emendamento da inserire al DDL Stabilità 2014:

All'art. 13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 sono aggiunti i seguenti commi:

"19. Il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

20. È istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

21. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni."

(dati in milioni)

RSO - obiettivi patto	2010	2011	2012	2013	2014	2015 e anni successivi		
competenza	35.736	29.828	27.601	20.090	19.390	19.099	-46,56	variazione 2015/2010
cassa	27.783	22.550	20.399				-26,58	variazione 2012/2010
eurocompatibile				20.090	19.390	19.099	-4,93	variazione 2015/2013



I tagli sia sul patto di stabilità che sui trasferimenti:

tagli ai trasferimenti e riduzione del Patto di stabilità RSO	2011	2012	2013	2014	2015
DL 78/2010	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
DL 98/2011			800	1.600	1.600
DL 138/2011		1.120	800		
legge stabilità 2012 (L.183/2011)		745	855	855	855
DL 95/2012		700	1.000	1.000	1.050
legge stabilità 2013 (L.228/2012)			1.000	1.000	1.000
ddl stabilità 2014				700	991
contributo Patto di stabilità RSO	4.000	7.065	8.955	9.655	9.996

2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ

La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.


Emendamento per l'eliminazione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza.

Al comma 9 dell'art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: *"che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,"*.

2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI

Per il cofinanziamento nazionale e regionale dei programmi UE le Regioni hanno da tempo richiesto la possibilità di esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Il Governo si era impegnato in tal senso, ma attualmente per il 2014 è possibile solo l'esclusione di 1 mld di € (comma 7, art.2, del DL 35/2013) somma inferiore anche al 2013 (che era pari a 1,8 mld).

Il Nuovo programma 2014 – 2020 prevede un concorso delle regioni al cofinanziamento del 30%, percentuale di risorse, che oltre a essere molto difficile da reperire nei bilanci regionali dopo il taglio per le Regioni sul saldo netto da finanziare, appare



estremamente difficile da spendere stante il restringimento sul tetto patto di stabilità. La stessa criticità si evidenzia sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.

Emendamento per l'esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei

La lett.n bis) del comma 4 dell'art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:

"n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;"

in sub ordine

Al comma 7, dell'art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole "e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti " e di 1.800 milioni di euro per l'anno 2014"

Relazione

È necessario che l'aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l'esclusione di tutti i cofinanziamenti dal patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.

2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO

L'art. 32, comma 17, della legge di Stabilità per il 2012 prevede la possibilità di definire l'obiettivo di finanza pubblica a livello del territorio regionale per tutti gli Enti Locali e la Regione. Attraverso il "Patto Integrato" viene potenziato e valorizzato il ruolo della Regione nel coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e nella programmazione degli obiettivi di finanza pubblica realizzata attraverso proposte condivise con gli enti del territorio.

Le Regioni si rendono disponibili ad avviare da subito il percorso per l'attuazione del Patto di Stabilità Integrato nel 2014. Infatti, è prioritario in questo momento massimizzare l'utilizzo delle risorse con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e, contestualmente, fronteggiare la difficile situazione finanziaria e rilanciare la produttività del sistema economico dei territori.

Perché ciò accada è necessario, in primis, sopprimere il comma 7, dell'art. 13, del DDL Stabilità 2014 che rinvia al 2015 l'attuazione del "Patto Integrato" e, conseguentemente,



adottare entro il 30 novembre 2013 il decreto previsto dalla legge n. 183/2011, che definisca le modalità con cui lo Stato e le Regioni concordano gli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e degli enti locali del territorio, previo accordo tra le Regioni medesime e il CAL ovvero, laddove non istituito, con ANCI e UPI regionali.

Emendamento per il Patto integrato dal 2014

Il comma 7 dell'art.13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 è soppresso.

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato ad evitare l'ennesimo rinvio della adozione del patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle regioni al risanamento finanziario della repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo stato e che esaltano l'ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. DECRETO ATTUATIVO PER L'ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE

Il d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di "Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità", all'art. 9, prevede l'attribuzione alle Regioni di una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal decreto legislativo. A tal fine l'articolo rinvia ad un decreto del MEF l'individuazione delle modalità di attribuzione alle regioni delle risorse derivanti dal loro concorso nell'attività di recupero fiscale, demandando le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività ad uno specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regioni e Agenzia delle Entrate.

Si ritiene necessario che venga emanato al più presto il DM in questione. Ciò consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2013 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l'IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità territoriale.



N. 1 - RIPRISTINO FLESSIBILITÀ USO RISORSE COMUNITARIE.....	3
N. 2- ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE REGIONI PER LA RICOSTRUZIONE E IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI	3
N. 3 EMENDAMENTO PER COSTITUZIONE DI UN FONDO PER EVENTI CALAMITOSI	4
N. 4 - EMENDAMENTO LETTURA CORRELATA NORME RISPETTO PATTO DI STABILITÀ A BILANCIO PREVENTIVO	4
N. 5 - SALVAGUARDIA DELLE ENTRATE REGIONALI IN ATTUAZIONE ART.11 D.LGS.68/2011.....	5
N. 6 - ACCORDO DELLE REGIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO E DEL CONTRIBUTO AL SALDO NETTO DA FINANZIARE PER LE RSO.	6
N. 7 - EMENDAMENTO SPAZI FINANZIARI DEL PATTO DI STABILITÀ	7
N. 8 - SALVAGUARDIA PER L'APPLICAZIONE SCOSTAMENTO DAL PATTO DA PARTE DELLE SOCIETÀ / ENTI ALL'OBIETTIVO PROGRAMMATICO REGIONALE	8
N. 9 - EMENDAMENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE ALLE REGIONI IN EQUILIBRIO FINANZIARIO LE RISORSE NON RICHIESTE QUALE ANTICIPAZIONE DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTI IN SANITÀ.....	8
N. 10 - EMENDAMENTO ABROGAZIONE VINCOLO ERARIALE SU TASSA AUTOMOBILISTICA	9
N. 11 - EMENDAMENTO VALORIZZARE LE RISORSE UMANE, GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SSN -	9
N. 12 - EMENDAMENTO ALL'ART. 9, COMMA 23 - GESTIONE DEL PORTALE NORMATIVO	11
N. 13 – EMENDAMENTI SALUTE	11
N. 14 – EMENDAMENTI POLITICHE SOCIALI.....	13
N. 15 - EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11 –RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO MATURANDI DIRITTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON REQUISITI NORMATIVA ANTE FORNERO ENTRO 31/12/2015; ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO EX D.L. 112/2008	16
N. 16. EMENDAMENTO TETTO PROPORZIONATO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE CORRETTO DA UNA PERCENTUALE MASSIMA DEL 10%.....	17
N. 17. EMENDAMENTO PEDEMONTANA VENETA	18



N. 18 EMENDAMENTO ESCLUSIONE DAL PATTO SPESE PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.....	19
N. 19 – EMENDAMENTO ESCLUSIONE DAL PATTO SPESE DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE.....	19
N. 20 - EMENDAMENTO SALVAGUARDIA DI VENEZIA.....	20
N. 21 - EMENDAMENTI TPL E CONTRATTI PUBBLICI.....	20
N. 22 - EMENDAMENTI IN MATERIA DI TRISE.....	23
EMENDAMENTI REGIONI A STATUTO SPECIALE	24
N. 1 - EMENDAMENTO ALL'ART.18 - SALVAGUARDIA DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI TERRENI DA PARTE DI AGRICOLTORI/COLTIVATORI DIRETTI.	24
N. 2 - EMENDAMENTI REGIONE VALLE D'AOSTA	24
N. 3 - EMENDAMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA.....	26

N. 1 - Ripristino flessibilità uso risorse comunitarie

Il comma 6 dell'art.13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 è abrogato.

Relazione

Il comma che si intende abrogare qualifica come inadempienti al patto di stabilità interno le regioni che, al fine di non incorrere in perdita di risorse comunitarie, superano gli obiettivi di patto per maggiore spesa per cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei (cd. Sforamento controllato), e ciò nonostante che lo sfioramento sia dettato dalla necessità di non incorrere nella perdita di risorse comunitarie.

Con l'emendamento si intende ripristinare la norma di cui al comma 463, articolo 1 della legge 228/2012 che qualifica invece come adempienti al patto le regioni che, in tale situazione, si assoggettano a determinate prescrizioni gestionali (limitazione spese correnti, divieto di indebitamento e di assunzione).

Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

N. 2- Esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici

Dopo il comma 7, dell'art.13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 è aggiunto il comma 7- bis:

7 bis. All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera *n-quater*) è aggiunta la seguente:

"n - quinquies) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico ed emergenze ambientali ."

Relazione

Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati da eventi sismici, nonché il rilancio dell'economia del comparto edilizio, è essenziale che le spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici siano escluse dal Patto di Stabilità.



N. 3 Emendamento per Costituzione di un Fondo per eventi calamitosi

È istituito un Fondo per gli eventi sismici, calamità naturali, alluvioni ed emergenze ambientali con la dotazione finanziaria per l'anno 2014 di 300 milioni di euro.

Relazione

Le necessità finanziarie previste in caso di eventi calamitosi sono di gran lunga superiori a quelli richiesti nell'emendamento. Si ritiene necessario iniziare a costituire un fondo per affrontare le criticità di primo intervento

N. 4 - Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo

1. All'art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole "*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*" e aggiungere dopo le parole "*gli equilibri economico-finanziari degli enti e*" le parole "*per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.*"
2. All'art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole "*del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno*" le parole "*con riferimento al rendiconto*".

Relazione

L'emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.

La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l'obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.

Il monitoraggio dell'andamento del patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle



finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.

A seguito dell'emendamento i commi citati risultano così modificati:

- comma 3, dell'art. 1 della legge 213 del 2012 di conversione del Decreto legge 174/12:

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica ~~del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno~~ dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e **per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.** I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.

- Il comma 167, dell'art. 1 della legge 266 del 2005:

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno **con riferimento al rendiconto**, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

N. 5 - Salvaguardia delle entrate regionali in attuazione art.11 d.lgs.68/2011

All'articolo 6 è aggiunto, infine, il seguente comma:

"26. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome"



Relazione

L'articolo 6 del Disegno di legge di Stabilità 2014 introduce modifiche alla base imponibile dell'IRAP: il comma 3 introduce, a regime, un sistema di defiscalizzazione, ai fini IRAP, delle spese per personale sostenute dai soggetti passivi del tributo che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente; i commi da 19 a 21 modificano la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle assicurazioni incrementando gli oneri deducibili.

La disposizione, però, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 68/2011 secondo cui gli interventi statali sulle basi imponibili di tributi regionali (come l'IRAP) sono possibili "solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi".

N. 6 - Accordo delle Regioni per la ripartizione degli obiettivi del patto e del contributo al saldo netto da finanziare per le RSO.

All'art.13 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 sono apportate le seguenti modifiche:

1. al comma 1 la lett.b) è sostituita dalla seguente: "b) al secondo periodo la parola "2016" è sostituita con "2017";
2. al comma 1 la lett.c) è soppressa;
3. il comma 2 è soppresso;
4. il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Al comma 450 dell'art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola "2016" è sostituita con "2017";
5. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo di 560 milioni di euro.";
6. il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. L'ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.";



7. il comma 14 è sostituito dal seguente: 14. Le somme di cui al comma 13, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.”

Relazione

L'emendamento mira a ripristinare la possibilità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di sancire mediante accordo la ripartizione per ciascuna regione della riduzione dei tetti di spesa del patto di stabilità e l'importo del concorso di ciascuna regione al contributo sul saldo netto da finanziare come per gli anni precedenti.

N. 7 - Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità

Al comma 8 dell'art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64 dopo le parole “certi, liquidi ed esigibili” sopprimere “al 31 dicembre 2012” e dopo le parole “richiesta equivalente di pagamento” sopprimere” entro il predetto termine”; dopo le parole “prioritariamente per il pagamento di” sostituire “residui” con “debiti”.

Relazione

Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 “Pagamenti della Pubblica amministrazione” si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.

Infatti l'articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l'importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.

Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.

Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempistica dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell'Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficiare dell'allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.

La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto già compresa all'interno delle coperture previste con l'approvazione del DL 35/2013.



N. 8 - Salvaguardia per l'applicazione scostamento dal patto da parte delle società / enti all'obiettivo programmatico regionale

Al comma 10 dell'art.15 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120 al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero per le regioni al massimo di una percentuale del 3% del proprio obiettivo programmatico tenendo conto di tutti i soggetti di cui al comma 1 per le annualità necessarie a compensare l'importo eccedente al patto":

Relazione

L'emendamento mira a tutelare gli equilibri dei bilanci nel caso in cui si verificasse un sostanzioso scostamento dal patto di stabilità o che vi fossero più quote di partecipazione in diversi società / enti che non rispettano il patto in modo tale che l'intero ammontare non incida sul patto di un unico esercizio finanziario.

Al comma 10 dell'articolo 15 è aggiunto, infine, il seguente periodo "il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 3% della consistenza dell'obiettivo medesimo"

Relazione

L'emendamento tende a porre un tetto al peggioramento degli obiettivi di patto degli enti territoriali partecipanti in quanto il suo superamento potrebbe produrre situazioni di paralisi amministrativa e gestionale. Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

N. 9 - Emendamento finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in Sanità

Dopo il comma 6 dell'art.13 del DL 31 agosto 2013, n. 102 è aggiunto il seguente comma 6 bis: "6 bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e s.m.i., le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste dalle stesse restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013."



Relazione

Emendamento è finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in sanità.

Le risorse messe a disposizione per la seconda tranches del 2013 e nell'anno 2014 non richieste dalle Regioni per le finalità previste, rimangono nelle disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Le risorse rimangono sul territorio delle Regioni a cui erano state attribuite rivedendone la finalità.

Poiché tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato, si ritiene che anche le Regioni che non hanno richiesto anticipazione per pagare i debiti in sanità verso fornitori possano usufruire di questi tassi agevolati per attivare azioni di sviluppo.

N. 10 - Emendamento abrogazione vincolo erariale su tassa automobilistica

1. Al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole "della citata Tabella 2" sono inserite le parole "fino all'anno di imposta 2011".

Relazione

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 va ad incidere sui gettiti riscossi dalle regioni a titolo di tassa automobilistica non è più compatibile con l'attribuzione alle regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti senza incursioni sui gettiti di tributi regionali.

N. 11 - Emendamento valorizzare le risorse umane, gli enti e le aziende del SSN -

1. Al fine di razionalizzare e contenere il ricorso a incarichi esterni e valorizzare le risorse umane, gli enti e le aziende del SSN possono conferire incarichi ai propri dipendenti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività particolari, anche a carattere transitorio e straordinario, comunque attinenti alle funzioni dell'ente, per le quali è richiesta una specifica esperienza o professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e al di fuori dell'orario di lavoro, utilizzando risorse economiche provenienti da finanziamenti privati.



2. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'adozione, da parte dell'ente, di apposita disciplina attuativa, previo parere favorevole dell'organo di controllo interno, nel rispetto dei principi di pubblicità, interna all'ente, e trasparenza di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001, ad esclusione del comma 6 del medesimo articolo che non trova applicazione.
3. Entro trenta giorni dalla data di adozione della disciplina attuativa di cui al comma precedente, eventuali incarichi conferiti in difformità dalla stessa decadono d'ufficio.

Relazione

Gli enti del servizio sanitario nazionale e tra questi, in particolare, gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sono spesso destinatari di donazioni, di lasciti ereditari nonché di finanziamenti finalizzati ad attività di ricerca o di miglioramento dell'offerta assistenziale.

Si tratta di risorse che costituiscono il riconoscimento e l'apprezzamento tangibile, da parte di pazienti e di soggetti esterni, per gli elevati standard assistenziali e scientifici della struttura sanitaria e rappresentano, al tempo stesso, la misura della capacità "attrattiva" dei medici, dei ricercatori e dei loro collaboratori.

L'impiego coerente di dette risorse richiede lo sviluppo di specifiche progettualità e la pianificazione di attività che risultano sì fortemente correlate all'attività assistenziale e scientifica, ma che, al tempo stesso, richiedono un impegno aggiuntivo che esula, spesso, dall'ordinaria attività quotidiana.

La norma proposta mira a semplificare e rendere più efficiente l'iter realizzativo di tali iniziative di sviluppo, prevedendo che l'attività sia svolta, a seguito di procedura comparativa le cui modalità sono da stabilire con apposita disciplina interna, dal solo personale dell'ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Restano fermi, ovviamente, i limiti dettati dall'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ragion per cui l'incarico non deve rientrare nelle ordinarie mansioni del dipendente interessato, deve essere svolto al di fuori dell'orario di lavoro - e con la resa all'Amministrazione di ore aggiuntive - e non deve profilare alcuna ipotesi di conflitto di interessi.

La scelta di limitare all'interno la fase di pubblicità preventiva al conferimento dell'incarico, e il conseguente superamento degli stretti argini di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, appare coerente con la forte interrelazione di tali attività con gli obiettivi assistenziali e scientifici della struttura e rappresenta altresì una leva di valorizzazione e riconoscimento delle professionalità interne. Non secondari sono inoltre i benefici di una simile scelta anche sotto il profilo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, posto che l'aggravio economico di una procedura selettiva aperta non appare giustificabile per progetti e attività, di carattere transitorio, la cui realizzazione è resa possibile grazie a risorse "private". Ed anzi, l'enorme impiego di risorse pubbliche che comporterebbe una selezione aperta eliderebbe, in radice, il vantaggio derivante dallo sviluppo di specifiche attività rese possibili grazie a fondi provenienti da privati.

N. 12 - Emendamento all'art. 9, comma 23 - Gestione del Portale Normativo

All'articolo 9, comma 23, del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120, , alla fine del secondo periodo, dopo le parole "*Camera dei Deputati*" aggiungere "*sentite le Regioni*".

Relazione

Il fondo di cui all'articolo 107 della legge n.194/2000 è destinato al finanziamento delle iniziative e gestione del **Portale NORMATIVA** per facilitare la ricerca e consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del Portale **anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali**, sono disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei Deputati. Le attività di gestione e coordinamento operativo sono affidati al Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si propone un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella fase programmatoria e delle forme organizzative e di funzionamento delle attività relative al Portale, vista la convergenza delle banche dati regionali. Per questo si propone che sul programma di attività del portale si preveda un ruolo delle Regioni nella fase di elaborazione .

N. 13 – Emendamenti Salute

In merito al disegno di legge di stabilità, nel prendere favorevolmente atto che nel provvedimento per il prossimo anno non sono previsti, come in un primo momento paventato, nuove riduzioni delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale il cui finanziamento è però stato ridotto di 540 mln di € per l'anno 2015 e per 610 mln di € per l'anno 2016 per effetto delle misure previste per il personale, si evidenzia quanto segue:

- 1) è necessario precisare che il fabbisogno per l'anno 2014 è pari a € 109.900.000.000 così come concordato in sede politica lo scorso luglio con i Ministri Lorenzin e Del Rio
- 2) non sono state previste risorse per finanziare l'art. 20 della legge 67/1988 per l'edilizia sanitaria
- 3) in merito alla legge n. 210/1992 sono state previste solo le risorse per il Ministero della Salute in adempimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per la quanto riguarda la rivalutazione. È necessario prevedere il finanziamento anche per le Regioni sia per la corresponsione dell'indennizzo che per gli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale

Proposta di emendamento punto 1)



Il fabbisogno del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2014 è rideterminato in € 109.900.000.000,00.

Proposta di emendamento punto 2)

“Le risorse destinate ai programmi di intervento di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988 per l’edilizia sanitaria sono incrementate per un importo pari € 5.000.000.000,00 per il triennio 2014-2016.

Tali risorse saranno utilizzate per la costruzione di ospedali di riferimento regionale e/o di policlinici universitari nonché per l’adeguamento degli stessi alla normativa in materia di antincendio e antisismica.”

Proposta di emendamento punto 3)

All’art. 7, comma 10:

Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210

È autorizzata per ciascuno degli anni 2013-2014-2015, la spesa di Euro 172.895.662,00 da destinarsi al finanziamento delle regioni per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni.

Tale importo risulta escluso dalle riduzioni previste dall’art. 14, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alle risorse statali spettanti a qualunque titolo alle regioni a statuto ordinario.

L’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, è rivalutato annualmente a far data dall’insorgere del diritto medesimo e della conseguente corresponsione dell’indennità.

In adempimento alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11) è autorizzata l’ulteriore spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati dovuti per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma per un importo pari a € 60.000.000,00.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, sono determinati i criteri in base ai quali erogare le risorse di cui al comma precedente entro il 31 gennaio 2014.

L’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti è a carico dello Stato.



Relazione:

- In tema di legge n. 210/92 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni", è necessario prevedere il rifinanziamento della stessa a causa dell'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n. 122/2010, a decorrere dall'anno in corso delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana che nel 2011 ammontavano a € 172.895.662.

- Stante la previsione di cui all'art. 7 comma 10 di risorse per il pagamento degli arretrati solo per gli indennizzati a carico dello Stato, è necessario prevedere il finanziamento anche per le Regioni per ottemperare a quanto sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest'ultima che estende i benefici della legge n. 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie. Vi è inoltre la necessità di ricevere indicazioni in merito alle modalità di erogazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati, per poter procedere al pagamento delle rivalutazioni.

N. 14 – Emendamenti Politiche Sociali

1) Fondo Minori stranieri non accompagnati - Modifiche al comma 4 dell'articolo 7

Dopo le parole "legge 7 agosto 2012, n.35, è incrementata"aggiungere " di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e"

Relazione:

Nel 2014 è totalmente assente il Fondo per i minori stranieri non accompagnati, previsto dal Decreto legge 31 ottobre 2013, n. 120 (manovrina) solo per il 2013 nella misura di 20 milioni, Il Fondo è invece previsto al comma 4 del DDL Stabilità per il 2015 e 2016, quindi potrebbe essere ravvisata come una dimenticanza.

2) Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7 bis

7. bis. All'interno delle disponibilità finanziarie a favore delle politiche sociali, indicate dalla presente legge, si provvede alla riduzione dello stanziamento della Social Card già indicato al precedente comma, per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000, con sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 9 del DLgs 281/1997, indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella



individuata al precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020.

Relazione:

L'emendamento proposto intende dar modo alle regioni di sviluppare in parte, nell'ambito delle politiche regionali, uno specifico "Obiettivo di lotta alla povertà" ponendo in essere misure che saranno "omogenee", perché inserite in un'intesa con lo Stato, ma che daranno anche possibilità alle regioni di adeguarle alle specifiche condizioni locali, includendole nella rete degli interventi a favore della povertà e dell'inclusione, coniugandole anche con i programmi europei 2014/2020. Questa modalità consentirà di far emergere buone pratiche che potranno costituire la base per una misura stabile di contrasto alla povertà che favorisca anche l'inclusione sociale dei beneficiari e delle loro famiglie.

3) dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11 bis

11 bis. Ferme restando le intese in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del DLgs 281/1997, per il Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000 e per il Fondo per le Non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296/2006, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di cui alle rispettive leggi di istituzione, si provvede attraverso un **Accordo Quadro** in Conferenza Unificata, che individui, in relazione ai diversi Fondi, linee strategiche per la coesione sociale, il rispetto dei diritti delle donne, della famiglia, dei minori, dei giovani e delle fasce vulnerabili, per l'utilizzo e l'assegnazione dei finanziamenti alle Regioni e alle Autonomie locali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.

Relazione:

L'individuazione dei diversi e limitati Fondi, compreso il Fondo Infanzia e Adolescenza che viene peraltro erogato solo alle Città riservatarie (ex legge 285/97), totalmente in contrasto con le richieste più volte presentate dalle Regioni al Governo di disporre di un Fondo complessivo, in cui siano individuati anche Obiettivi specifici, come già avviene per il FNPS, impone accordi diversi tra Stato/Regioni e Autonomie che richiedono lunghe attività preparatorie, spesso senza una coerenza tra le diverse finalità dei Fondi, ai fini di una corretta programmazione regionale e locale, pur rispettando l'identità dei Fondi, si propone un Accordo Quadro, che individui in maniera coerente, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie. Tutto questo oltre che semplificare i diversi iter migliorerà la coerenza tra i finanziamenti e agevolerà i trasferimenti alle regioni in tempi utili a sviluppare la programmazione regionale.



3) Modifiche all'articolo 13, comma 15

Dopo le parole “ del servizio sanitario nazionale”, inserire una virgola e proseguire “ delle politiche sociali e per le non autosufficienze, secondo quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del DL 29 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013”.....

Relazione:

A differenza di quanto già previsto dal Decreto legge 29 giugno 2013, n. 76 e sua legge di conversione, il DDL Stabilità non include il Fondo per le Politiche Sociali e nemmeno quello per le Non autosufficienze, tra i fondi esclusi dalle eventuali riduzioni per non rispetto dei versamenti da parte delle regioni allo Stato, previsti dallo stesso articolo 13. Si chiede quindi il ripristino della norma già inclusa nel sopra citato Decreto Legge.

4) Dopo il comma 18 dell'articolo 13, inserire il comma 18 bis

18.bis Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni per l'anno 2014, il complesso delle spese è da determinarsi, in termini di competenza e di cassa, al netto delle spese correnti finanziate dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.

Relazione:

Si propone l'esclusione dal Patto di Stabilità delle spese derivate dal FNPS e di quelle derivate dal Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, sottolineando che, particolarmente quest'ultimo, viene utilizzato per finalità complementari alla tutela della salute delle persone con gravi difficoltà psicofisiche.

5) Abrogazione all'articolo 15 del comma 19, che viene così sostituito:

Al comma 5 bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il punto che segue la parola “precedenti”, si aggiunge “Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali, sociosanitari ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.”

Relazione:

L'emendamento propone di non assoggettare al patto di Stabilità IPAB e Aziende Pubbliche di servizi alla persona e altre istituzioni locali per dar modo alle stesse di poter impiegare per intero le risorse finanziarie di cui dispongono.



Raccomandazioni

Si evidenziano inoltre le seguenti criticità che non sono state trasformate in emendamenti perché riguardanti un incremento di spesa, peraltro indispensabile per tornare almeno ai livelli di stanziamento del 2013.

- 1) Fondo nazionale Politiche Sociali sono necessari ulteriori 40 milioni di euro.
- 2) Fondo nazionale Non autosufficienze sono necessari ulteriori 30 milioni di euro

Va anche sottolineato che il Fondo famiglia di circa 20 milioni non avrà alcuna ricaduta su Regioni e autonomie perché come avvenuto nel 2013 sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale (osservatorio, etc.). Si rende necessario un incremento dello stesso di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia

E' stata inoltre segnalata l'esigenza di aggiungere un comma all'articolo 16 della legge di stabilità che va a modificare la legge 122/2010

Comma 3:

"All'articolo 6 comma 2 del detto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole "alle ONLUS" sono aggiunte le parole "alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207";

Relazione:

L'emendamento consente di non applicare la gratuità delle cariche alle IPAB e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, per favorire la nomina di persone preparate e competenti che diano disponibilità temporale allo svolgimento delle attività cui sono preposti.

N. 15 - Emendamento all'Articolo 11 –Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro maturandi diritto trattamento pensionistico con requisiti normativa ante Fornero entro 31/12/2015; istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex D.L. 112/2008

All'articolo 11 del disegno di legge di stabilità 2014 dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

"22. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello



stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30%. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane.

“23. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2015, 2016 e 2017”.

Relazione

Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 21: le Regioni ritengono che in generale il collocamento a riposo dei propri dipendenti, con i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti ante “decreto salva Italia”, mediante l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia in grado di generare risparmi di spesa sui bilanci regionali conseguenti, da un lato, al contenimento della spesa di personale per mancata sostituzione con nuovo personale in ingresso di coloro che cessano per risoluzione unilaterale e dall'altro alla diminuzione dei costi aggiuntivi afferenti, con riferimento al godimento di beni strumentali vari necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Si fa notare che la produzione di risparmi interessa inoltre lo stesso sistema finanziario pubblico allargato come conseguenza evidente dell'inferiorità del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo.

Il trattamento di fine rapporto medesimo verrà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 23: secondo la previsione dell'art. 1, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, il termine finale per l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile all'accesso alla cosiddetta “pensione anticipata” è stabilito al 31/12/2014; le Regioni ne propongono la relativa reiterazione anche per il triennio 2015-2017 sempre a fini di contenimento della spesa di personale.

N. 16. Emendamento tetto proporzionato alla popolazione residente corretto da una percentuale massima del 10%.

Il comma 2 dell'articolo 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è così sostituito:



All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:

“449-bis. L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato a seguito dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Lo scostamento dell'ammontare di ciascun obiettivo come sopra determinato, calcolato in termini di obiettivo pro-capite, non potrà comunque superare, in valore assoluto, il 10% dell'ammontare dell'obiettivo pro-capite complessivo delle regioni a statuto ordinario.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato , ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione a statuto ordinario, alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT.”

Relazione

Nella prospettiva di una proposta di riforma dei meccanismi del patto di stabilità necessita prioritariamente garantire la più equa distribuzione del concorso finanziario di ciascuna regione al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile.

Raggiunto questo risultato minimale valido indipendentemente dal livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica attribuiti al comparto regioni si possono valutare proposte virtuose di allentamento degli attuali obiettivi di patto.

Al fine di garantire la più equa distribuzione del concorso finanziario di ciascuna regione al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, il presente emendamento propone di assicurare a favore di ciascun cittadino italiano la stessa capacità di spesa con riferimento alle politiche regionali, eventualmente corretto nella misura massima del 10%.

Impatto finanziario: Questo emendamento non comporta variazione dei saldi di finanza pubblica

N. 17. Emendamento pedemontana veneta

All'articolo 4 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla



realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69.”

Relazione

In considerazione della stagnazione economica in corso e al fine di incentivare la ripresa mediante impulso alla realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte delle PP.AA. si propone l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per la realizzazione dell' autostrada Pedemontana Veneta.

N. 18 Emendamento esclusione dal patto spese percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

“All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”

Relazione

Si propone di escludere dal Patto di stabilità interno delle regioni le somme impegnate da parte delle Regioni, negli anni 2014, 2015, 2016, con riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”, al fine di sostenere la programmazione regionale di percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, in quanto offerta formativa alternativa ai percorsi scolastici e a forte valenza professionalizzante, che registra ottimi risultati sia nel contrasto alla dispersione scolastica sia negli esiti occupazionali.

N. 19 – Emendamento esclusione dal patto spese diritto allo studio - borse di studio universitarie

All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

“All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;



n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."

Relazione

Si propone di escludere dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni i pagamenti, effettuati dalle Regioni e dalle Province Autonome, delle risorse:

- a) destinate ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
- b) riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, destinate alle borse di studio universitarie;
- c) riscosse di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinate alle borse di studio universitarie;

N. 20 - Emendamento Salvaguardia di Venezia

All'art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

“All'articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

Relazione

Si propone di escludere dal Patto di stabilità interno le spese per interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

N. 21 - Emendamenti TPL e contratti pubblici

Emendamento art. 4 - Finanziamenti per infrastrutture e trasporti

(in contrasto con emendamento n.1 in subordine)

All'art. 4, comma 8, le parole da "di 100 milioni di euro" alle parole "registrato nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti:

“di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-16, da destinare all’acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell’art. 1, co. 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Relazione

La proposta di modifica, che lascia invariati i saldi finali, mira a rendere maggiormente flessibile la gestione delle risorse disponibili nell’ambito di una programmazione integrata dei servizi di TPL gomma-ferro, consentendo un utilizzo più coerente con le specifiche esigenze di servizio dei singoli territori. Ciò anche alla luce della recente riprogrammazione dei servizi di TPL, effettuata ai sensi dell’art. 16-bis della legge n. 135/2012.

Emendamenti per introdurre la disciplina dell’imposta di bollo forfetaria, nonché diverse modalità di assolvimento per i contratti pubblici di appalto.

1. Emendamento n.1 (art. 18 - Altre disposizioni di materia di entrata)

All’articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

“5-bis. Alla Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, dopo il comma 1.bis.1, sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis-2. Originali informatici e loro copie informatiche dichiarate conformi all’originale per uso registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 qualora non assoggettati a registrazione con procedure telematiche: euro: ___;

1-bis-3. Copie informatiche dichiarate conformi all’originale degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 a coloro che ne abbiano fatto richiesta a prescindere dalla modalità utilizzata ai fini della registrazione: euro ___.”;

b) nella colonna delle Note relative al comma 1.bis, aggiungere i seguenti punti:

“1-bis-2. L’imposta è dovuta nella misura forfetaria a prescindere dalla dimensione del documento”

1-bis-3. L’imposta è dovuta nella misura forfetaria a prescindere dalla dimensione del documento”;

c) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

1-bis. Originali informatici dei contratti di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 stipulati a mezzo:

i) *scrittura privata: euro ___;*

ii) *scambio di lettere: euro 16,00;*



1-ter. Copie informatiche dichiarate conformi all'originale delle scritture private dei contratti di cui all'articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 2006 a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro ___;

d) nella colonna delle Note relative al comma 1, aggiungere i seguenti punti:

*"1-bis. L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento.
1-ter. L'imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento".*

2. Emendamento n. 2 (art. 18 ddl)

All'articolo 18, alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:

"Il provvedimento stabilisce altresì le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per i contratti stipulati in modalità elettronica di cui all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006."

3. Emendamento n. 3 (art. 18 ddl)

All'articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:

"11 bis. In via transitoria fino all'attivazione delle modalità di pagamento, previste nel provvedimento di cui al comma 11 per i contratti stipulati in modalità elettronica di cui all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, il versamento dell'imposta di bollo è assolto secondo quanto previsto all'art. 17 comma 2, lettera h-ter) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."

Relazione agli emendamenti nn. 2-3-4

Con le modifiche proposte si intende introdurre la disciplina dell'imposta di bollo forfettaria, nonché diverse modalità di assolvimento per i contratti pubblici di appalto.

Infatti, dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, i contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in modalità elettronica e pertanto occorre disciplinare l'applicazione dell'imposta di bollo con riferimento a tali atti informatizzati, sia in relazione alla modalità di calcolo sia per le modalità di assolvimento dell'imposta stessa.

Per quanto riguarda la determinazione del *quantum* dell'imposta di bollo in relazione alla stipula mediante lo scambio di lettere, al comma 0.4. della proposta, si indica l'importo forfettario di 16 euro in analogia all'importo determinato nel comma 3 del Disegno di Legge di Stabilità 2014.

Le modifiche rinviano al decreto previsto al comma 6 dell'art. 18 della legge di stabilità per la disciplina delle modalità di pagamento in via telematica del bollo e introducono in via transitoria la possibilità di assolvere l'imposta attraverso il modello F24, al fine di risolvere le problematiche in essere, almeno in attesa delle nuove modalità di pagamento.

Si precisa che tale ipotesi è stata prospettata nell'ambito del Tavolo tecnico di confronto tra Regioni e Governo in tema di problematiche poste dalle nuove modalità previste per la stipula dei contratti pubblici, istituito presso la Conferenza Unificata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

N. 22 - Emendamenti in materia di TRISE

Emendamenti agli artt. 20 e 22 in materia di TRISE

Emendamento 1) al comma 7 dell'articolo 22 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“Le predette modalità di versamento assicurano in ogni caso che la componente tariffaria di cui all'articolo 20 sia corrisposta direttamente al soggetto competente individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009.”.*

Relazione

Si ritiene innanzi tutto necessario che il tributo versato secondo le diverse modalità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 22 venga direttamente accreditato ai soggetti individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009.

Emendamento 2) al comma 2 dell'articolo 22 le parole “dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” sono sostituite dalle seguenti: *“dal soggetto competente individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009”.*

Relazione

In ogni caso, si insiste affinché il nuovo modello di tassazione comunale disciplini compiutamente i rapporti tra i comuni e i soggetti preposti al governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009. al fine di rendere più chiari sin da ora i rapporti che intercorrono tra i singoli comuni e i soggetti deputati all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si propone dunque di modificare il comma 2 dell'articolo 22 nella parte in cui in merito al soggetto deputato all'approvazione del piano finanziario si riferisce al consiglio comunale o, genericamente, ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

Emendamento 3) al comma 17 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente *“Nella modulazione dalla tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche.”.*

Relazione

Infine, ove il Legislatore mantenga l'intendimento di continuare ad attribuire alla TARI la natura di tributo, si richiede che quantomeno preveda correttivi di riduzione finalizzati al riconoscimento delle attività di prevenzione (riduzione dei rifiuti prodotti) e alle virtuosità esercitate nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. A tal fine si propone di emendare il comma 17 dell'articolo 20 introducendo anche le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti tra quelle meritevoli di assicurare una riduzione della tariffa.



EMENDAMENTI REGIONI A STATUTO SPECIALE

N. 1 - Emendamento all'art.18 - Salvaguardia delle agevolazioni per l'acquisto di terreni da parte di agricoltori/coltivatori diretti

Al comma 23 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" atto AS 1120, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»

Conseguentemente:

al comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: «15 per cento».

Relazione

Il decreto legislativo 23/2011 ha stabilito, all'articolo 10, comma 4, la soppressione a partire dal 1 gennaio 2014 di tutte le agevolazioni/esenzioni per l'acquisto di terreni.

Le associazioni maggiori (Confagricoltura, Coldiretti, CIA) si sono impegnate per garantire le agevolazioni per le PPC (piccola proprietà contadina) anche dopo il 31 dicembre 2013 (e questa è l'unica esenzione inserita al comma 23 del DDL di Stabilità)

Per la realtà sudtirolese però le PPC sono quasi irrilevanti, visto che solo pochissimi agricoltori del territorio dell'Alto Adige/Südtirol sono agricoltori a tempo pieno e quindi sono iscritti nella gestione separata dell'INPS (c.d. SCAU). Pertanto, la maggior parte dei loro associati non potrà mai avvalersi delle agevolazioni previste per le PPC.

L'emendamento è finalizzato alla salvaguardia delle agevolazioni considerate più importanti, aggiungendo all'elenco previsto dal comma 23 dell'articolo 18 il riferimento al DPR 601/1973, alla legge 97/1994 e al decreto legislativo 228/2001. La logica dell'emendamento è quella di avvantaggiare l'acquisto di terreni da parte di agricoltori/coltivatori diretti e penalizzare, con un'imposta più elevata (che innalziamo al 15% nella seconda parte dell'emendamento) l'acquisto di terreni agricoli da parte di speculatori.

N. 2 - EMENDAMENTI REGIONE VALLE D'AOSTA

- Al comma 21 dell'articolo 11, le parole: "tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime" sono sostituire dalle seguenti: "tra le



regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale”.

Di conseguenza, gli ultimi due periodi dell'articolo 21 sono soppressi.

RELAZIONE.

L'emendamento ha lo scopo di sottrarre le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale alle riduzioni stabilite a decorrere dal 2015 del livello di finanziamento del predetto Fondo, le quali sarebbero effettuate secondo il meccanismo, reiteratamente contestato dalle autonomie speciali, dell'accantonamento a monte sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente stabilite. Ciò in considerazione di quanto in più occasioni affermato dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto (sentenze nn. 133/2010 e 341/2009) l'incompetenza assoluta dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario, quando lo stesso *“non concorre al finanziamento della spesa sanitaria”*, come accade nelle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sui bilanci delle quali grava interamente la spesa sanitaria. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri in quanto l'importo della riduzione resta intatto, essendo mutato il solo criterio di riparto dell'ammontare della riduzione medesima.

- **Il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 13 è soppresso.**

RELAZIONE.

L'emendamento ha lo scopo di ribadire l'imprescindibilità dell'intesa con il Presidente della Regione Valle d'Aosta per la determinazione dell'ammontare della misura del “riversamento” allo Stato delle nuove e maggiori entrate tributarie derivanti dal decreto-legge 138/2011 e dal decreto-legge 201/2011. Proprio con riferimento al principio dell'intesa, sancito dall'articolo 8 della legge 690/1981, la Corte costituzionale ha infatti affermato che le determinazioni ministeriali sulla misura dei “riversamenti” deve essere adottata d'intesa con il Presidente della Giunta regionale”, pena l'inevitabile contrasto con il disposto statutario (sent. 241/2012). L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

- **Al comma 9bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 14, e al comma 13 dell'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.”.**

RELAZIONE.

L'emendamento è finalizzato a chiarire i soggetti tenuti agli adempimenti ivi previsti in considerazione delle competenze statutarie in materia di finanza locale. Analoga previsione, che non comporta oneri aggiuntivi, è stata inserita, a seguito di apposito emendamento presentato dalle autonomie speciali, all'articolo 1, comma 17bis, del decreto-legge 35/2013 in materia di sblocco dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

- **Al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “a statuto ordinario”.**

RELAZIONE.

L'emendamento intende chiarire l'ambito di applicazione del patto di stabilità esteso dalla disposizione in questione anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società strumentali di enti

locali e regioni, atteso che per le regioni a statuto speciale e le Province autonome il patto di stabilità è sottratto alle regole ordinarie per essere oggetto di appositi accordi con il Ministero dell'economia, in ossequio al metodo pattizio che deve connotare la regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e le autonomie speciali, e nell'ambito dei quali spetta alle singole autonomie stabilire l'entità e le modalità del concorso agli obiettivi definiti da parte degli enti strumentali alle Regioni e alle province medesime. L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.

N. 3 - EMENDAMENTI DELLA REGIONE SARDEGNA

- Finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Al comma 21 dell'articolo 11, le parole: "tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime" sono sostituire dalle seguenti: "tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale".

Gli ultimi due periodi dell'articolo 21 sono soppressi.

Relazione

L'emendamento ha lo scopo di sottrarre le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale alle riduzioni stabilite a decorrere dal 2015 del livello di finanziamento del predetto Fondo, le quali sarebbero effettuate secondo il meccanismo, reiteratamente contestato dalle autonomie speciali, dell'accantonamento a monte sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente stabilite. Ciò in considerazione di quanto in più occasioni affermato dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto (sentenze nn. 133/2010 e 341/2009) l'incompetenza assoluta dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario, quando lo stesso "*non concorre al finanziamento della spesa sanitaria*", come accade nelle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sui bilanci delle quali grava interamente la spesa sanitaria. L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri in quanto l'importo della riduzione resta intatto, essendo mutato il solo criterio di riparto dell'ammontare della riduzione medesima.

- Patto di stabilità

Dopo il comma 4 dell'art. 13 è aggiunto il seguente:

4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano alla Regione Sardegna previa attuazione di quanto stabilito dall'art. 11 comma 5 bis del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

Relazione

Il comma 4 dell'articolo 13 prevede un'ulteriore riduzione dei livelli di spesa rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità delle Regioni a Statuto speciale pari a 300 milioni di Euro per l'anno 2014 (in Sardegna gli spazi finanziari si ridurrebbero di 51 milioni di Euro) per il triennio 2015-2017 la riduzione dei limiti di spesa per le Speciali risulta invece determinata in 403 milioni di Euro annui (per la Regione Sardegna il taglio di spesa salirebbe a 69 milioni di Euro annui).

Tale ulteriore taglio della capacità di spesa appare inammissibile per la Regione Sardegna senza il previo adeguamento al nuovo regime finanziario regionale dei limiti di spesa del Patto di stabilità, stabilito dal comma 5 bis dell'articolo 11 del D.L. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013.



Con il presente emendamento si propone pertanto che in Sardegna l'applicazione della presente disposizione sia condizionata alla preliminare correzione dei limiti di spesa, come previsto dalle citate disposizioni del DL 35.

- Riserve erariali

Dopo il comma 8 dell'art. 13 è aggiunto il seguente:

8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Relazione

Il comma 8 dell'articolo 13 della legge di stabilità 2014, ha previsto a decorrere dal 2014, per un periodo di cinque anni, l'applicazione alle Autonomie speciali delle riserve erariali introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Al riguardo si rappresenta la necessità di inserire una norma di salvaguardia delle prerogative delle RSS e delle PA.

- Eliminazione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza

Al comma 9 dell'art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: "a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,".

Relazione

La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l'obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l'importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.

- Revisione dell'articolo 10 dello Statuto sardo

All'art. 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1 bis. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.

L'attuazione delle misure agevolative previste dal presente articolo determina oneri esclusivamente a carico del bilancio regionale.

Relazione


La revisione statutaria è stata già concordata in sede tecnica e politica con i rappresentanti del Ministero dell'Economia e non comporta oneri a carico della finanza.



ALL-B

CONFERMATO IN LA SEDUTA
DEL 7-11-2013

P-1



DOCUMENTO PER L'AUDIZIONE

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2014)**

COMMISSIONI RIUNITE BILANCIO CAMERA E SENATO

ROMA, 28 OTTOBRE 2013

PROBLEMATICHE PRINCIPALI FINANZA COMUNALE

PROPOSTE

- 1) rendere strutturale l'allentamento del patto di stabilità di un miliardo, ridurre gradualmente la manovra imposta ai Comuni in termini di patto ed introdurre a regime la *golden rule* ;
- 2) eliminare l'ulteriore manovra in termini di patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017 imposta ai Comuni per 275 milioni di euro;
- 3) escludere dai vincoli relativi al patto di stabilità interno i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti;
- 4) eliminare le sanzioni poste a carico degli enti locali in conseguenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società, aziende speciali ed istituzioni degli enti locali;
- 5) regolamentare gli strumenti di finanza derivata al fine di favorire una maggiore trasparenza e tutelare il contraente debole;
- 6) ripristinare un livello appropriato di detrazioni per abitazione principale applicabili alla TASI, mettendo a disposizione dei comuni le opportune risorse;
- 7) aumentare le risorse statali che confluiscono nel FSC a fini di contenimento della pressione fiscale TASI ovvero innalzare il livello di manovrabilità dell'aliquota;
- 8) decidere immediatamente le soluzioni riguardanti la seconda rata dell'IMU per l'abitazione principale, tenendo conto del gettito derivante dalle variazioni di aliquota decise dai Comuni negli anni 2012 e 2013;
- 9) escludere il criterio dai Fabbisogni Standard dal riparto del Fondo di Solidarietà e varare al più presto un sistema perequativo maturo e condiviso;
- 10) individuare soluzioni strutturali alla continua riduzione delle assegnazioni relative a funzioni specifiche (in primo luogo le spese per strutture e servizi giudiziari) che costituiscono un ulteriore taglio non previsto dalle norme vigenti e via via più insostenibile per un crescente numero di Comuni;
- 11) assicurare un'effettiva invarianza di risorse standard alle aree colpite dai terremoti (Abruzzo, Emilia-Romagna e altri eventi di impatto più limitato).



Il disegno di legge di stabilità per il 2014 si cala in un quadro finanziario comunale stressato e compresso dalle manovre finanziarie degli ultimi anni.

Dal 2007 al 2014 i Comuni hanno, infatti, contribuito al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per più di 16 miliardi di euro, di cui 8 miliardi e 700 milioni in termini di patto di stabilità interno e 7 miliardi e 450 milioni in termini di riduzione dei trasferimenti.

Questa stretta finanziaria si è scaricata sulla spesa maggiormente comprimibile, quella per investimenti, che registra una riduzione del 23% dal 2007 al 2011; è prevedibile una riduzione degli investimenti pari almeno al 20% dal 2012, con effetti fortemente recessivi sull'economia locale e nazionale.

INVESTIMENTI FISSI LORDI DEI COMUNI 2007-2011

Valori in milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	Variazione cumulata 2007-2011
Valori assoluti	15.679	14.742	15.049	12.689	12.090	-3.589
Variazione % annua		-6,0%	2,1%	-15,7%	-4,7%	-22,9%

Fonte: elaborazioni su dati Conto Economico ISTAT

LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE ANNI 2007-2014

Valori in milioni di euro

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale Cumulato 2007-2014
Manovra (*) di cui:	2.242	0	1.340	1.030	3.275	5.405	2.455	430	16.177
Patto	2.242	0	1.340	1.030	1.775	1.865	295	180	8.727
taglio D.L. 201/2011						1.450			1.450
taglio D.L. 78/2010					1.500	1.000			2.500
spending review						90	2.160	250	2.500
taglio ICI 2010/IMU						1.000			1.000

Per quanto riguarda più nel dettaglio le risorse del comparto, dall'introduzione del federalismo fiscale i Comuni hanno subito una riduzione di risorse di oltre 7 miliardi di euro. Lo sforzo fiscale esercitato - poco più di 4 miliardi e mezzo - non ha compensato



tale taglio vale a dire che nell'epoca della realizzazione del federalismo fiscale i Comuni hanno visto ridurre il proprio perimetro finanziario di 2 miliardi e mezzo di euro.

Inoltre, nel 2012 e nel 2013 tale situazione è aggravata dalla spending review che riduce per il biennio le risorse comunali di più di 2 miliardi di euro.

Spending review 2016/2017

(Articolo 10 comma 34)

La Legge di stabilità per il 2014, malgrado non alleggerisca i tagli disposti in questi anni ai Comuni, 2 miliardi e 600 milioni nell'ultimo biennio, pari al 30% dei trasferimenti del 2012, richiede un ulteriore sforzo del comparto in termini di patto di stabilità dal 2016 pari a 275 milioni di euro.

Ciò appare in contrasto con l'impegno a ridurre in maniera strutturale la manovra a carico dei comuni in termini di Patto di Stabilità Interno.

Proposta

La misura dovrebbe al contrario prevedere il graduale assorbimento dell'attuale manovra di 4,5 miliardi di euro e l'introduzione della *golden rule*.

Patto di stabilità interno

(Articolo 14)

Senza dubbio le misure contenute nel provvedimento costituiscono un primo segnale positivo verso la soluzione dei più urgenti problemi posti dall'attuale struttura del patto di stabilità interno.

Il provvedimento dispone l'allentamento di 1 miliardo di euro del patto di stabilità interno per comuni e province per il solo 2014 attraverso l'esclusione dei pagamenti in conto capitale del saldo utile ai fini del rispetto dell'obiettivo.

Desta perplessità la limitazione ad un solo anno dell'intervento: per ottenere il riavvio degli investimenti è necessario adottare misure strutturali che consentano agli Enti locali di tornare a programmare opere pubbliche in un arco ragionevole di tempo, intorno ai 5 anni, che rappresenta il periodo medio di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica. La misura così limitata nel tempo intercetta solo le opere in corso di



realizzazione e non sembra affrontare così in modo strutturale l'esigenza di superare questo tipo di regole.

Va rivista, inoltre, la modalità di riparto dello spazio disponibile, in quanto predilige la soluzione di agevolare i pagamenti bloccati, quindi di favorire la programmazione forzata, e non sembra rappresentare una misura strutturale di respiro agli investimenti locali.

Inoltre, per proseguire il percorso avviato con il decreto legge n. 35 del 2013, il disegno di legge stanZIA ulteriori 500 milioni in termini di spazi finanziari per consentire pagamenti di debiti in conto capitale liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. A tal proposito, per dare maggiore efficacia alla misura, si suggerisce di poter utilizzare tali spazi per i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro l'anno 2013, senza limitarne l'utilizzo.

Proposta

La proposta dell'ANCI è l'introduzione in via strutturale e stabile della *golden rule* ed il superamento dell'avanzo di bilancio imposto ai comuni per risanare la finanza pubblica.

La proposta consentirebbe a tutti i Comuni di non produrre deficit ma di avere lo spazio per investire, dunque, mantenere l'equilibrio di parte corrente e programmare un piccolo deficit – deciso a livello statale - per produrre debito finalizzato alla realizzazione degli investimenti.

Infine, mancano misure specifiche per i Comuni di minore dimensione demografica. Gli enti tra 1000 e 5000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno come gli altri, malgrado abbiano una minore capacità finanziaria ed organizzativa per reagire a tali vincoli.

Sarebbe necessario reintrodurre l'esclusione dai vincoli relativi al patto di stabilità interno per questa categoria di Comuni.

Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali

(Articolo 15)

Sempre in tema di Patto di Stabilità Interno, il disegno di legge ne amplia l'ambito soggettivo. Abrogando tutte le norme precedenti emanate in materia, la proposta del Governo introduce norme cogenti per il concorso alla realizzazione degli obiettivi di



finanza pubblica da parte di istituzioni, aziende speciali e società pubbliche degli enti locali.

In particolare, il disegno di legge non contempla più un regime di favore appena concesso dal legislatore e richiesto dall'ANCI per le istituzioni e le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e culturali che va quindi mantenuto.

Il provvedimento prevede vincoli sul bilancio di tali soggetti, facendo ricadere anche sugli enti locali soci (in termini di inasprimento dell'obiettivo di patto), il mancato rispetto degli obiettivi imposti.

La decorrenza dell'assoggettamento è fissata dall'esercizio 2015, ma è previsto un regime transitorio che, riferito all'esercizio 2013, produce effetti sin dal prossimo esercizio finanziario, obbligando i soggetti con saldo economico o finanziario negativo a recuperare fin da subito il differenziale con un piano di rientro quadriennale.

L'analisi del provvedimento evidenzia però alcuni profili di criticità.

A tal proposito la norma, modificando alcune disposizioni in vigore, elimina la prevista e specifica deroga contenuta nell'articolo 114 comma 5 bis del TUEL, rispetto all'estensione di vincoli e limiti validi per gli enti locali, alle aziende speciali ed istituzioni. Il favor verso alcuni determinati soggetti è stato, tra l'altro, recentemente esteso con la disposizione contenuta nell'articolo 4 comma 12 del dl 101/2013, che sta completando l'iter di conversione in legge.

Si ritiene pertanto che - fermo restando l'applicazione anche ai soggetti identificati dal succitato comma 5 bis, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'articolo 15 - le deroghe rispetto ad ulteriori vincoli, vadano comunque confermate.

La nuova disposizione interviene poi, inibendo la corresponsione di ogni tipo di emolumento, ai consigli di amministrazione delle società dei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, non dismesse o cedute nei termini previsti dall'art. 14 c. 32 del dl 78/10 s.m.i.. In merito a ciò, come già evidenziato dall'ANCI nelle competenti sedi istituzionali, tale norma delinea un contesto alquanto complesso, con controversi pareri delle diverse sezioni regionali della corte dei Conti. Vieppiù la previsione di una rilevante penalizzazione per gli organi di gestione di tali società, senza i necessari chiarimenti sul periodo di riferimento delle condizioni di bilancio, utili per l'esercizio della deroga, colpirebbe indistintamente tutti i soggetti, creando notevoli difficoltà.

Nel ribadire pertanto la necessità di una modifica che renda coerente la disposizione in questione, al momento, sembra opportuno abrogare l'innovazione introdotta dall'articolo 15 ovvero, in alternativa, prevedere un taglio del 20% delle spettanze erogate.

Come ANCI, si esprime invece profonda contrarietà alla inaccettabile penalizzazione che peggiora gli obiettivi annuali di Patto di stabilità interno per le amministrazioni socie, contenuta nei commi 9 e 10 dell'articolo 15, in caso di mancato raggiungimento, da parte del soggetto partecipato, del saldo previsto dallo stesso articolo.

Tale condizione costituisce un doppio livello sanzionatorio che l'Associazione ritiene impraticabile ed eccessivo.

Se non vi sono rilievi rispetto alle sanzioni previste per l'azienda inadempiente, che impone il blocco delle assunzioni e la riduzione dei costi operativi, non è assolutamente accettabile un peggioramento degli obiettivi di patto che incida anche sulle amministrazioni socie.

La differente impostazione prevista dalla norma va pertanto assolutamente eliminata, poiché determinerebbe un possibile peggioramento del saldo del PSI anche per i Comuni che, con notevoli sforzi hanno rispettato le condizioni loro imposte causando, di fatto, il blocco degli investimenti e, in alcuni casi, dell'erogazione dei servizi.

All'interno dei controlli previsti e della vigilanza assegnata, il compito dei Comuni è anche quello di attivare meccanismi affinché le aziende partecipate rispettino le condizioni del dettame normativo, giungendo anche alla prevista revoca "per giusta causa" degli amministratori inadempienti, ma per agevolarne la sostituzione è comunque opportuno prevedere che la responsabilità per danno erariale, vada imputata ai medesimi amministratori dei soggetti "partecipati", e non dei "partecipanti", come invece previsto nel testo del provvedimento in esame.

In conclusione è altresì opportuno segnalare che la prevista relazione annuale dei revisori dei conti, rispetto al possibile mancato raggiungimento, per i soggetti esterni, degli obiettivi di saldo imposti dalla nuova norma, deve essere trasmessa ai competenti enti soci, prima che alla corte dei conti. In tal modo si potranno attivare gli idonei meccanismi interni, stante la vigilanza assegnata, a monte di possibili rilievi della magistratura contabile, preservando così l'azione amministrativa.

La norma proposta potrebbe infine rappresentare l'occasione per eliminare vincoli e limiti per le aziende partecipate, contenuti in differenti e controverse disposizioni normative, riconducendo il tutto all'interno della disposizione in esame, determinando così un

riferimento definito ed unico al quale tali soggetti devono attenersi per partecipare agli obiettivi di finanza pubblica.

Strumenti di finanza derivata

(Articolo 16)

Il decreto legge n.112 del 2008 prevedeva l'emanazione di un provvedimento ministeriale di regolamentazione dell'uso degli strumenti di finanza derivata.

Ciò in quanto i radicali cambiamenti delle condizioni di accesso al credito avevano generato la necessità di individuare criteri e principi cui dovevano ispirarsi i soggetti interessati: trasparenza delle misure concordate e tutela del contraente debole.

Purtroppo, malgrado l'intenso dibattito di questi anni, il regolamento non è stato mai emanato, bloccando di fatto la possibilità di rinegoziazione degli strumenti in essere.

La disposizione in esame stabilisce il divieto di utilizzo di derivati e cancella l'ipotesi di adozione del regolamento; i Comuni quindi possono sottoscrivere mutui a tasso fisso o a tasso variabile.

Rimane ferma la possibilità per i contratti in essere dell'estinzione anticipata e della ristrutturazione a seguito della variazione del sottostante.

Le uniche eccezioni riguardano la novazione soggettiva, cioè la possibilità di cambiare il soggetto contraente e la possibilità di acquistare un limite massimo (c.d. *cap*).

Questa disposizione offre una prima risposta ai problemi aperti dall'utilizzo da parte dei Comuni di strumenti di finanza derivata, come nel caso in cui si verifichi un grave downgrade del contraente (novazione soggettiva), oppure si desidera limitare il rischio di oscillazione dei tassi con un *cap*.

Rimangono invece irrisolti i problemi della trasparenza e della struttura contrattuale, che spesso non offrono elementi di trasparenza per far comprendere all'Ente locale il valore del prodotto acquistato, anche in termini di probabilità che il rischio assicurato si realizzi.

Disposizioni in materia di entrate

(Articoli 19-24)

Il disegno di legge di stabilità 2014 introduce rilevanti novità in materia di entrate comunali.



Gli articoli 19, 20, 21 e 22 disciplinano l'istituzione del nuovo tributo TRISE (Tributo sui servizi comunali che si articola in due componenti: TARI e TASI).

L'articolo 23 riformula alcuni aspetti dell'IMU, anche alla luce di modifiche introdotte nel corso del 2013, da ultimo con il decreto legge n. 102 appena convertito in legge dal Parlamento.

L'articolo 24 riordina le assegnazioni statali e i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), sulla base del nuovo assetto delle entrate tributarie.

Per ciò che riguarda il nuovo TRISE, le due componenti in cui si articola hanno fisionomie sostanzialmente distinte ed autonome: la TARI, che ha tutte le caratteristiche di una tassa finalizzata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, in modo relativamente indifferenziato e quindi più simile ad un'imposta.

Relativamente alla componente TARI, la nuova norma recepisce e ordina le modifiche che sono state introdotte nel corso del 2013 (da ultimo con il dl n. 102 appena convertito in legge dal Parlamento) miranti nel complesso a rendere più flessibile il passaggio dai criteri applicativi adottati fino al 2012 in regime di Tarsu o Tia ed i criteri più rigidamente da applicare in base alla originaria versione della Tares derivanti dal DPR n. 158 del 1999.

In particolare, viene inserito un dispositivo riguardante i criteri di determinazione delle tariffe basate alternativamente sui criteri propri del metodo normalizzato, disciplinato dal DPR 158/99, oppure sui criteri mutuati dal regime Tarsu e legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea. Viene invece confermato l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio. Si ricorda che il decreto legge 102/2013 da poco convertito sembra permettere la sopravvivenza della Tarsu per il solo anno 2013.

Anche per quanto concerne le riduzioni tariffarie connesse alla fruizione del servizio di gestione dei rifiuti e le riduzioni ed esenzioni che il Comune può adottare con regolamento, la nuova normativa TARI recepisce le esigenze di flessibilità a suo tempo segnalate dall'Anci e recepite nel dl 102, prevedendo che le ulteriori agevolazioni che il Comune disponga possano essere finanziate nei limiti del 7% del costo del servizio, attraverso risorse reperite nel bilancio, così consentendo una maggiore flessibilità dal momento che le esigenze locali in materia di agevolazioni facoltative possono configurare situazioni molto differenziate.



Relativamente alla TASI, le indicazioni recate dall'articolo 21 determinano un prelievo su base patrimoniale (calcolato sullo stesso imponibile dell'IMU), mentre l'aliquota base è fissata all'1 per mille. Gli immobili coinvolti sono tutti quelli cui si applica la componente rifiuti e – in definitiva – anche l'IMU, compresa l'abitazione principale. Tra i soggetti passivi figurano però anche i conduttori non proprietari (tipicamente gli affittuari), che contribuiscono per una cifra compresa, a discrezione del Comune, tra il 10 ed il 30 % della TASI spettante per l'immobile.

A livello base non sono previste detrazioni per il calcolo della TASI. Pertanto, se i Comuni non introducono nuovi ed appropriati livelli di detrazione, anche i proprietari che erano esclusi dal pagamento dell'IMU sull'abitazione principale (i.e. coloro che non hanno mai pagato, né l'ICI né l'IMU), per effetto delle detrazioni in cifra fissa sarebbero ora chiamati a pagare la TASI.

L'articolo 23 del provvedimento interviene sull'IMU, stabilendo anzitutto che il tributo sia stabilizzato in modo definitivo, superando così la “fase sperimentale” avviata con il dl n. 201 del 2011.

L'abitazione principale non è più oggetto di imposizione ad eccezione degli immobili classificati nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per i quali continuerà ad applicarsi la disciplina dell'art. 13 del dl n.201 del 2011.

Si deve osservare, in proposito, che ad oggi, nessun provvedimento legislativo abroga formalmente la seconda rata dell'IMU del 2013 relativa all'abitazione principale e alle altre fattispecie previste dapprima del dl n.54 del 2013 e, successivamente, dal dl n.102 del 2013 (essenzialmente i terreni e i fabbricati agricoli strumentali e le abitazioni delle cooperative edilizie a proprietà indivisa).

La nuova disciplina contenuta nell'articolo 23 consente al Comune di ampliare la casistica di assimilazione all'abitazione principale anche ai parenti in linea retta entro il primo grado, oltre che agli anziani e disabili residenti in case di cura e ai cittadini italiani non residenti. A tale estensione non viene però associata una compensazione economica, prevista invece nell'analogo dispositivo relativo alla seconda rata 2013 inserito nel dl n.102.

Inoltre, il ddl stabilità prevede che l'IMU non si applichi alle fattispecie già esentate dal dl 102 del 2013, e quindi a:

- abitazioni assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- “alloggi sociali”, come definiti dal dm Infrastrutture 22 aprile 2008, a decorrere dal 2014;



- abitazioni possedute da militari, appartenenti alle Forze dell'ordine e impiegati nella carriera prefettizia, ai quali non è richiesto il requisito della dimora abituale e della residenza.

Le agevolazioni vengono ora estese anche alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre non è chiaro il destino dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali strumentali, che non appaiono più tra le fattispecie esentate per legge dal pagamento dell'IMU.

Per ciò che riguarda i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, non menzionati dal ddl Stabilità, va ricordato che l'esenzione è già stabilita a regime con il dl n.102 a decorrere dal 1° luglio 2013. La stessa situazione riguarda l'inserimento della finalità di ricerca scientifica tra gli utilizzi ammissibili di immobili di proprietà di Onlus e istituzioni ecclesiastiche, ai fini dell'esenzione.

L'articolo 24 riformula la quantificazione e i criteri di ripartizione delle assegnazioni ai Comuni e in particolare del Fondo di solidarietà comunale (FSC) riservato ai Comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Isole. Viene modificato l'intero comma 380 della Legge di stabilità per il 2013 (L. n. 228 del 2012), riprendendone anche letteralmente diversi punti e modificandone altri in relazione al nuovo assetto delle entrate comunali.

Le modifiche riguardano la lettera b) che riformula l'istituzione e la dimensione del Fondo di solidarietà comunale (FSC). La quantificazione viene espressa, distintamente, per il 2013, per il 2014 e per l'importo annuo a decorrere dal 2015, rispettivamente in 6.974 mln. di euro, 6.647 mln. di euro e 6.547 mln. di euro. L'alimentazione comunale resta per ciascuna annualità pari a 4.718 mln. di euro.

L'ultimo periodo della lettera b) dispone l'applicazione di variazioni della dotazione dell'FSC a seguito dell'effettivo andamento del gettito dell'IMU relativa ai fabbricati D: la variazione viene operata con semplice decreto del ministero dell'economia, mentre le quantificazioni del fondo sono attualmente espresse in legge; a differenza della prassi fin'ora vigente non viene prevista la concertazione con l'Anci. Tutto ciò potrebbe dar luogo a diminuzioni di risorse assegnate ai Comuni nel loro complesso, in corrispondenza di minori gettiti da fabbricati D rispetto alle attuali previsioni standard MEF, con semplice Decreto Ministeriale.

I criteri di ripartizione dell'FSC, da applicarsi mediante DPCM concertato, dal 2014 vengono riformulati con alcune importanti innovazioni:



- in primo luogo, il 10 % del fondo viene riservato per una ripartizione “sulla base dei fabbisogni standard, si deve intendere allo stato attuale di definizione e approvazione degli standard, la cui rilevazione e elaborazione non è ancora completata.

Va osservato, in proposito che lo stato di elaborazione dei fabbisogni standard vede la conclusione con approvazione presso la Conferenza Stato – Città e autonomie locali per i soli servizi relativi alla Polizia municipale, mentre risultano tuttora in corso di analisi e concertazione i fabbisogni relativi agli servizi. Inoltre, i Comuni della Sardegna e della Sicilia non sono stati oggetto di rilevazione ed elaborazione.


In ogni caso le risorse del fondo servono a neutralizzare le variazioni di dotazioni fiscali derivanti dall'introduzione dell'IMU sperimentale nel 2012 e dalla ulteriore modifica dell'IMU in vigore dal 2013. Se si vogliono applicare i fabbisogni standard dopo che l'analisi complessiva è stata conclusa è necessario deliberare riguardo al fondo perequativo in termini di risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e di perequazione delle capacità fiscali.

Distribuire oggi una parte delle poche risorse dei Comuni sulla base della analisi parziale dei fabbisogni standard è sbagliato in termini di rispetto dei principi dell'ordinamento in quanto viola la struttura definita dalla legge n.42 del 2009, e rischia di avere effetti insostenibili per i Comuni che potranno vedere diminuite le proprie risorse anche in maniera rilevante.

Prima di accelerare sul tema è necessario valutare lo stato della finanza locale a 4 anni dal varo della riforma sul federalismo fiscale, per comprendere con quali mezzi e modalità può essere attuata in una realtà di bilancio dei comuni radicalmente cambiata.

Inoltre:

- vengono ripresi dalla precedente formulazione i criteri 1 2 e 3 (neutralizzazione degli effetti finanziari derivanti dalla diversa ripartizione del gettito IMU già in vigore dal 2013 e applicazione delle riduzioni di cui al dl 95/2012, la *spending review*)
- viene inserito un criterio specifico (n. 4) per neutralizzare le variazioni di gettito standard riscontrabili in ciascun Comune a fronte dell'introduzione della TASI e della contestuale abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali e su altre fattispecie minori
- viene infine mantenuta una clausola di salvaguardia (n. 5) già prevista dal comma 380, finalizzata a limitare le variazioni eccessive della dotazione di risorse standard rispetto al periodo precedente. La clausola si applica però escludendo la quota



ripartita secondo i fabbisogni standard (il 10% dell'FSC), i cui effetti non devono essere compensati.

Rispetto ai criteri indicati per il 2013-2014 nella versione originaria del comma 380, non vengono ripresi i criteri relativi alla dimensione del Comune (superficie e popolazione) e alla dotazione di gettito fiscale standard. I DPCM di formazione e ripartizione dell'FSC possono essere comunque emanati in assenza di accordo presso la Conferenza Stato-Città. Gli stessi provvedimenti possono modificare la quota comunale di alimentazione dell'FSC.

La lettera g) ripete le previsioni già in vigore dal 2013, con riferimento all'attribuzione allo Stato del gettito IMU dei fabbricati del gruppo catastale D e all'esclusione di ogni imponibilità dei fabbricati D posseduti dai Comuni, confermando inoltre l'attribuzione ai Comuni della competenza sulla gestione dell'IMU relativa ai fabbricati D con competenza sul gettito da accertamento.

La lettera h) conferma la facoltà comunale di elevare l'aliquota applicabile sui fabbricati D fino al massimo del 10,6 per mille, con acquisizione al Comune dell'extra gettito.

PRINCIPALI CRITICITÀ E PROPOSTE

I punti di maggiore criticità riguardano la TASI, componente servizi indivisibili del nuovo tributo TRISE, e in particolare la sua capacità di costituire un'efficiente strumento di esercizio dell'autonomia tributaria comunale, a fronte dell'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e su alcune fattispecie minori.

L'ANCI RIBADISCE CHE LA NUOVA IMPOSTA DEVE RISPONDERE AI CRITERI DI EQUITÀ, SOSTENIBILITÀ E PIENA COPERTURA DELLE RISORSE FINANZIARIE DEI COMUNI.

TASI deve compensare le risorse comunali abolite con riferimento a due distinti aspetti:

- **gettito IMU base** sull'abitazione principale (ABP), ad aliquota 4 per mille e detrazione pari a 200€, oltre alla detrazione di 50€ per ciascun figlio convivente, che non viene più finanziata dal 2014.

Il valore complessivo del gettito base è quindi pari a circa 3.800 mln. di euro (3.400 mln. di euro quale gettito base ABP più 400 mln. per la detrazione relativa ai figli conviventi);



- **manovrabilità del gettito abolito**, valutabile complessivamente in circa 2.100 mln. di euro, di cui 650 mln. già assorbiti dalle manovre comunali 2012, e probabilmente altrettanti derivanti virtualmente dalle manovre del 2013.

Il gettito base della TASI è effettivamente valutato in 3.800 mln. di cui circa 1.900 ottenuti dalle abitazioni principali, con il concorso degli affittuari per una quota tra il 10 e il 30% dell'imposta dovuta, e la restante metà derivante da un inasprimento del prelievo sugli "altri immobili" IMU, altre abitazioni e immobili produttivi.

Per quanto riguarda le abitazioni principali, il gettito base è ottenuto attraverso l'applicazione dell'aliquota dell'1 per mille alla base imponibile immobiliare adottata per l'IMU, senza alcuna detrazione o riduzione.

Questa scelta può porre un problema di equità e di gestibilità del tributo. Da un lato, sono ora chiamati a contribuire anche coloro che erano esclusi dal pagamento dell'IMU-ABP in virtù delle detrazioni. Si tratta, secondo stime governative, di almeno un terzo degli oltre 17 milioni di abitazioni principali, che per effetto delle detrazioni IMU (e prima ancora ICI) non erano assoggettate ad alcun pagamento fino ad una rendita catastale pari a circa 300 € (circa 370 nel caso di un figlio convivente). Tali livelli di rendita non sono infatti per nulla infrequenti, almeno fuori dai grandi centri urbani, se si pensa che la rendita catastale media delle abitazioni italiane è pari a 470 euro.

Tale scelta pone **problemi gestionali non indifferenti** poiché impone di far conto **su milioni di pagamenti di scarsa entità unitaria** (alcune decine di euro annui che dovrebbero provenire da una platea di contribuenti mai coinvolta prima d'ora).

L'eventuale reintroduzione di detrazioni equivalenti (all'1 per mille, la detrazione base equivalente al precedente regime IMU ammonta a 50€ anno/abitazione) da parte dei Comuni non è giuridicamente impossibile ma costituirebbe una perdita di gettito rilevante e non coperta dalle attuali contabilizzazioni governative.

Come accennato, nel gettito standard Tasi, superiore di circa 400 mln. di euro al valore standard dell'IMU-ABP, sono compresi i 400 mln. che con il dl 201 venivano compensati per applicare la detrazione-figli (50 euro per ciascun figlio convivente), finanziata per il solo biennio 2012-2013. Quindi dal 2014 il gettito standard che i Comuni devono ottenere direttamente dai cittadini e dalle imprese attraverso la TASI aumenta da 3,4 a 3,8 mld. di euro.

Anche la manovrabilità della TASI attualmente prevista all'articolo 21 comma 8 del ddl Stabilità, pone problemi per gli equilibri di bilancio dei Comuni. La norma delinea due regole per la manovra sulle aliquote TASI:



- aliquota Altri immobili variabile fino ad un massimo che, sommato con l'aliquota IMU corrispondente, non superi il massimo di $10,6+1=11,6$ per mille
- aliquota Abitazione principale variabile fino a un massimo pari a 2,5 per mille, per il 2014. Dal 2015 il limite dell'aliquota TASI ABP segue la stessa regola di cui al punto precedente: aumento a discrezione del Comune, non superiore all'aliquota IMU massima corrispondente. L'aliquota Tasi-ABP potrà quindi teoricamente arrivare fino al 7 per mille (massimo IMU pari a 6 + standard TASI pari a 1);

Questo dispositivo mette in seria difficoltà per il 2014 i Comuni che, a seguito dei pesanti vincoli finanziari degli scorsi anni:

- hanno già portato al massimo l'aliquota IMU-Altri immobili, e
- hanno già aumentato l'aliquota ABP.

Questi Comuni dovrebbero ottenere lo stesso risultato dello sforzo ABP già raggiunto con l'IMU, agendo con TASI sugli Altri immobili solo per l'1 per mille (è il massimo applicabile in questo caso) e per il resto aumentando il prelievo TASI ABP (dovendo anche, verosimilmente, introdurre una detrazione, anch'essa da finanziare).

La regolazione finanziaria delle risorse di base attraverso le assegnazioni statali – il Fondo di solidarietà comunale per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Isole – deve anche per il 2014 subire importanti cambiamenti in relazione al nuovo assetto dei gettiti standard.

Si deve in proposito ricordare che si tratta del terzo anno consecutivo di revisione dei livelli di base del gettito comunale dai quali dipendono in misura preponderante le revisioni delle assegnazioni statali. Questo elemento di complicazione, fonte di errori di valutazione e stima dei gettiti, necessariamente da individuare per ciascuno degli oltre otto mila Comuni italiani, spesso in assenza di dati ufficiali disaggregati ed affidabili, ha determinato sia per il 2012 che per il 2013 ritardi insopportabili nella quantificazione delle risorse con gravi conseguenze sulla gestione dei bilanci comunali. Ancora oggi, alla fine del mese di ottobre e a cinque settimane dal termine ultimo di deliberazione dei bilanci di previsione non sono stati diffusi i dati sulle assegnazioni da FSC per il 2013.

Per quanto riguarda il 2014, è stata prevista la dotazione di risorse aggiuntive pari a circa 1 miliardo destinate ai Comuni, come da relazione tecnica, per la sola garanzia della “neutralità finanziaria dell’operazione finanziaria per i bilanci comunali” e pertanto senza coprire né le attuali detrazioni né l’eventuale alleggerimento della pressione fiscale.

Bisognerà valutare l’effettiva congruità dello stanziamento non solo sul piano macroeconomico, ma soprattutto verificare Comune per Comune gli effetti del



nuovo regime. E' necessario accompagnare l'iter di approvazione del ddl di stabilità con una sede di confronto tecnico che verifichi i dati in modo da proporre congiuntamente le eventuali soluzioni normative e finanziarie con un aumento dello stanziamento o con un margine di manovrabilità finanziaria più elevato.

Allo stesso tempo l'Anci deve rilevare che la quantificazione dei fondi destinati ai Comuni riportata nell'articolo 24 del provvedimento e parzialmente dettagliata nella Relazione tecnica evidenzia una riduzione delle assegnazioni da FSC destinate ai Comuni, sia pure meno intensamente rispetto alle drastiche misure del recente passato.

Nel 2013 la dotazione complessiva del FSC è la seguente:

quota alimentata dall'IMU comunale	4.718 mln. di euro
quota ulteriore alimentata dall'IMU comunale (Comuni "incapienti")	168 mln. di euro
quota statale:	2.207 mln. di euro
	di cui 120 mln. scorporati dal FSC e concessi come entrata non valida ai fini dei saldi del Patto di stabilità (dl 120/2013)
Totale FSC + quota "fuori Patto"	7.093 mln. di euro

Per il 2014 e 2015, il ddl Stabilità indica, in costanza della quota da alimentazione comunale (4.718 mln.), **valori dell'FSC decrescenti** per 326 mln. nel 2014 e per ulteriori 100 mln. nel 2015. Considerando anche i 120 mln. "fuori Patto", che il dl 120/2013 finanzia per il solo 2013, le differenze negative ammontano a - 476 mln. (2014) e - 576 mln. (2015).

Nell'attuale quadro normativo il taglio da applicare per il 2014 è pari a 250 mln. di euro (aggiuntivi rispetto ai tagli disposti dal dl n. 95 del 2012) e pertanto la minore dotazione riscontrata eccede la misura prevista dallo stesso dl 95



QUESTIONI APERTE RELATIVE ALLE RISORSE 2012 DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELL'IMU

E' purtroppo tuttora necessario ricordare alcuni aspetti della regolazione della finanza comunale seguita all'introduzione dell'IMU, che costituiscono elementi di persistente sofferenza per le entrate comunali anche per gli anni 2013 e successivi.

L'incremento del prelievo patrimoniale (da 9,5 mld. a oltre 24 mld. di euro) attribuito formalmente ai Comuni nel 2012, non ha fornito risorse reali aggiuntive, non solo per effetto dell'acquisizione diretta allo Stato di oltre 8 miliardi di gettito, ma anche per la riduzione compensativa del gettito IMU comunale, finalizzata a rendere le risorse di fatto disponibili per ciascun Comune pari al gettito della vecchia ICI (taglio complessivo per circa 3 mld. di euro).

Le quantificazioni ufficiali della complessa manovra compensativa di assestamento del gettito IMU al gettito in precedenza raggiunto con l'ICI, si sono concluse soltanto alla fine di maggio 2013 con la pubblicazione delle stime Mef dell'IMU 2012 definitive e delle conseguenti rettifiche alle assegnazioni statali da Fondo di riequilibrio. Le stime ministeriali hanno prodotto ulteriori tagli, che l'Anci ha più volte indicato in oltre un miliardo di euro.

In particolare, il mancato gettito standard dell'IMU rispetto alle stime MEF è pari a circa 550 milioni, di cui 304 milioni per l'inclusione del gettito virtuale imputato agli immobili di proprietà comunale e 244 milioni per "code di gettito" di cui il MEF prevede la futura acquisizione.

IMU base incassata (stima MEF)	11.704
valutazione immobili comunali in IMU (stima MEF)	304
code di gettito ancora da considerare	244
Totale stima MEF	12.252

Fonte: Elaborazioni IFEL su dati Mef, delibere comunali e pagamenti IMU

A queste risorse non acquisite, ma considerate per la determinazione delle assegnazioni statali, si aggiunge la perdita di circa 460 milioni di euro subita dal comparto per effetto della considerazione da parte del Governo di un gettito dell'ICI pari a 9,2 mld. di euro, inferiore a quello revisionato dall'ISTAT nel maggio 2012 (9,7 mld.). La riduzione



compensativa delle risorse è quindi risultata in eccesso, in violazione della clausola di salvaguardia indicata dal dl 201 (art. 13, co. 17).

Si ribadisce ancora una volta la necessità del ristoro delle risorse mancanti dal gettito IMU 2012 su cui è necessario giungere ad una soluzione, individuando eventualmente l'idonea copertura in sede di conversione del decreto legge n.102.

L'erogazione del contributo a fronte del maggior taglio subito dai Comuni, per l'inclusione degli immobili di proprietà comunale nella stima dell'IMU (disposta con il dl 35/2013 ed erogato ad inizio ottobre), **costituisce un rimedio del tutto parziale**, poiché si tratta di un provvedimento una tantum (biennio 2013 -2014) e le risorse assegnate non possono essere computate tra le entrate valide ai fini del rispetto del Patto di stabilità.

CONCLUSIONI

I comuni hanno realizzato un percorso finanziario di risanamento (16 miliardi) molto rilevante, a differenza di tutti gli altri comparti della pubblica amministrazione, senza aver intaccato il livello dei servizi forniti ai cittadini, anzi garantendo funzioni prettamente statali, senza adeguati rimborsi.

Gli interventi degli ultimi anni non hanno portato stabilità ma gravi incertezze.

I comuni si stanno avviando verso l'applicazione di una importantissima riforma della contabilità, con effetti radicali sulle grandezze di bilancio, senza che il contesto di finanza locale offra alcuna certezza.

I Comuni hanno fatto la propria parte per il risanamento del paese, è arrivato il momento di disegnare complessivamente la finanza locale, eliminando i vincoli interni che comprimono in modo irragionevole l'autonomia comunale, riportando il rapporto tra comuni e stato ad un livello di fiducia e collaborazione reciproca, nel quadro di regole stabili e condivise di finanza locale.

La riforma dell'imposizione immobiliare giunge con il ddl Stabilità 2014 ad un punto di approdo tuttora parziale e pieno di incognite per gli equilibri finanziari dei Comuni.

L'abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali, già prospettata con i dl 54 e 102 del 2013 non è ancora stata completata per ciò che riguarda la seconda rata dell'IMU a ormai poche settimane dalla scadenza del saldo di dicembre.

Le Amministrazioni comunali hanno operato o stanno operando scelte relative all'IMU in vigore dell'imposta su tutta la platea imponibile, deliberando in molti casi variazioni di aliquota anche sulle abitazioni principali.



Inoltre, anche per il 2014, resta aperto il tema del trattamento di cespiti molto rilevanti in ampie zone del Paese, quali i fabbricati rurali e i terreni agricoli, che nel complesso hanno fornito nel 2012 un gettito di circa 800 mln. di euro.

Gli equilibri del bilancio 2013 e del 2014 devono poter contare su una sostanziale equivalenza delle capacità di prelievo rispetto all'attuale legislazione sui tributi locali, sia in termini di gettito effettivamente acquisito, sia in termini di potenziale attivazione della leva fiscale vigente con l'IMU.

In conclusione, c'è il rischio che la componente patrimoniale del nuovo tributo TRISE costituisca un prelievo regressivo (pur ad un livello di gettito inferiore alla previgente IMU) e che tale caratteristica si accentui per effetto della impossibilità per i Comuni di adottare autonomamente le detrazioni per carenza di risorse e di spazi di manovra.

Inoltre, l'autonomia fiscale è compromessa per un rilevante numero di Comuni, in quanto la leva fiscale potrebbe essere automaticamente esaurita già nel primo anno di introduzione della riforma, in particolare per gli enti che hanno già aumentato le aliquote sugli immobili diversi dall'abitazione principale al massimo, o su livelli prossimi al massimo.

E' necessario consolidare quote di contributi statali oggi una tantum e fuori Patto per almeno 420 mln. di euro annui.

È necessario che siano effettivamente assegnate risorse aggiuntive finalizzate al contenimento dell'aliquota Tasi, ovvero che sia assicurata una leva fiscale più ampia. In ogni caso deve essere prevista l'assegnazione di risorse, anche attraverso il fondo di solidarietà, che consentano a tutti gli enti di avere lo stesso valore di risorse standard (ad aliquota TASI dell'1 per mille) che ottenevano con l'IMU ABP (aliquota 4 per mille e detrazione 200 € + eventuale ulteriore detrazione figli).

ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2013

RISORSE PER LO SVILUPPO - ART.3

In attuazione del comma 5, art.119 della Costituzione e del comma 2, art.5 del D.Lgs n. 88/2011 per il periodo 2014-2020 è **stanziata la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex-FAS) di 58,81 miliardi di euro da ripartire secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% nelle aree del Contro-Nord.**



Con la legge di stabilità 2014 si iscrive a bilancio l'ottanta per cento del predetto importo secondo questa articolazione annuale: 50 milioni di euro per il 2014, 500 milioni di euro per il 2015, 1.000 milioni di euro per il 2016.

Per i successivi anni si procederà ai sensi dell'art.11, co.3, lett. e) legge n°196/2009

Al fine di assicurare efficacia e sostenibilità della "strategia nazionale sulle aree interne", in coerenza con le prescrizioni del redigendo Accordo di Partenariato 2014-2020, è autorizzata una spesa complessiva di 90 milioni di euro a valere delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art.5 della legge n°183/1987 così distribuiti: di 3 milioni di euro per il 2014, 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016

Le risorse stanziare sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari.

FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI- ART. 7

Al comma 4, **si prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23, comma 11, quinto periodo, del decreto legge 95/2012, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.**

La norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legge 120 del 2013, c.d. "manovrina", che incrementa il medesimo fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

Emerge pertanto con evidenza che, per quanto sia da riconoscere l'impegno dello Stato, che per la prima volta ha istituito un Fondo stabile e pluriennale per la copertura di costi fino ad oggi totalmente a carico dei Comuni, **rimane inspiegabilmente scoperto l'anno 2014** oppure, come è più probabile accada in concreto, le somme stanziare per il 2013 andranno a coprire il 2014, lasciando senza copertura i costi affrontati dai Comuni nel 2013, anno particolarmente impegnativo in termini di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sull'intero territorio nazionale. E' chiaro che, se il principio della indispensabile concorrenza dello Stato alle spese di accoglienza di minori che rappresentano in tutto e per tutto un segmento importante di flussi migratori è accolto, non si possono lasciare inspiegabilmente scoperti interi esercizi.



COFINANZIAMENTO NAZIONALE DI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA- ART. 8

Si provvede agli obblighi di co-finanziamento dei programmi dell'Unione Europea, così come previsto del regolamento di coordinamento sui fondi strutturali comunitari (FESR, FSE, FEARS, FEAMP)

Il budget comunitario stanziato da bilancio UE dal Consiglio europeo e a disposizione per l'Italia nel ciclo di programmazione 2007-2013 è di circa 30 miliardi di euro.

La legge di stabilità stabilisce che ad assicurare il cofinanziamento nazionale provvede il Fondo di dotazione ex Legge n°183/87 nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. Il rimanente 30% sarà a carico dei bilanci di Regioni, Province autonome e altri organismi pubblici (compresi i Comuni, ndr) partecipanti ai programmi.

Secondo stime del Governo (ma le cifre non sono indicate nel corpo di legge) la quota di compartecipazione ai programmi ammonta a 24 miliardi di euro.

Al comma 9 dell'art.8 si prescrive, inoltre, che a valere del disponibilità del Fondo di rotazione ex Legge n°183/87 siano stanziate disponibilità fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 da dedicare a favore di azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'UE.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA- ART. 9

Il comma 21 è finalizzato alla costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Si tratta di uno stanziamento assolutamente insufficiente per fare fronte alle esigenze del settore. L'ANCI chiede che il fondo venga incrementato almeno a 100 mln di euro l'anno nel triennio.



RIMOZIONE DEL LIMITE DI 5 COMPONENTI DEI CDA PER LE ISTITUZIONI CULTURALI CON INCARICHI GRATUITI - ART. 10

Il comma 27, al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

L'ANCI ritiene tale norma ragionevole.

FUS

Si segnala che nelle tabelle è previsto un aumento del Fus di 29 mln di euro (da 382 a 411) per il triennio 2014-16.

L'aumento previsto segnala un importante sforzo del Governo per sostenere il settore dello Spettacolo dal Vivo, che si aggiunge alle importanti previsioni già contenute nel decreto "Valore Cultura" appena approvato. Tuttavia le risorse stanziare non sono ancora sufficienti a garantire ai soggetti interessati il minimo vitale (ricordiamo che il Fus è stato oggetto negli anni passati di ripetuti tagli, passando da 527 mln del 2001 ai 382 del 2013). Chiediamo dunque che l'incremento del Fondo arrivi a 450 mln di euro.

FONDO POLITICHE GIOVANILI

Il fondo politiche giovanili è portato a 16,772 ml (aumento di circa 10 mln) solo per il 2014.

Si tratta di uno stanziamento assolutamente insufficiente, che non consente nemmeno di dare continuità alle importanti iniziative attivate nelle Città negli anni precedenti. Chiediamo che il fondo venga incrementato almeno a 50 mln di euro l'anno nel triennio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI- ART. 11

L'articolo 11, commi da 8 ad 11, contiene una rivisitazione della disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato valevole per le amministrazioni centrali; si prevede, infatti, una rimodulazione della percentuale di copertura del turn over, sino a consentire la copertura totale a decorrere dal 2018.

Si sottolinea che per gli Enti Locali la disciplina attualmente recata dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede un limite secco, al 40 per



cento, valevole sine die, senza la previsione di alcun progressivo incremento delle possibilità di copertura del turn over.

Si ritiene pertanto indispensabile omogeneizzare la disciplina, prevedendo anche per gli enti locali il progressivo sblocco delle assunzioni sino alla copertura totale del turn over.

ASSUNZIONI NEI PICCOLI COMUNI- ART. 11

La norma non prevede alcuna innovazione rispetto alla disciplina attualmente vigente in materia di assunzioni negli enti di piccole e piccolissime dimensioni.

Secondo la vigente disciplina, i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, sono tenute ad applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

SPESE DI PERSONALE E PROCESSI ASSOCIATIVI- ART. 11

La norma non prevede alcuna innovazione rispetto alla disciplina attualmente vigente in materia di limiti di spese di personale e processi associativi; tale disciplina sta, di fatto, bloccando il compimento di tali processi.

Si rende pertanto indispensabile chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi delle funzioni e dei servizi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, al fine di garantire una maggiore flessibilità.

ULTERIORI RICHIESTE

Anagrafe

Si segnala che nella legge di stabilità 2014 non sono previste risorse aggiuntive per gli enti locali al fine di poter realizzare l'anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista dall' art. 2 del D.L. 179/2012)



La realizzazione dell'infrastruttura centrale è demandata alla Sogei con una dotazione di 15 MEURO per il 2013, e 3 MEURO a partire dal 2014. Tali risorse si attingono dalle maggiori entrate derivanti:

- dall'introduzione di una deroga all'efficacia temporale delle norme tributarie (L. 212/2000) che sancisce un regime di retroattività della decorrenza del periodo di imposta da applicarsi ai vettori aerei internazionali con base sul territorio nazionale, stabilendolo al 31 dicembre 2012 la data di decorrenza;
- dall'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle attività di pubblica autorità delle operazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, dalle province e dai Comuni e dagli enti di diritto pubblico (DPR 633/1972);

e dalle giacenze in conto corrente del Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale (D.Lgs. 28/2011 art. 32).

L'ANPR è una delle tre priorità individuate dalla struttura di missione preposta all'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana ed avrà un forte impatto sia economico che organizzativo sui Comuni conseguente all'inversione del modello di circolarità anagrafica tradizionale.

Al fine di portare a termine la messa a regime dell'ANPR nei tempi previsti dalla norma (31 dicembre 2014) e di contenere l'impatto economico per gli enti locali, si ritiene necessario prevedere nella Legge di Stabilità per l'anno 2014 dei fondi aggiuntivi (10 MEURO) volti a finanziare le misure di accompagnamento agli enti locali nella fase di migrazione. Essendo stati al momento considerati fondi solo per la realizzazione dell'infrastruttura centrale, tali risorse dovranno essere destinate alla formazione e assistenza al personale preposto agli adempimenti connessi alla messa a regime dell'Anagrafe unica oltre che a sostenere i Comuni nel processo di adeguamento dei propri sistemi informativi al nuovo modello di circolarità anagrafica per garantire il livello di servizio attuale, salvaguardando gli investimenti sostenuti negli anni.

TPL e Mobilità sostenibile

Si segnala che nella legge di stabilità 2014 non sono previsti interventi sul TPL. Pertanto l'Associazione che ha già avuto modo di esporre in numerosi Tavoli istituzionali tali problematiche ribadisce in questa sede quali dovrebbero essere gli interventi prioritari:



Stabilizzazione e integrazione fondo nazionale TPL

Occorrerebbe integrare e stabilizzare il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, istituito con l'articolo 1, comma 301, della Legge di stabilità finanziaria 2013 con una dotazione di risorse pari a euro 1.450 milioni annui a partire dal 2014. Le risorse addizionali sono individuate all'interno dell'ex Fondo perequativo istituito dall'articolo 3, commi 2 e 3, della Legge n. 549 del 1995.

Infatti le risorse minime annuali da garantire per il finanziamento della spesa corrente del settore del trasporto pubblico locale ammontano a circa 6.400 milioni di euro, mentre il Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 ne vincola al comparto solo 4.900 milioni. L'iniezione delle risorse afferenti all'ex Fondo perequativo consentirebbe di garantire la copertura dell'intero fabbisogno.

Inoltre bisognerebbe prevedere e normare forme di accordo tra città metropolitane e Regione di appartenenza **per l'assegnazione diretta alle città di una quota del Fondo Nazionale per il TPL**, replicando il modello già utilizzato per Roma Capitale.

Ricostituzione del fondo per la mobilità sostenibile aree urbane


Prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie per la **ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane istituito** nello stato di previsione del MATTM **dall'articolo 1 comma 1121 della Legge di stabilità 2007** (Legge 296/2006).

Piccoli Comuni

Nel DDL Stabilità AS1120 non si riscontrano norme di carattere istituzionale/ordinamentale di interesse per i Piccoli comuni, oggetto comunque di approfondimento con il DDL Delrio AC1542 inerente "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni".

Nel DDL andrebbero invece previste opportunamente alcune richieste già avanzate dall'Anci:

1. esclusione dal Patto di stabilità interno dei Comuni tra 1.001 e 5000 abitanti;
2. esclusione dal Patto di stabilità dei Comuni risultanti da fusione;
3. introduzione di una norma che risolva il problema del Comune capofila di convenzione, vale a dire che nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, **ai fini**



del patto di stabilità, non siano computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione;


4. rifinanziamento del Fondo nazionale per l'incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni comunali tramite Unione di Comuni, che nel 2013 è passato dai 30 milioni di euro ai circa 10 milioni residuali;
5. prevedere un congruo incremento del Fondo nazionale per le fusioni dei Comuni, che ad oggi ammonta a soli 1,5 milioni di euro circa e che è palesemente inadeguato per sostenere in crescenti processi in atto.
6. prevedere - in considerazione delle difficoltà ancora in essere rispetto alla stessa interpretazione delle funzioni fondamentali da associare e dei servizi connessi, delle attuali incertezze del quadro normativo, nonché in vista dei numerosi rinnovi amministrativi previsti per il 2014 - la proroga dei termini stabiliti per il completamento dell'obbligo delle gestioni associate, con il seguente emendamento:
“All’art. 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:
“b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28.”



ALL-C

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7-11-2013.....

P.1



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014)- DDL AS 1120**

**Conferenza Unificata
Roma, 7 novembre 2013**


Art. 3
(Risorse per lo sviluppo)

All'articolo 3 è inserito un nuovo comma:

“x. All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole “per l'anno 2009” sono sostituite dalle parole “A decorrere dal 2014” e le parole “100 milioni di euro” sono sostituite dalle parole “10 milioni di euro”

MOTIVAZIONE

Per consentire ai Comuni di far fronte alle nuove emergenze in tema di sicurezza urbana e di ordine pubblico si ritiene fondamentale riferirsi a tale Fondo utile a consentire la realizzazione di iniziative sul territorio.




Art. 3
(Risorse per lo sviluppo)

All'articolo 3 è inserito un nuovo comma:

- "1. . Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.
3. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.
4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati."

MOTIVAZIONE

Per sconfiggere il racket e l'usura la denuncia da parte delle vittime di estorsioni ha un ruolo determinante. E' pertanto necessario creare le condizioni più favorevoli perché questo possa realizzarsi e, soprattutto, perché possa realizzarsi come comportamento diffuso. L'emendamento si propone di incentivare e potenziare l'impegno a combattere tali fenomeni, anche attraverso uno strumento per premiare con incentivi di tipo tributario coloro che denunciano fatti estorsivi o di usura di cui siano rimasti vittima.



Art. 4
(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

All'art. 4, dopo il comma 8 aggiungere il comma 8-bis:

Al comma 301 dell'articolo 1 della legge 228/2012, aggiungere il comma 1 bis all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'art. 13, comma 2 del D.lgs. 56/2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."

MOTIVAZIONE

E' stato stimato che per la copertura delle sole spese correnti (spese per investimenti, quindi, escluse) il settore del TPL necessita di risorse pari a circa 6,4 miliardi di euro annui. Il Fondo nazionale per il TPL istituito con la Legge di stabilità 2012 garantisce una copertura per soli 4,9 miliardi di euro annui. Le risorse addizionali sono individuate all'interno dell'ex Fondo perequativo istituito dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Legge n. 549 del 1995 e successivamente soppresso a partire dal 1999 dal D.lgs. n. 446 del 1995 (art. 42) e sostituito con un fondo di compensazione interregionale. Infine, il D.lgs. n. 56 del 2000 (art. 13, c. 2) ha abolito il fondo di compensazione interregionale e ha disposto che - a decorrere dal 2001 - una quota dell'IRAP è riservata alla copertura dell'ex fondo perequativo 549/95. La funzione del Fondo perequativo in questione va inquadrata esclusivamente in relazione alla compensazione finanziaria per assicurare l'equivalenza delle risorse di quei Fondi che sono stati oggetto di soppressione (tra i quali sono inclusi i fondi per il TPL per un ammontare stimato pari a circa 1.450 milioni di euro annui). Poiché in alcuni casi il fondo perequativo non è adeguato a coprire la differenza fra le risorse spese dalla singola regione e quelle destinate dal fondo si richiede un intervento finanziario nei limiti di quanto il fondo riesce a coprire.




Art. 4
(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

*All'articolo 4 dopo il comma 8 aggiungere il comma 8-ter:
Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge 228/2012, dopo "entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1." aggiungere "A partire dal 01 gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma."*

MOTIVAZIONE

L'assegnazione diretta alle città metropolitane di risorse per il TPL trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle città metropolitane per il settore del Trasporto Pubblico Locale, vista l'urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell'aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. L'individuazione della quota di risorse del fondo da accantonare per le città metropolitane deve essere individuata annualmente in fase di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il TPL tra le regioni a statuto ordinario. Tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni città metropolitana.




Art. 4
(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

All'articolo 4, dopo il comma 8 aggiungere il comma 8-quater:

“Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall’articolo 1 comma 1121 della Legge 296/2006.”

MOTIVAZIONE

La proposta di emendamento intende ricostituire il Fondo per la Mobilità sostenibile istituito con la Legge di stabilità 2007 (Legge 296/2006). Il Fondo fu istituito nello stato di previsione del MATTM (a valere sul Capitolo di spesa 8438 “Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane”) mettendo a disposizione risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009. Al momento il Fondo è esaurito e l’assenza di risorse specifiche per la mobilità sostenibile nelle aree urbane impedisce di dare continuità alle misure messe già in atto come ad esempio quelle sulla ciclabilità urbana e l’ utilizzo di combustibili alternativi per il trasporto pubblico, impedendo in questo modo il consolidamento di politiche per la smart mobility.



Art 4
(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

All'articolo 4 dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

“ 12. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad **3,50** euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:


a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha come obiettivo la revisione delle procedure di riparto della quota spettante ai Comuni per i servizi aeroportuali ad invarianza di gettito e di percentuale assegnata. A parità di risorse destinate ai Comuni si rivedono le procedure per garantire maggiore certezza e celerità per l'incameramento nei bilanci comunali.

Non vengono sottratte risorse al Ministero dell'Interno poiché l'Addizionale Comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri ha un finanziamento autonomo dovuto proprio alle tasse d'imbarco dei passeggeri, tale autorizzazione di spesa non trova applicazione dallo stesso Ministero dell'Interno per le somme versate all'entrata di bilancio dello stato e destinate ai comuni, inoltre le rimesse comunali dell'ordine medio di 150.000 euro per 60 comuni aeroportuali in massima parte fra i 2.000 e i 15.000 abitanti devono necessariamente far fronte alle richieste tecnico-urbanistiche dei gestori aeroportuali, alla viabilità comunale intorno all'aeroporto, controllo del territorio, esigenze sociali del personale aeroportuale.



Art. 6
(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

All'articolo 6 comma 2 è inserito un nuovo comma:

"2-bis) all'articolo 6 del dlgs 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "p) un rappresentante dell'ANCI"

MOTIVAZIONE

Le tematiche affrontate nella Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro prevista all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 hanno ricadute sostanziali su tutti i Comuni italiani e conseguentemente sui lavoratori.

In ragione di ciò è indispensabile la presenza di un rappresentante dell'Anci in seno a suddetta Commissione.




Art. 7
(Misure di carattere sociale)

All'art. 7, comma 3, sostituire le parole "è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti "è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria."

MOTIVAZIONE

Considerate le gravi difficoltà economiche e sociali in cui vivono le persone non autosufficienti e le loro famiglie, acuite dalla perdurante fase di crisi; tenuto altresì conto della rarefazione delle reti familiari, soprattutto alle grandi aree urbane, va rafforzato l'intervento di sostegno alla non autosufficienza riportando il finanziamento base ai 275 milioni erogati all'anno 2013 e ripristinando contestualmente il finanziamento mirato degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, pari nel 2012 a 100 milioni di euro.

Le risorse devono essere inoltre finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico dei Comuni, dell'assistenza socio sanitaria e destinate a prestazioni e servizi non sostitutivi, bensì aggiuntivi e complementari a quelli sanitari.



Art. 7
(Misure di carattere sociale)

All'articolo 7, comma 4, sostituire le parole "di 20 milioni di euro" con le seguenti parole "di 80 milioni di euro" e dopo le parole "ciascuno degli anni" aggiungere le seguenti parole "2014".

Infine al medesimo comma aggiungere il seguente periodo:

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.


MOTIVAZIONE

I Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dalla presenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio: si tratta di ragazzi stranieri che arrivano o si trovano soli sul territorio e che il Comune, per competenza, deve provvedere a collocare temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione. Spesso si tratta di situazioni legate alla necessità di dover far fronte a numerosi e imprevisi arrivi (come nel caso dell'emergenza nord Africa) che hanno fatto sì che i comuni più esposti (perché in frontiera o grandi città) abbiano visto un gran numero di minori collocati in strutture di accoglienza sul proprio territorio senza avere le risorse economiche necessarie o i servizi sociali commisurati alle necessità. Un importante passo avanti è stato l'accordo con il governo del 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento di fondi necessari al contributo per le spese di accoglienza solo per i minori nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli emendamenti proposti vanno nella direzione di garantire che la capienza del Fondo Nazionale per i minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sia commisurato ad assicurare effettiva copertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano. Emerge con evidenza che, per quanto sia da riconoscere l'impegno dello Stato, che per la prima volta ha istituito un Fondo stabile e pluriennale per la copertura di costi fino ad oggi totalmente a carico dei Comuni, lo stanziamento di 20 milioni di euro appare del tutto insufficiente.

La cifra richiesta, pari ad 80 milioni di euro, copre soltanto parzialmente i costi (più di 200 milioni di euro all'anno) per l'accoglienza degli oltre 7000 MSNA, mediamente presenti sul nostro territorio (i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riportano, al 30/09/2013, la segnalazione di 7821 minori stranieri non accompagnati), ma rappresenta un contributo adeguato che, pur tenendo conto dell'attuale situazione di difficoltà finanziaria, permette di dare respiro ai comuni e a mantenere attive le buone pratiche, in termini di coordinamento e standardizzazione degli interventi in un'ottica di sistema.

Si chiede, inoltre, che tale Fondo sia inserito in un Sistema Nazionale che gestisca e monitori le accoglienze e che veda il naturale coinvolgimento di ANCI, come in SPRAR o già nel Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Tale soluzione permetterebbe di non disperdere le esperienze e le competenze ad oggi acquisite con il Programma, dando continuità al lavoro svolto fino ad oggi e mirato anche alla definizione di un articolato percorso di accoglienza che favorisca un'azione sinergica tra




tutte le istituzioni coinvolte, tanto a livello locale quanto a livello centrale, tenendo sempre presente il superiore interesse del minore.

Infine, la norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dal decreto legge 120 del 2013, che incrementa il medesimo fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e stabilisce che le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.

L'art. 7 prevede, al comma 4, il rifinanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 23, comma 11, quinto periodo, del decreto legge 95/2012, autorizzando la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Rimane inspiegabilmente scoperto l'anno 2014 oppure, come è più probabile accada in concreto, le somme stanziare per il 2013 andranno a coprire il 2014, lasciando senza copertura i costi affrontati dai Comuni nel 2013, anno particolarmente impegnativo in termini di accoglienza di minori stranieri non accompagnati sull'intero territorio nazionale. E' chiaro che, se il principio della indispensabile concorrenza dello Stato alle spese di accoglienza di minori che rappresentano in tutto e per tutto un segmento importante di flussi migratori è accolto, non si possono lasciare inspiegabilmente scoperti interi esercizi.




Art. 7
(Misure di carattere sociale)

All'articolo 7, comma 7, secondo periodo sostituire le parole "è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro".

MOTIVAZIONE

L'incremento del finanziamento, che si configura come limite di spesa, è necessario visti i livelli di spesa relativi al programma Carta Acquisti ordinaria (del 2008) - oggetto di un ulteriore, recente integrazione di 35 milioni per il 2013 - per rendere concreta l'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, dalla sperimentazione della nuova Carta Acquisti di cui al decreto legge 5/2012, estensione subordinata alla presenza di risorse "disponibili", residuali cioè alla occorrenze del citato programma Carta Acquisti ordinaria.



Art. 7
(Misure di carattere sociale)


All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito un nuovo comma:

“12. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: “patto di stabilità interno” sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale”.”

MOTIVAZIONE

Il lavoro ricopre un ruolo centrale in ogni percorso riabilitativo finalizzato al completo recupero sociale dei detenuti. Le ultime rilevazioni disponibili attestano che percentuali comprese tra l'81% e l'88% dei detenuti che nel periodo di detenzione ha avuto la possibilità di lavorare presso cooperative o imprese esterne non torna poi a delinquere, mentre 7 detenuti su 10 che hanno scontato la totalità della pena dietro le sbarre incorre nella recidiva, secondo i dati del Ministero della Giustizia. In tal senso, l'inserimento lavorativo dei detenuti può rappresentare a tutti gli effetti per i Comuni un'efficace politica di prevenzione.

Il programma sperimentale di attività extramurarie per l'inserimento lavorativo dei detenuti in favore della comunità locale avviato da ANCI e Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria prevede l'impiego di detenuti in prestazioni occasionali di lavoro accessorio che vengono retribuiti mediante i c.d. voucher e buoni lavoro erogati da INPS. Ai fini di consentire a tutti i Comuni interessati di poter sviluppare tali progetti è fondamentale che l'impiego dei detenuti non produca aumenti di spesa del personale.




Art. 7
(Misure di carattere sociale)

All'articolo 7 dopo il comma 12 è inserito un nuovo comma:

“12-bis. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: “con le parti sociali” sono aggiunte le seguenti parole: “oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale.”

MOTIVAZIONE

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.




Art. 7
(Misure di carattere sociale)

All'art. 7, aggiungere il seguente comma:

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della L.285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui.

MOTIVAZIONE

Se questa disposizione non sarà modificata incrementando le risorse al momento previste nella tabella c) allegata al disegno di legge di stabilità 2014, pari a poco più di 28 milioni di euro rispetto ai 39 milioni di euro stanziati fino all'anno in corso, si avranno gravi e immediate ripercussioni sia sulla continuità dei servizi che assicurano diritti e opportunità per migliaia di bambini e ragazzi che vivono nelle principali città italiane, sia sull'occupazione di molti educatori e operatori sociali impegnati in questo delicato e importante settore, servizi resi ancora più necessari dalla contingenza economico sociale che stiamo attraversando in questi anni.



Art. 7
(Misure di carattere sociale)

Aggiungere il seguente comma:

Libri scolastici scuola primaria

A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.


Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

MOTIVAZIONE

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Per l'anno scolastico 2013-14 è stato confermato il prezzo di copertina dello scorso anno, incrementato del valore pari all'inflazione, con oneri esclusivamente a carico dei bilanci comunali.

Ammonta a 150 euro il costo libri di testo per alunno nel quinquennio della scuola primaria, riferito all'a.s. 2013-2014; 420 milioni di euro il costo complessivo per il quinquennio; 84 milioni di euro il costo annuo dei libri sostenuto quasi interamente dai Comuni.



Art. 7
(Misure di carattere sociale)


Aggiungere il seguente comma:

Mensa personale scolastico statale

“A partire dall’anno scolastico 2014-15, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

MOTIVAZIONE

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni. La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l’assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica. Dunque trattandosi a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano da questo sostenute per l’intero ammontare mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.



Art. 7
(Misure di carattere sociale)

Aggiungere il seguente comma:


TARSU

“A decorrere dell’anno 2014, è *incrementata di Euro 4.570.000*, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008”.

MOTIVAZIONE

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L’importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra che fu concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Si chiede pertanto che a partire dal 2014 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.




Art. 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva.

All'art. 9 comma 21, sostituire le parole: "rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti parole: "rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016".

MOTIVAZIONE

Lo stanziamento attualmente previsto (10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016) è assolutamente insufficiente per fare fronte alle esigenze del settore. Chiediamo che il fondo venga incrementato almeno a 100 mln di euro l'anno nel triennio.



Art. 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

All'articolo 9, dopo il comma 27 aggiungere i seguenti commi 28 e 28 bis:

28. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

28 bis. Il contributo di cui all'art. 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

MOTIVAZIONE

Il processo di gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali necessita, per la sua rilevanza anche in termini di riordino e rafforzamento della governance locale, di essere sostenuto con decisione innanzitutto da parte dello Stato, come avviene in altri Paesi europei che stanno progredendo nelle politiche di settore grazie ai concreti interventi sia normativi che finanziari che accompagnano tali processi.

Si ritiene necessario sostenere una linea di finanziamento nazionale dedicata allo sviluppo dei territori attraverso i processi aggregativi in atto, Unioni di Comuni e fusioni.



Art. 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

All'art. 9 dopo il comma 27 è aggiunto il seguente comma:

28. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5 bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

MOTIVAZIONE

La norma si prefigge lo scopo di ristorare gli Enti territoriali e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile parte delle spese sostenute per fronteggiare il fenomeno delle eccezionali nevicate che ha inciso sul territorio di diverse regioni in un arco di tempo compreso tra l'1 e il 24 febbraio 2012 e non ricomprese nel novero di quelle autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, a seguito dell'emanazione del decreto di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari dell'8 febbraio dello stesso anno. Infatti, a seguito del DPCM citato, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso, in pari data, alle 11 regioni più colpite dall'ondata di maltempo ed alle strutture operative di cui all'articolo 7 della legge 225/92, una nota sulle modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private, ove sono individuati i criteri per l'ammissibilità e le procedure autorizzatorie utili agli interventi in emergenza. A tale nota è seguita l'autorizzazione del Dipartimento per una spesa complessiva di 15.825.000,30 di euro, ristorata con le risorse individuate dall'articolo 23 comma 9 e 10-bis della legge



95/12. In proposito, in data 28 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è pervenuti al riparto dei fondi individuati dal comma 9 dell'articolo 23 citato.

Per quanto concerne le spese che esorbitano dal computo autorizzato di cui sopra che sono oggetto della disposizione proposta, durante l'incontro sull'emergenza neve svoltosi il 9 febbraio u.s. a Palazzo Chigi, tra il Governo, il Dipartimento della protezione civile e gli enti territoriali, le Autorità di Governo presenti hanno assunto l'impegno di farsi carico di tutte le spese straordinarie sostenute per fronteggiare l'emergenza e di prevederne l'esclusione dal patto di stabilità.

Pertanto, considerato che le risorse individuate dalla legge, assommando ad un importo non superiore ai 15 milioni di euro, risultano assolutamente insufficienti al ristoro delle spese sostenute in emergenza dagli enti intervenuti, la disposizione proposta intende garantire il ristoro delle predette spese ed onorare l'impegno assunto a livello politico. Infatti gli importi risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle Amministrazioni interessate si attestano intorno a 197 milioni di euro complessivi.

La differenza tra gli importi autorizzati e quelli inerenti gli oneri effettivamente sostenuti per realizzare gli interventi connessi alla situazione di criticità grava, al momento, esclusivamente sui bilanci degli enti intervenuti. Tale situazione pone gli enti medesimi in condizioni di precarietà e, nel caso degli enti territoriali, può costituire causa di dissesto finanziario.



Art. 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

Aggiungere il seguente comma:

“All’articolo 2 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

8. E’ autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l’anno 2014 e di 3 milioni di euro per l’anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni nell’adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell’ANPR, con particolare riferimento all’aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l’operatività dei Comuni.”

MOTIVAZIONE

L’ANPR è una delle tre priorità individuate dalla struttura di missione preposta all’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana ed avrà un forte impatto sia economico che organizzativo sui Comuni conseguente all’inversione del modello di circolarità anagrafica tradizionale.

Al fine di portare a termine la messa a regime dell’ANPR nei tempi previsti dalla norma (31 dicembre 2014) e di contenere l’impatto economico per gli enti locali, si ritiene necessario approfittare dell’emanazione imminente della Legge di Stabilità per l’anno 2014 per prevedere dei fondi aggiuntivi volti a finanziare delle misure di accompagnamento agli enti locali nella fase di migrazione. Essendo stati al momento considerati fondi solo per la realizzazione dell’infrastruttura centrale, tali risorse saranno destinate ad assicurare un adeguato livello di formazione e di assistenza al personale comunale preposto agli adempimenti connessi alla messa a regime dell’Anagrafe unica oltre che a sostenere i Comuni nel processo di adeguamento dei propri sistemi informativi al nuovo modello di circolarità anagrafica per garantire il livello di servizio attuale, salvaguardando gli investimenti sostenuti negli anni.

Art. 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

All’articolo 2 del Decreto Legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla Legge n. 221 del 17/12/2012, al comma 3 alinea 2 le parole “l’ANPR subentra altresì alle anagrafi” sono sostituite con le parole “l’ANPR subentra altresì alle funzioni delle anagrafi”.



Art. 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Al comma 6 al termine del periodo aggiungere il seguente periodo: "Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'art 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85".

MOTIVAZIONE

L'emendamento integrativo proposto al comma 6, che prevede per il periodo 2014-2016 un programma straordinario di cessione di immobili pubblici non utilizzati per finalità istituzionali, ha l'obiettivo di armonizzare la legge di stabilità con le attuali previsioni normative inerenti al trasferimento, a titolo non oneroso, di beni immobili dello Stato agli enti territoriali (cosiddetto "federalismo demaniale").

Infatti, l'art 56 bis del DL 69/2013 e l'art. 5 c. 5 del dlgs 85/2010 (per quel che concerne gli immobili di interesse storico artistico) prevedono la possibilità, da parte degli enti territoriali, di richiedere le stesse tipologie di beni che il Governo, con il comma in oggetto, vorrebbe avviare ad un programma di dismissione. È pertanto necessario escludere da detto programma i beni che formano oggetto di richiesta di trasferimento da parte degli Enti Territoriali.



Art. 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Dopo il comma 6 è inserito il comma 6 bis:

“6 bis. All'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:*

2bis. “I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1 settembre ed il 30 novembre.”

b) *Al comma 7:*

1. *Al primo periodo, dopo le parole “sono ridotte” e prima delle parole “in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “per tutta la vigenza dei relativi contratti, ”*

2. *Alla fine del primo periodo, dopo le parole “al trasferimento di cui al comma 1”, sono inserite le seguenti parole “al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno”.*

c) *Al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo “ Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25% prevista dall'art. 9 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010 n°85 alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato.”:*

d) *Al comma 11:*

1. *al primo periodo, dopo le parole “coesione sociale, è altresì destinato” e prima delle parole “al Fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o”*

2. *al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole “con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85”;*

3. *al primo periodo sono eliminate le seguenti parole “, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente”;*

4. *all'ultimo periodo, dopo le parole “Per la parte non destinata” e prima delle parole “al fondo per l'ammortamento”, sono inserite le seguenti parole “alla riduzione del debito dell'ente o”*

5. *alla fine del comma aggiungere il seguente periodo “Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN [•] [ai sensi della Circolare n. [•]/[•] della Ragioneria Generale dello Stato”*

6.

MOTIVAZIONE


Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di chiarire alcuni dubbi interpretativi e di dare concreta attuazione al federalismo demaniale.

In particolare con:

- *la proposta d'integrazione del comma 2 tramite l'introduzione del comma 2 bis si mira a rendere ciclica la possibilità per gli enti territoriali di richiedere i beni ai sensi dell'art. 56bis anche oltre il termine ivi attualmente previsto. In assenza di tale previsione la portata dell'art. 56bis e, soprattutto l'attuazione del federalismo demaniale, risulterebbe gravemente ridotto.*



- *Le modifiche al comma 7, si perseguono l'obiettivo di colmare il vuoto normativo legato all'indeterminatezza della durata della riduzione dei trasferimenti nel caso in cui siano trasferiti immobili statali attualmente utilizzati a titolo oneroso. Questa indeterminatezza rischia di vanificare l'attuazione del federalismo demaniale implicando l'assunzione per le amministrazioni richiedenti di oneri (in termini di mancati trasferimenti) in misura e per periodi non definiti né preventivabili. Con la modifica proposta si mette in relazione la durata della riduzione dei trasferimenti con quella dei contratti in essere. Inoltre, e ai fini di una più equa definizione della misura della riduzione del taglio dei trasferimenti, si propone di dedurre dagli introiti derivanti agli enti richiedenti dai citati contratti, le spese di gestione degli immobili trasferiti dai medesimi sostenuti annualmente.*
- *Con le modifiche ai commi 10 e 11 si intende chiarire l'obiettivo ispiratore della norma rinvenibile nella riduzione del debito pubblico complessivo, dando così analoga valenza al debito dello Stato e al debito degli enti territoriali così come sancito nei parametri comunitari. Nell'ambito di tale obiettivo strutturale si riconosce agli Enti territoriali la possibilità di effettuare una valutazione in autonomia rispetto alla riduzione del proprio debito o di quello dello Stato. Riguardo a quest'ultimo aspetto, nel testo è prevista un'apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, in modo da fornire certezza al percorso per il versamento al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.*



Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

All'articolo 11, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8. bis All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 % delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite del 50 % della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 % nell'anno 2016, dell' 80 % nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018”;

MOTIVAZIONE

Appare indispensabile ampliare, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale e coerentemente con quanto già previsto per le Amministrazioni statali, le possibilità assunzionali degli Enti locali per i quali il blocco delle assunzioni, molto più incisivo rispetto al blocco attualmente previsto per le Amministrazioni centrali, sta determinando serie difficoltà nell'erogazione di servizi alla comunità. L'emendamento con comporta oneri aggiuntivi in quanto le spese di personale sono computate ai fini del rispetto degli obiettivi posti dal Patto di stabilità.



Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

9 bis. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

- a) dopo le parole "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";
- b) le parole "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".

MOTIVAZIONE

L'emendamento viene presentato per evitare che i comuni di piccole e piccolissime dimensioni demografiche e le Unioni di Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011, assoggettate al patto di stabilità – rispettivamente – a decorrere dal 2013 e dal 2014, debbano applicare il regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale attualmente previsto per gli enti sottoposti al patto di stabilità, maggiormente penalizzante per il turn over e tale da compromettere, negli enti di minori dimensioni, la conservazione degli organici minimi necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi.

In secondo luogo, si propone di coerentizzare il limite di spesa del personale con le pregresse evoluzioni normative,; la recente modifica, operata con la legge n. 44/2012, che ha sostituito il riferimento al 2004 con quello al 2008, si è rivelata particolarmente penalizzante per i numerosi piccoli e piccolissimi Comuni che hanno registrato un contingente calo della spesa nel 2008 rispetto al 2004.

Entrambe le proposte emendative non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto riferite a spese già legittimamente assestate nei precedenti esercizi finanziari annui secondo il principio della virtuosità di bilancio.



Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Dopo il comma 10, è inserito il seguente 10 bis:

10 bis. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

3. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa mira a chiarire che fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di spese di personale ed assunzioni, i processi associativi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli, proprio al fine di garantire una maggiore flessibilità.



Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

All'articolo 11, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

11 bis: "L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3 bis, comma 8 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio."

MOTIVAZIONE

In relazione al protrarsi dello stato di emergenza per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e alla necessità di sostenere le pressanti richieste dei cittadini e delle imprese per agevolare ed accelerare la ricostruzione, i dipendenti degli enti locali sono chiamati a rafforzare il proprio impegno lavorativo, flessibilizzando la propria attività in funzione del mutato contesto lavorativo e sociale.

Si rende pertanto indispensabile prorogare l'efficacia delle disposizioni che consentono agli Enti, nel rispetto dei limiti generali posti dalle norme in materia di contenimento delle spese di personale, di incrementare le risorse destinate a finanziare il trattamento accessorio del personale coinvolto.

La proroga non genera maggiori costi di personale, essendo assoggettata al regime di vincolistico previsto sia dai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006, sia dal comma 7 dell'art. 76 del DL 112/2008.



Art. 14
(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

All'articolo 14, dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti commi:

“15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.”

In subordine:

“15-bis. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno.



Art. 14
(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

All'articolo 14, dopo il comma 15, aggiungere infine i seguenti commi:

15-ter. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

15-quater. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, sono neutralizzate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.”


MOTIVAZIONE

15 bis - L'applicazione del patto di stabilità anche ai piccoli Comuni tra i 1000 ed i 5000 abitanti a partire dal 2013, è una prospettiva insostenibile per bilanci di questi Enti che sono di entità ridotta, estremamente rigidi e con una dipendenza quasi totale da fonti esterne per ciò che riguarda gli investimenti, ciò comporta l'impossibilità di governare ragionevolmente i flussi di cassa così come richiesto dal patto di stabilità. Inoltre, i piccoli Comuni sono impegnati sempre più a costruire le gestioni associate obbligatorie sostanzialmente di tutte le loro funzioni fondamentali, uno sforzo di immane riorganizzazione complessiva. Un processo di per se difficile e assolutamente incompatibile con la rigidità delle regole del patto di stabilità definite su ogni singolo Ente.

15-bis in subordine - se non venisse accolto tale emendamento, verrebbe di fatto vanificata l'esclusione dal Patto di stabilità prevista per le Unioni di Comuni la cui finanza è largamente derivata da quella dei singoli Comuni che la costituiscono e i vincoli opererebbero comunque “alla fonte” su ogni singolo Comune.

Quanto al comma 15-ter, per i Comuni nati da fusione di piccoli Comuni è necessario prevedere una normativa di favore analogo a quella vigente per i singoli Comuni. In caso contrario si determina un effetto di controtendenza alla spinta associativa che è invece obiettivo del legislatore, potendosi riscontrare una maggiore convenienza a non fondersi.

Quanto al comma 15-quater, le Convenzioni sono strumenti di necessaria flessibilità degli ambiti per la gestione associata di funzioni e servizi e non è utile impedirle come modalità di cooperazione a disposizione dei piccoli Comuni, delle Unioni e dei Comuni superiori ai 5.000 abitanti. In tal senso, è opportuno precisare che per i Comuni capofila della convenzione va prevista l'irrilevanza delle entrate riferite a spese per la gestione associata.



Riduzione strutturale di un miliardo dell'obiettivo PSI

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 comma 1 le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

c) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

d) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

All'articolo 14 comma 3, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017".

Conseguentemente al comma 32 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 14 diminuisce l'obiettivo di patto di stabilità interno per un importo pari a 1 miliardo ed è destinato alla spesa per investimento.

L'emendamento propone di rendere strutturale la diminuzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno.

Inoltre si chiede di abrogare l'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 10 che prevede un aumento dell'obiettivo di patto per gli anni 2016 e 2017 per un importo di 275 milioni di euro per i Comuni e 69 per le Province, in ragione della revisione e della razionalizzazione della spesa.



Distribuzione spazi finanziari 2014 (1 miliardo ai Comuni)

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

Al comma 4 dell'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- al capoverso 9-bis le parole “dalle province e dai comuni” sono sostituite con “dai comuni”.
- Al capoverso 9-bis l'ultimo periodo è sostituito con il seguente “Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo.”
- Il capoverso 9-ter è abrogato.
-

MOTIVAZIONE

Con il presente emendamento si chiede di distribuire gli spazi finanziari esclusivamente a favore dei Comuni in proporzione al loro obiettivo del patto di stabilità interno. Il meccanismo proposto attualmente dalla Legge di stabilità, basata sull'entità delle richieste di spazi finanziari, rischia di sfavorire gli enti che negli anni hanno rallentato la programmazione degli investimenti a causa del patto di stabilità interno.



Clausola di salvaguardia aggiornamento base di calcolo

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 aggiungere il seguente comma:

Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Con lo stesso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6 lettere b) e c), incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con riduzione proporzionale degli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge di stabilità.

MOTIVAZIONE

L'Obiettivo di patto di stabilità dei Comuni è individuato attraverso una percentuale da applicare sulla base di calcolo costituita dalla spesa corrente media sostenuta dal Comune in un periodo precedente, che viene regolarmente aggiornato attraverso l'intervento normativo. Il disegno di legge di stabilità dispone una modifica per il 2014 del triennio di riferimento della spesa corrente spostandola dal 2007-2009 al 2009-2011.

L'emendamento propone di rendere graduale, per il 2014, l'effetto derivante dall'aggiornamento della base di calcolo dell'obiettivo di patto di stabilità dei Comuni, che per circa 250 Enti determina un peggioramento rispetto alle regola previgente per il 2014 superiore al 15%. L'applicazione di questa clausola di salvaguardia determina un alleggerimento dell'obiettivo di patto di 111 milioni di euro per i Comuni che peggiorano di oltre il 15% che viene posto a carico dello Stato.

L'individuazione degli obiettivi è demandata ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze poiché, per garantire l'applicazione della clausola di salvaguardia, i Comuni dovranno applicare percentuali diverse alla base di calcolo per determinare l'obiettivo.

Conseguentemente vengono rideterminate anche le percentuali massime da applicare agli Enti che non partecipano alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili nel 2014 e agli Enti non appartenenti alla classe dei virtuosi per gli anni 2015 e seguenti, il cui incremento rispetto all'obiettivo determinato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non può essere superiore ad un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011.



Patto incentivato piccoli Comuni

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 comma 1 aggiungere il seguente comma 1 bis:

“All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:

Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero.

MOTIVAZIONE

Tale emendamento ha lo scopo di rendere diffuso tra i Comuni con popolazione tra i 1.000 e 5.000 abitanti (Piccoli Comuni) il beneficio derivante dall'applicazione del patto verticale incentivato. Il meccanismo del Patto verticale incentivato prevede che le Regioni ricevano un contributo statale, complessivamente pari a 954 milioni di euro e la cui quota per singola regione è stabilita dalle stesse tramite accordo, per l'estinzione dei propri mutui a fronte degli spazi finanziari di Patto che esse liberano in favore degli Enti locali ricadenti nel proprio territorio. Il meccanismo prevede che il contributo statale per l'estinzione dei mutui sia pari all'83,33% degli spazi finanziari che le regioni cedono agli enti locali del proprio territorio. Anche per il 2014 è vigente la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei Comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti. Poiché la distribuzione dei Piccoli Comuni è molto differente all'interno delle regioni e poiché la ripartizione del plafond tra le Regioni deriva dalle necessità finanziarie delle stesse, senza alcun legame con gli obiettivi di patto degli Enti locali, si verificano situazioni in cui gli spazi liberati in favore dei Piccoli Comuni sono anche superiori al valore dell'obiettivo ed altre in cui invece il beneficio è assolutamente più ridotto.

Si chiede quindi di far agire la clausola del 50% sopra citata fino al limite dell'obiettivo di saldo zero dei Piccoli Comuni di ciascun territorio regionale; gli eventuali spazi residui del predetto 50% si chiede che vengano invece destinati agli altri Piccoli Comuni dislocati su tutto il territorio nazionale che abbiano ancora un obiettivo superiore al saldo zero.



500 milioni: esclusione per debiti scaduti nel 2013

**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

Al comma 12 dell'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- la parola "2012" è sempre sostituita con la parola "2013"
-

MOTIVAZIONE

Il comma 12 esclude dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità i pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro per Province, Comuni e solo in via residuale per le Regioni.

La misura è analoga a quella già adottata con il DL 35/2013, infatti riguarda la medesima tipologia di debiti e analoga modalità di riparto, attraverso richiesta e assegnazione in quota degli spazi disponibili.

Con il presente emendamento si chiede di ripartire gli spazi per i debiti in conto capitale scaduti al 31 dicembre 2013. Infatti Circoscrivere l'intervento, specialmente nel 2014, ai soli pagamenti di obbligazioni alla data del 31/12/2012 rischia di rendere meno efficace l'impatto di questo intervento sui bilanci degli Enti Locali.



500 milioni: ripartizione solo tra Comuni e Province

**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

Al **comma 12** dell'articolo 14 le parole "dagli enti territoriali" sono sostituite con le seguenti "dai Comuni e dalla Province"

Al **comma 13** dell'articolo 14 le parole "tra i singoli enti territoriali" fino a "le Regioni" sono sostituite con le seguenti "i Comuni e le Province"

Al **comma 14** dell'articolo 14 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi di cui al comma 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parte residuale è attribuita ai Comuni e alle Province mediante la corrispondente riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2014."

MOTIVAZIONE

Il comma 12 esclude dal saldo utile ai fini del Patto di stabilità i pagamenti dei debiti in conto capitale al 31/12/2012, per un importo complessivo di 500 milioni di euro per Province, Comuni e solo in via residuale per le Regioni.

Con il presente emendamento si chiede di ripartire gli spazi solo tra Comuni e Province. Inoltre si richiede nel caso in cui le richieste degli enti locali fossero minori del plafond messo a disposizione di ripartire la parte residuale diminuendo gli obiettivi del Patto di stabilità.



500 milioni: eliminazione sanzione


**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

Il comma 15 dell'articolo 14 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Il comma 15 stabilisce sanzioni, pari a due mensilità del trattamento retributivo (netto oneri fiscali e previdenziali), per i responsabili dei servizi interessati che senza giustificato motivo non richiedano spazi finanziari o non effettuino pagamenti per almeno il 90% degli spazi concessi. Il sistema di controllo si attiva su segnalazione da parte del Collegio dei revisori dei singoli Enti alla procura regionale competente della Corte dei conti.

Con il presente emendamento si chiede di eliminare tale sanzione in quanto vessatoria nei confronti dei dipendenti pubblici e soprattutto poiché inficia il rapporto di fiducia che dovrebbe intercorrere fra Enti locali ed Amministrazione centrale.



Introduzione Golden Rule

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 aggiungere il seguente comma:


Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

MOTIVAZIONE

Il patto di stabilità ha creato notevoli difficoltà al comparto degli enti locali. Si ritiene necessario ormai un intervento strutturale per ripensare immediatamente alle modalità di apporto dei Comuni al risanamento della finanza pubblica: il metodo fino ad oggi adottato comporta sacrifici, in termini di sviluppo, insostenibili per le comunità locali; le dotazioni finanziarie assegnate al sistema-comuni devono essere disponibili per le aree cui sono assegnate, mentre ora assistiamo a paradossi contabili (avanzi non spendibili) che hanno snaturato l'azione ed il sistema amministrativo dei Comuni.

Il sistema è ormai maturo per l'introduzione di un dispositivo stabile di controllo dei conti che una volta posto l'obiettivo di debito e deficit per il comparto, lasci esplicitarsi pienamente l'autonomia di gestione finanziaria del Comune. Ciò significa fissare come regola che stabilisca l'equilibrio di bilancio di parte corrente e un limite all'indebitamento, in modo da consentire una equilibrata politica di investimenti.



Esclusione dalla base di calcolo delle spese per calamità naturali

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il comma: "2-quinquies - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati da calamità naturali, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per l'attuazione di ordinanze di protezione civile. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"


MOTIVAZIONE

La legge di stabilità ha modificato la base di calcolo sulla quale i comuni devono determinare il contributo per partecipare al risanamento dei conti pubblici attraverso il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Pur condividendo la scelta di aggiornare il triennio di riferimento per avvicinare la base di calcolo alla situazione reale del bilancio, la modifica apportata non tiene conto di alcuni fattori specifici, come ad esempio eventi sismici alluvioni, i quali hanno comportato un aumento notevole della spesa corrente per fronteggiare tutte le situazioni emergenziali che si sono venute a creare.

La nuova base di calcolo provoca un aumento dell'obiettivo del patto di stabilità e non è prevista alcuna esclusione delle entrate e delle spese sostenute nell'anno dal saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Al fine di non alterare l'effettivo contributo che questi Comuni possono dare al risanamento dei conti pubblici si chiede di escludere dalla base di calcolo le spese di parte corrente sostenute nel triennio 2009-2011 dai Comuni per renderla coerente con le reali grandezze di bilancio non alterate da eventi imprevedibili.



Esclusione dalla base di calcolo delle spese del terremoto Abruzzo

ARTICOLO 14 (Patto di stabilità interno degli enti locali)

All'articolo 14 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il comma: "2-quinquies - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"


MOTIVAZIONE

La legge di stabilità ha modificato la base di calcolo sulla quale i comuni devono determinare il contributo per partecipare al risanamento dei conti pubblici attraverso il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Pur condividendo la scelta di aggiornare il triennio di riferimento per avvicinare la base di calcolo alla situazione reale del bilancio, la modifica apportata non tiene conto di alcuni fattori specifici, in particolare nel 2009 l'Abruzzo è stato interessato da un importante evento sismico che ha comportato un aumento notevole della spesa corrente per fronteggiare tutte le situazioni emergenziali che si sono venute a creare.

La nuova base di calcolo provoca un aumento dell'obiettivo del patto di stabilità che non può essere in alcun modo compensato dalla successiva esclusione delle entrate e delle spese sostenute nell'anno dal saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

Al fine di non alterare l'effettivo contributo che questi Comuni possono dare al risanamento dei conti pubblici si chiede di escludere dalla base di calcolo le spese di parte corrente sostenute nel triennio 2009-2011 dai Comuni per renderla coerente con le reali grandezze di bilancio non alterate da eventi imprevedibili.



Applicazioni delle sanzioni per sentenze passate in giudicato

**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

All'articolo 14 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“26-bis. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

MOTIVAZIONE

Alcuni comuni sono condannati a pagare somme derivanti da sentenze. Tali importi non consentono agli enti di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità con la conseguente applicazione delle sanzioni, che in alcuni casi possono mettere in serio rischio le attività del Comune.

Al fine di evitare tale situazione si chiede nel caso in cui tali somme comportino lo sfioramento del patto di stabilità interno di non applicare le sanzioni per il mancato rispetto.



Proposta di modifica al patto di stabilità per enti capofila

**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

All'articolo 14 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

“2.bis - Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189”

MOTIVAZIONE

Per determinare gli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti locali devono fare riferimento alla spesa media corrente registrata nel triennio 2009-2011.

Il considerare la spesa corrente nel suo complesso senza tener conto di alcune specificità ha creato e crea delle situazioni paradossali, nello specifico per gli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata. Infatti questi enti, non potendo escludere le spese sostenute dall'ente capofila per la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, hanno un obiettivo di patto di stabilità che non tiene conto della vera spesa sostenuta dall'ente per amministrare le sue sole funzioni.

Con l'emendamento proposto si intende commisurare l'obiettivo di patto con le spese che l'ente effettivamente sostiene per i propri cittadini e non per conto di altri comuni.



**Eliminazione della sanzione sull'indennità di funzione in caso di violazione le
Patto di Stabilità**

**ARTICOLO 14
(Patto di stabilità interno degli enti locali)**

All'articolo 14 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

“All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 comma 26 il punto e) è abrogato.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento propone di eliminare, tra le sanzioni che si attivano in caso di violazione del Patto di Stabilità, quella che prevede nell'anno successivo all'inadempienza al Patto di stabilità la rideterminazione dell'indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Tale sanzione ricade infatti sulle retribuzioni degli amministratori, mentre si ritiene che l'ambito sanzionatorio debba essere circoscritto alla gestione finanziaria dell'ente locale.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 1, al primo periodo, le parole "della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "del presente articolo".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a correggere un errore di drafting che richiama l'applicazione delle disposizioni contenute in tutto il provvedimento ai soggetti previsti anzichè, come invece corretto, quelle dello specifico articolato in questione.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l’incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione.”

MOTIVAZIONE

Il comma 19 modifica l’articolo 114 c. 5 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i. eliminando alcuni soggetti esclusi, che invece è assolutamente necessario che restino tali.

Si evidenzia che il favor verso i succitati soggetti è stato tra l’altro recentemente esteso con una norma contenuta nell’articolo 4 comma 12 nel dl 101/2013, che sta completando l’iter di conversione in legge.

L’emendamento prevede quindi l’inserimento di una disposizione che permetta comunque la salvaguardia di servizi e soggetti specifici, identificati e particolari, ripristinando quanto precedentemente contemplato.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 9, le parole da "e agli enti partecipanti", fino a fine periodo, sono abrogate.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è assolutamente necessario in quanto non è possibile pensare di penalizzare gli enti territoriali rispetto a precetti specifici, imposti a soggetti giuridici distinti, laddove la norma prevede tra già, tra l'altro, puntuali sanzioni per le aziende interessate, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Il comma 10 è abrogato.

MOTIVAZIONE

Assolutamente improponibile una penalizzazione degli obiettivi di patto per gli enti locali partecipanti al capitale dei soggetti che non rispettano i vincoli stabiliti. Ciò determinerebbe un doppio livello sanzionatorio per il medesimo ente locale.

Tale situazione porterebbe poi in alcuni frangenti, di fatto, al blocco degli investimenti anche laddove il comune abbia compiuto sforzi notevoli per non sfiorare gli obiettivi del PSI. Senza lo stralcio proposto si avrebbero conseguenze negative per l'intera economia locale e per i servizi ai cittadini.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 13, al secondo periodo, la parola "partecipanti" è sostituita dalla parola "partecipati".

MOTIVAZIONE

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti per due esercizi consecutivi, il danno erariale, anche a fine della necessaria responsabilizzazione, va imputato agli amministratori degli enti partecipati e non a quelli pubblici soci. In tal modo l'amministratore del soggetto partecipato sarà sicuramente impegnato a perseguire una corretta gestione aziendale.




Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 14, le parole "alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti che segnalano" sono sostituite dalle seguenti parole: "segnalando".

MOTIVAZIONE

E' opportuno che la relazione dei revisori dei conti, rispetto al mancato raggiungimento degli obiettivi di saldo proposti dalla nuova norma, sia trasmessa ai competenti enti soci prima che alla corte dei conti. In tal modo si attiveranno gli idonei meccanismi interni, stante la vigilanza assegnata, agendo sui soggetti interessati dalle disposizioni, ciò a monte dei rilievi della magistratura contabile, nell'ambito dell'azione amministrativa.




Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 16, il termine "2017" è sostituito con "2018" nonché le parole "entro il 30 settembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre 2014".

MOTIVAZIONE

E' necessario che il piano di rientro trovi un'attuazione graduale, prevedendo una annualità aggiuntiva rispetto a quanto attualmente contenuto nella norma. Conseguentemente è opportuno specificare che lo stesso piano di rientro sia proposto al MEF, entro la fine dell'anno 2014 e non a settembre 2014.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

“e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero””.

MOTIVAZIONE

L'emendamento ha la finalità di restringere il campo di applicazione della norma alle società totalmente o maggioritariamente pubbliche che producono beni e servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni e di salvaguardare, così, le prerogative delle società in house che gestiscono servizi di interesse generale che, pur avendo nella compagine sociale la pubblica amministrazione, godono dell'autonomia propria dei soggetti di diritto privato.

Anche nel diritto comunitario, infatti, le società affidatarie in house soggiacciono alla medesima disciplina prevista per quelle che hanno ottenuto l'affidamento in seguito ad una gara, proprio a causa delle stringenti condizioni che rendono possibile tale tipologia di affidamento.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

All'articolo 15, il comma 19 è soppresso.

MOTIVAZIONE

L'emendamento si rende indispensabile in quanto la prevista riformulazione del comma 5 bis dell'art. 114 del dlgs n. 267/2000 compromette la funzionalità degli Enti che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie mediante le Aziende speciali o le istituzioni. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Il comma 20 è abrogato.

In alternativa

Alla fine del comma 20, le parole da "è fatto divieto", fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "gli emolumenti dei relativi consigli di amministrazione sono ridotti del 20%. Il periodo indicato alle lettere b) e c) del succitato articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 s.m.i. si riferisce a quello stabilito dalla lettera a) della medesima disposizione".

MOTIVAZIONE

L'emendamento abrogativo è assolutamente necessario in quanto, pur a fronte della, più volte, evidenziata complessità attuativa delle norme di cui all'articolo 14 c. 32 del dl 78/2010 s.m.i. nonché dei controversi pareri delle diverse sezioni della Corte dei conti rispetto ai soggetti da dismettere o liquidare, la disposizione della legge di stabilità interviene con una misura eccessivamente drastica e penalizzante che colpisce indistintamente tutti gli amministratori.

In alternativa si propone un ridimensionamento della penalizzazione, prevedendo un taglio del 20% delle indennità ricevute dai CdA. Si chiarisce infine che il periodo di riferimento, per l'applicazione della deroga prevista dal dl 78/2010 s.m.i. è univocamente stabilito nel triennio 2010-2012 e non può essere esteso oltre tali termini. Un'interpretazione differente discriminerebbe infatti le amministrazioni che hanno investito, penalizzando le società che pur registrando bilanci in ordine nel triennio considerato, hanno ricevuto ripiani di perdite in periodi precedenti a quello succitato.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“... All’articolo 6 comma 2 del dl 78/2010, a fine comma è inserito il seguente periodo: “ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali c.d. multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50% del totale del valore della produzione.”

MOTIVAZIONE

Le aziende speciali che gestiscono le farmacie in via esclusiva o in via prevalente, le c.d. pluriservizi, di norma finanziano parte o tutta la loro attività con gli utili derivanti da tale gestione, ricevendo per gli eventuali ulteriori servizi, esclusivamente corrispettivi regolati dai relativi contratti di servizio. Tali enti pertanto non ricevono alcun contributo o trasferimento a titolo di copertura di costi sociali, anzi contribuiscono a limitare i costi di erogazione dei servizi per l’amministrazione, consentendo anche il recupero degli utili. Stante la specificità settoriale è pertanto necessario prevedere che tali soggetti siano esclusi dal succitato divieto e quelli pluriservizi lo siano se l’incidenza dei ricavi farmaceutici supera il 50% dei ricavi totali.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...All’articolo 4, al comma 1 del decreto legge 95/2012, convertito in legge 135/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “da prestazione di servizi” inserire le seguenti parole: “affidati senza gara”;*
- b) sostituire le parole “di pubbliche amministrazioni” con le seguenti: “delle pubbliche amministrazioni controllanti”;*
- c) dopo la parola “superiori al 90 per cento” inserire le seguenti parole: “che non rispettano i requisiti comunitari per tale affidamento diretto”;*

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto a chiarire che le disposizioni ed il nuovo regime restrittivo per le società pubbliche trovano applicazione nei confronti dei soggetti che gestiscono gli specifici servizi previsti dalla norma, senza aver espletato alcuna procedura competitiva e che non risultano in linea con i principi comunitari in materia di in house providing. Ciò è necessario al fine di chiarire e rendere coerenti i controversi aspetti applicativi dell’articolato - che neppure la giurisprudenza è riuscita a rendere univoci - all’orientamento espresso da alcune sezioni regionali della Corte dei conti.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...Al comma 3 dell’articolo 4 del dl 95/2012 s.m.i., al primo periodo, dopo le parole “decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” sono inserite le seguenti parole: “alle società costituite ai sensi dell’articolo 13 del dl 223/2006, convertito in legge 248/2006 s.m.i., a capitale totalmente pubblico che rispettano i requisiti comunitari dell’in house providing”.

MOTIVAZIONE

La proposta è necessaria per rendere coerenti e coordinate le due differenti disposizioni che colpiscono i medesimi soggetti in maniera controversa.

Il c.d. decreto Bersani infatti consente l’affidamento di servizi strumentali degli enti locali a società in house providing che hanno oggetto sociale esclusivo ed operano solamente con le amministrazioni socie (quindi non sul mercato). Ciò è messo in dubbio dall’articolo 4 della spending review in quanto la sua formulazione attuale, con tra l’altro un contrasto tra i commi 1, 2 ed 8 (quest’ultimo consente l’affidamento in house a partire dal 1 gennaio 2014), non è correlata alla richiamata normativa speciale.

Alla luce di ciò nonché della recente giurisprudenza in materia, è assolutamente necessaria l’integrazione proposta che chiarisce e salvaguarda le società strumentali di cui all’articolo 13 del c.d. decreto Bersani.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...Al comma 3-sexies dell’articolo 4 del dl 95/2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, le parole “novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti parole: “il 30 giugno 2014”;*
- b) al secondo periodo, la parola “esclusivamente” è sostituita con la seguente “prioritariamente” nonché le parole “all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 49 bis del Decreto legge 21/06/2013 n. 69, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”*
- c) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione.”*

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto a ripristinare la prevista originaria deroga, che solo alcuni enti hanno potuto attivare ma che, di fatto, ha visto mancare gli elementi essenziali per poter essere correttamente esercitata, ivi incluso il precedente Commissario straordinario.

Alla luce dell’avvenuta nomina del nuovo Commissario alla spesa, previsto dall’articolo 49 bis del c.d. decreto del fare, è necessario riaprire i termini per l’applicazione della succitata deroga, permettendo così agli enti locali di razionalizzare le proprie partecipazioni societarie attraverso tale specifico strumento legislativo, in deroga alle previsioni di dismissione coatta.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...All’articolo 9 del dl 95/2012 s.m.i., al comma 6, le parole “funzioni fondamentali e” sono soppresse nonché, a fine comma è aggiunto il seguente periodo: “E’ sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1 bis e di organismi privi di personalità giuridica””.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto a rendere applicabile la disposizione di cui alla Spending review senza paralizzare la fornitura e l’erogazione di servizi a cittadini e pubblica amministrazione.

E’ opportuno chiarire, onde dissipare qualsiasi interpretazione fuorviante anche rispetto ai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2013, che le disposizioni dell’articolo 9 non trovino applicazione aziende speciali di gestione delle farmacie e di altri servizi identificati nella lex specialis di riferimento.




Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20, è inserito il seguente periodo:

".....Il termine di cui all'articolo 14 comma 32 del dl 78/2010 s.m.i., secondo periodo prima alinea, è sostituito del seguente: "31 dicembre 2014" ed il termine di cui alla seconda alinea è sostituito dal seguente: "31 luglio 2015".

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a prevedere, stante il quadro confuso e la mancanza di un orientamento prevalente, una proroga per la dismissione delle società partecipate dai comuni minori.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...All’articolo 11 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, al comma 10, il secondo periodo è abrogato.”

MOTIVAZIONE

La modifica è necessaria in quanto la formulazione della norma ha destato interpretazioni difformi sulla possibilità di gestione delle sedi farmaceutiche comunali ottenute in prelazione.

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha chiarito che le modalità di gestione previste all’articolo 9 della legge 457/68 non sono esclusive, ma vanno sicuramente ampliate con le previsioni comunitarie in materia, dalle quali non deriva comunque la cessione di titolarità/autorizzazione, che resta in capo al Comune.

L’emendamento evita quindi possibili contenziosi strumentali che danneggerebbero la concorrenza e l’autonomia comunale in materia, creando disservizi per i cittadini.



Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.226 del 12 novembre 2011.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è volto a proporre una possibile soluzione alla spinosa problematica che limita fortemente l'avvio delle procedure di valutazione delle reti nonché la predisposizione dei piani di sviluppo da porre a gara, per i quali servono sicuramente esperti e tecnici qualificati con conseguente impegno di risorse.

Molte amministrazioni non possono infatti impegnare risorse in bilancio per coprire le spese di gara, in quanto ciò comporterebbe il mancato rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno.

E' pertanto assolutamente necessario prevedere un meccanismo, senza oneri per Comuni e utenti, che renda possibile mettere a disposizione della Stazione Appaltante, da subito, i corrispettivi una tantum previsti dalla normativa e stabiliti dall'Autorità.

Tale anticipazione da parte del gestore uscente sarebbe poi corrisposta allo stesso dal subentrante all'atto di aggiudicazione. A tal fine, per la riuscita dell'azione è opportuno prevedere il coinvolgimento di alcuni soggetti istituzionali quali finanziatori.




Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...Alle somme di cui all’articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 è aggiunta la relativa quota di ammortamento annuale che l’Autorità riconosce ai fini tariffari.”

MOTIVAZIONE

E’ necessario che per gli enti proprietari delle reti di distribuzione del gas, il gestore riconosca non solo la remunerazione del relativo capitale investito netto ma anche la relativa quota di ammortamento annuale, che l’Autorità riconosce ai fini tariffari.



Articolo 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...Le somme di cui all’articolo 8 comma 4 e conseguentemente all’articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10%.”

MOTIVAZIONE

Gli oneri da riconoscere ai Comuni a seguito della gara unica per ATEM, sono assolutamente esigui ed inferiori a quelli che l’amministrazione spunterebbe dal mercato se non vi fosse un tetto imposto per legge allo stesso.

In merito a ciò quello specifico, relativo alla condizione di monopolio ed esclusività nell’ambito, è quanto mai modesto. Considerando che tali risorse, da utilizzare per garantire servizi ai cittadini anche e soprattutto alle fasce deboli, sono assolutamente essenziali per le amministrazioni, ma risultano fortemente limitate, è necessario prevedere un incremento del cap imposto dalla norma.

La misura proposta è comunque di molto inferiore al limite di VRD che la stessa Autorità, in sede giurisprudenziale, indicava potersi richiedere ai gestori e non ha ripercussioni sul sistema poichè offerta del gestore in sede di gara ed ampiamente sostenibile.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“...In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 25% della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali.”

MOTIVAZIONE

Tale esigenza si coniuga con un significativa consistenza economica dell’affidamento del servizio di concessione della distribuzione del gas naturale, derivante dall’esclusiva sulla gestione dell’ambito di cui il concessionario beneficia nonché dalla regolazione delle gare come prevista dalla nuova normativa. Inoltre l’emendamento consente di reperire risorse per gli enti locali - a fronte di una scarsa consistenza degli oneri di gara - da impegnare nel proprio bilancio per soddisfare i bisogni della comunità di riferimento e garantire la fornitura di servizi come regolamentati.



Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“Al comma 21, dell’articolo 34 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, il termine “31 dicembre 2013” è sostituito dal seguente: “31 dicembre 2014”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è assolutamente necessario al fine di non interrompere o di rendere inefficaci le procedure di gara già avviate dalle diverse Autorità d'Ambito di gestione dei rifiuti. Se il termine in questione non venisse prorogato ci sarebbero interpretazioni difformi sull'obbligatorietà dei singoli enti locali di adeguare comunque gli affidamenti difformi, generando diffusi contenziosi giuridici.



Art. 16
(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

All'articolo 16, dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente comma:

"2 bis. All'art. 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, il termine di cui all'art. 31 ter, lettera b), è differito al 1° gennaio 2015."

IN SUBORDINE

2 bis. All'art. 19, comma 1, lettera e) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, la lettera b) è sostituita dalle seguenti lettere:

"b) entro il 1° aprile 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;

c) entro il 1° gennaio 2015, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28."

MOTIVAZIONE

In considerazione delle difficoltà ancora in essere rispetto alla stessa interpretazione delle funzioni fondamentali da associare e dei servizi connessi, delle attuali incertezze del quadro normativo, nonché in vista dei numerosi rinnovi amministrativi previsti per il 2014, si ritiene opportuna una diversa graduazione dei termini stabiliti per il completamento dell'obbligo delle gestioni associate.



Derivati

ARTICOLO 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza locale degli enti territoriali)

All'articolo 16, comma 2, lettera d) sono aggiunti i seguenti:

“4bis. L'attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.”

“4ter. Nei casi previsti dai commi 3bis, lettera a) e c), 3ter e 3quater, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.”


“4quater. Nei casi previsti dai commi 3bis, 3ter e 3quater, l'assenza del prospetto informativo di cui al comma 4bis determina la nullità del contratto.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento prevede, in tutti i casi in cui la nuova normativa consente la stipula, modifica o estinzione di un contratto derivato, che questa sia accompagnata da un prospetto informativo che permetta al contraente pubblico di conoscere esattamente il valore del prodotto acquistato o degli elementi del contratto oggetto della negoziazione.

Il prospetto deve essere reso nei termini previsti dalla metodologia CONSOB adottata per le polizze unit-linked e richiamata dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Milano con riferimento al caso derivati del Comune di Milano.

Infine, l'emendamento prevede che tale informativa sia resa anche come elemento di valutazione all'origine, nei casi in cui si tratti di estinzione o rinegoziazione, in modo da tenere conto di eventuali costi che l'ente abbia già sopportato e che devono essere quindi tenuti in considerazione in sede di chiusura o revisione del contratto.



Modifiche alla disciplina TRISE, Tari e Tasi.

Flessibilità dei criteri di graduazione delle tariffe TARI

ARTICOLO 20

(componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

All'articolo 20, comma 12, aggiungere alla fine del comma 12 il seguente periodo:
"Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato DPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 %. Il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1."

MOTIVAZIONE

Le modalità alternative all'applicazione dei criteri del DPR 158 del 1999 nella graduazione tariffaria della TARI, opportunamente previste dall'attuale formulazione del comma 12, presuppongono tuttavia un'autonoma capacità del Comune di valutare le produzioni di rifiuti medie di ciascuna categoria di utenza. In assenza di studi locali affidabili sulla produzione di rifiuti, l'adozione di tali modalità si presta a contestazioni di legittimità.

Appare quindi necessario fornire uno strumento attuativo basato sui criteri dello stesso DPR 158, e in particolare sugli intervalli dei coefficienti utilizzabili per la determinazione del prelievo sulle diverse categorie e numerosità familiari, che con questa proposta vengono ampliati al fine di assicurare una effettiva maggiore flessibilità all'avvio della TARI, evitando gli eccessivi aumenti del prelievo che possono colpire alcune attività economiche, oltre che le famiglie numerose.

In attesa di un aggiornamento del regolamento statale, è necessario consentire ai Comuni di mantenere il prelievo sulle diverse categorie domestiche e non domestiche non troppo distante dal prelievo operato in base ai precedenti regimi.

La modifica proposta prospetta infatti una revisione dei parametri di produzione dei rifiuti previsti dal D.P.R. 158/1999 che risalgono a risale a oltre 15 anni fa e pertanto non tengono conto delle modifiche intervenute nei consumi, e quindi nella produzione dei rifiuti, e nelle tecniche di raccolta, smaltimento e recupero, compreso l'aumento della raccolta differenziata.



Abolizione dell'obbligatorietà delle agevolazioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

ARTICOLO 20

(componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

All'articolo 20, il comma 17 è abolito.

MOTIVAZIONE

L'agevolazione è incongrua in quanto la raccolta differenziata è in generale estensione e tende a coinvolgere tutte le utenze domestiche. Peraltro, i Comuni possono comunque istituire agevolazioni specifiche, ad esempio in caso di avvio di nuovi sistemi di differenziazione.



Abolizione o diversa formulazione dell'obbligatorio scomputo della quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

ARTICOLO 20

(componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

All'articolo 20, il comma 20 è abolito.

MOTIVAZIONE

L'agevolazione è di difficile applicazione in quanto necessita di calcolare il rapporto tra rifiuti assimilati avviati al recupero e totale dei rifiuti per i quali il soggetto è obbligato al pagamento. Inoltre contraddice la nozione di "assimilazione" che consiste nel considerare, attraverso il regolamento comunale, certi tipi di rifiuti industriali o artigianali uguali ai rifiuti urbani e quindi non esclusi dal prelievo, nozione di cui si attende la revisione in attuazione dell'articolo 195 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

In alternativa:

All'articolo 20, comma 20, aggiungere il seguente periodo:

"Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari, assicurando in ogni caso la partecipazione al costo del servizio in misura non inferiore al quaranta per cento della tariffa applicabile."



Esplicitazione dell'applicabilità del tributo provinciale alla TARI corrispettiva.

ARTICOLO 20

(componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

All'articolo 20, comma 25, sono aggiunte alla fine le seguenti parole:
"o della tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 26 e 27."

MOTIVAZIONE

L'attuale formulazione del comma 25 non esplicita l'applicabilità del tributo provinciale ambientale anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 27, come è invece naturale prevedere.



Responsabilità del pagamento TASI in capo al possessore.

ARTICOLO 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

All'articolo 21, comma 9, il secondo e il terzo periodo sono così sostituiti:

“L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta.

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta a semplificare gli adempimenti e a limitare la platea di soggetti materialmente tenuti al pagamento, evitando la proliferazione di versamenti di entità minima, che costituirebbero una fonte di erosione del gettito e di aggravamento delle attività di controllo.



Modifiche al contenuto essenziale del regolamento TRISE.

**ARTICOLO 22
(Disciplina generale TRISE)**

All'articolo 22, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), numero 4), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possono tenere conto";
alla lettera b), numero 1), le parole "tengano conto" sono sostituite da "possono tenere conto";

MOTIVAZIONE

La modifica esplicita la facoltatività dell'applicazione dell'ISEE in ambedue le componenti del TRISE, nell'ambito dell'applicazione comunque facoltativa di agevolazioni di carattere sociale.



Individuazione dei servizi indivisibili TASI

ARTICOLO 22 (Disciplina generale TRISE)

All'articolo 22 al comma 1 lett b) il numero 2) è abrogato.
Conseguentemente all'articolo 22 al comma 2 le parole da "in conformità" fino a "del comma 1 e" sono sostituite con "che".

MOTIVAZIONE

Il nuovo tributo TRISE si articola in due componenti, la TARI, che è finalizzata alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, e la TASI, che è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni in modo relativamente indifferenziato e quindi più simile ad un'imposta.

La legge di stabilità indica che con regolamento i comuni devono determinare, per quanto attiene alla TASI, la disciplina concernente:

- *La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì delle capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE*
- *L'individuazione di servizi indivisibili e l'individuazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

Viene inoltre proposta l'abolizione dell'obbligo di individuazione analitica dei servizi indivisibili e dei relativi costi. La componente Tasi ha, infatti, le caratteristiche di un'imposta e l'enumerazione dei servizi di riferimento costituisce una complicazione operativa fonte di possibili confusioni informative nei confronti del contribuente e della collettività amministrata. L'analisi dei costi dei servizi trova posto nei documenti di bilancio, con la dovuta maggiore articolazione informativa.



ARTICOLO 22 **(Disciplina generale TRISE)**

Dichiarazione TRISE

Al comma 3 aggiungere il periodo:

“Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 5 e 6.”

Versamento TRISE

Al Comma 7 gli ultimi tre periodi, dalle parole “Il versamento è effettuato” alla fine del comma, sono così sostituiti:

“Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.”

Ulteriori modalità di pagamento e invio modelli

Al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono” sono sostituite dalle parole: “previo accordo sancito nella Conferenza Stato-città autonomie locali, possono essere”;
- b) la parola “prevedendo” è sostituita dalla parola “facilitando”;
- c) dopo le parole “da parte degli enti impositori” aggiungere le parole “, con particolare riferimento alla TARI”;
- d) le parole da “che i contribuenti versino” a “componenti del TRISE” sono abolite;

MOTIVAZIONE

Nel disegno del nuovo Trise, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (art. 20) e TASI (art. 21), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dall’articolo 22.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l’aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

Le modifiche proposte riguardano

- *l’autonoma regolamentazione delle dichiarazioni e dei versamenti del tributo, anche con modalità differenziate tra le due componenti;*
- *l’abolizione della attuale previsione di ulteriore regolazione ministeriale dei pagamenti, con contestuale abolizione dell’ipotesi di obbligatorietà dell’invio di modelli precompilati. Tale ipotesi è inapplicabile all’intero TRISE (come attualmente previsto), mentre è quella già costantemente praticata dalla grande maggioranza dei Comuni con riferimento alla componente rifiuti;*
- *Viene pertanto resa facoltativa e correlata ad un accordo con i Comuni presso la Conferenza Stato-città l’ipotesi di ulteriore regolamentazione dei pagamenti, che dovrebbe limitarsi a facilitare la precompilazione dei modelli con riferimento alla TARI.*



Gestione del TRISE.

ARTICOLO 22 (Disciplina generale TRISE)

Il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-bis. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-quater, ultimo periodo, dell'articolo 5 del dl n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI»

MOTIVAZIONE

Nel disegno del nuovo Trise, il ddl Stabilità 2014 separa in modo molto netto la disciplina delle due componenti TARI (art. 20) e TASI (art. 21), ma mantiene sostanzialmente unitarie le forme di gestione, regolate dall'articolo 22.

Questa formale unitarietà si scontra con le differenze nelle basi imponibili e nelle modalità di calcolo degli importi dovuti, oltre che con l'aspirazione di molti dei soggetti coinvolti (parte dei Comuni, aziende di gestione dei rifiuti, Min. Ambiente, ecc.) a mantenere ben separati gli oneri da prelievo sui rifiuti rispetto a quelli da prelievo sui servizi indivisibili.

In particolare, l'attuale tenore dei commi dal 7 al 10 dell'art. 22 rappresenta una gestione integrata Tari-Tasi, pur con evidenti incongruenze dovute alle differenze tra le due componenti, che si accentuano ulteriormente quando la Tari è sostituita dalla tariffa corrispettiva.

L'attuale comma 10 dell'articolo 22 permette una deroga per il solo anno 2014 (mutuata dall'analoga norma Tares) alle ordinarie modalità di gestione, che consente di mantenere l'accertamento e la riscossione dell'intero TRISE in capo alle aziende già affidatarie dei medesimi servizi con riferimento a Tares al 31 dicembre 2013. Si tratta in sostanza delle aziende di gestione delle entrate comunali (privati iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, gruppo Equitalia, aziende in house dedicate) o delle aziende di gestione del servizio rifiuti.

Tralasciando la complicazione derivante dal nuovo comma 4-quater, art. 5, dl 102 (che introduce la possibilità che il Comune scelga di mantenersi in regime Tarsu ancora per il 2013), la norma proposta assicura una precaria continuità ai servizi di gestione/riscossione della componente rifiuti (che viene opportunamente scorporata ai fini della deroga), con particolare riguardo ai casi in cui tali servizi venivano resi dall'azienda preposta ai rifiuti.

La modifica proposta consente di continuare ad avvalersi delle aziende preposte al servizio rifiuti, presso le quali nel caso di adozione della Tia sono stati negli anni costituiti rilevanti apparati tecnico-professionali per la gestione dell'entrata, nonché di proseguire negli affidamenti in essere con riferimento al prelievo sui rifiuti fino alla naturale scadenza dei contratti.



Disciplina IMU

ARTICOLO 23 (Disposizioni in materia di IMU) Immobili merce esenti per tre anni

Al comma 1, dopo la lett. c), inserire la seguente lett. d)

“d) All’articolo 13, comma 9-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: “L’esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati.”

MOTIVAZIONE

Appare opportuno ripristinare, anche ai fini dell’esenzione obbligatoria dei fabbricati invenduti delle aziende edilizie, il limite di tre anni dall’avvenuta costruzione, oltre i quali l’esenzione non è più applicabile, limite già considerato (ai fini dell’agevolazione facoltativa comunale) dal comma 9-bis del dl 201 del 2011, nella versione previgente alla sostituzione operata con il comma 2, qui oggetto di proposta di integrazione.

Appare infatti irragionevole che l’esenzione possa applicarsi indefinitamente, atteso che la tassazione patrimoniale immobiliare svolge anche un ruolo di impulso ad un utilizzo efficiente dei patrimoni immobiliari. Tale ruolo è in questo periodo indebolito dalla perdurante crisi economica. Nella prospettiva di una ripresa, l’attuale formulazione della norma di esenzione non concorre a stimolare la moderazione dei prezzi di offerta e la stessa dinamica del mercato.



ARTICOLO 23
(Disposizioni in materia di IMU)

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti
Facoltà ISEE per equiparazione abitazioni in comodato

Al comma 1, lett. b), punto 3) le parole da “prevedendo che l’agevolazione” fino a “15.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “applicando eventuali limitazioni all’agevolazione in questione relative al valore catastale dell’abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).”

MOTIVAZIONE

Tra i criteri e le modalità per l’applicazione da parte dei Comuni, dell’agevolazione riguardante l’equiparazione all’abitazione principale degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, figura nel nuovo testo approvato dalla Camera dei Deputati, il riferimento al limite dell’ISEE, che sembrerebbe obbligatorio.

Tale previsione è incongrua e inutilmente lesiva dell’autonomia tributaria dei comuni che si identifica anche nella libertà di decidere eventuali agevolazioni ed esenzioni dai tributi, attraverso lo strumento del regolamento comunale. Si propone pertanto l’emendamento in parola, che rende facoltativo il riferimento all’ISEE.



ARTICOLO 23
(Disposizioni in materia di IMU)
Irretroattività riconoscimento ruralità dei fabbricati

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

9. L'articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

5-ter. "Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-bis dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda."

MOTIVAZIONE

Nel rispetto dei principi di efficacia della legge nel tempo, dettati dall'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché dall'art. 3 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), al fine di assicurare l'applicazione della legge nel rispetto della parità di trattamento dei contribuenti, si rende necessario dare soluzione ai dubbi interpretativi relativi agli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale volte al riconoscimento della ruralità, secondo la procedura disposta dal comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, procedura successivamente integrata dal comma 14-bis, articolo 13, del dl 201 del 2011.

Il riconoscimento retroattivo quinquennale inserito nel corso della conversione in legge del dl 102, con l'attuale comma 5-ter, non solo appare incongruo sotto il profilo dell'ordinamento giuridico-fiscale, ma costituisce un'ingente perdita di gettito per i Comuni - in particolare quelli a vocazione agricola - che non viene compensata da alcuna assegnazione di risorse statali, in violazione di principi consolidati di corretta gestione della fiscalità locale.



Articolo 23
Variazione del bilancio in conseguenza di variazioni delle aliquote e detrazioni fiscali

Aggiungere il seguente comma

Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "e le aliquote" sono sostituite dalle parole ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso."

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

MOTIVAZIONE

Secondo alcune interpretazioni della magistratura contabile, la variazione della disciplina dei tributi comporta in ogni caso la ripetizione delle complesse procedure previste per l'approvazione del bilancio di previsione, anche se il bilancio stesso sia già stato deliberato. Tale interpretazione rende estremamente difficile la legittima - e in alcuni casi doverosa - variazione delle norme regolamentari di applicazione dei tributi comunali, nei casi in cui, a seguito dell'approvazione del bilancio entro i termini stabiliti (e di solito prorogati con decreto del ministro dell'Interno), intervengano fatti nuovi che incidono sulla dotazione di risorse e sulle facoltà di manovra fiscale dei Comuni.

La continua variazione delle risorse assegnate ai Comuni e delle norme che ne regolano la fiscalità, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ha determinato negli ultimi anni l'esigenza da parte di molte amministrazioni di ritornare sulle misure di aliquota e di detrazione già stabilite in sede di prima approvazione del bilancio, per operare modifiche necessarie, spesso a ridosso del termine ultimo per tali adempimenti.

Con la modifica proposta viene chiarito che nel caso di variazioni di carattere tributario - sempre da deliberarsi entro i termini previsti dalla legge - le conseguenti modifiche al bilancio possono avvenire sulla base delle procedure di variazione (art. 175, comma 8 del TUEL), che peraltro prevedono il pieno coinvolgimento del Consiglio comunale nella decisione.

Con la modifica di cui alla lettera a) viene inoltre esplicitamente esteso alle detrazioni il campo di intervento delle variazioni tributarie oggetto della norma, mentre con il comma 2, viene resa applicabile anche all'esercizio finanziario 2013 la modifica normativa proposta, così da assicurare la regolarità delle variazioni di bilancio effettuate dai Comuni successivamente alla diffusione dei dati relativi alle assegnazioni statali che - ancora nell'ultimo quadrimestre dell'anno - non è avvenuta.



Articolo 23
Modalità di regolazione delle variazioni dell'Imu standard e delle
assegnazioni statali per l'anno 2012


Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64, aggiungere il seguente comma:
4-quinquies. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

Le stime IMU determinate a maggio 2013 in molti casi si discostano in misura rilevante da quanto accertato convenzionalmente a norma del comma 12-bis, art. 13, del dl n. 201 del 2011. I comuni devono quindi rettificare gli accertamenti relativi all'annualità 2012 a titolo di Imposta municipale propria e di Fondo sperimentale di riequilibrio in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali del 1° marzo 2012, ripreso dall'articolo 9, comma 6-bis, del decreto legge 174 del 2012 e dal comma 383 della Legge di stabilità per il 2013, revisione che si sarebbe dovuta concludere entro il mese di febbraio 2013.

L'emendamento si propone di indicare le indispensabili modalità di uniforme regolazione contabile, al fine di consentire a tutti gli enti con notevoli modifiche delle assegnazioni statali o del valore dell'Imu ad aliquote di base, a suo tempo determinato dal Mef su basi previsionali, di intervenire conseguentemente sulla propria contabilità senza subire alterazioni finanziarie improprie, né scompensi sul patto di stabilità.



Articolo 23
(Disposizioni in materia di IMU)
Pagamento dell'IMU da parte degli amministratori di condominio per le parti comuni e per le multiproprietà

Aggiungere il seguente comma:

All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2012, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2012, n.214, dopo il comma 12-ter sono aggiunti i seguenti commi:

"12-quater. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-quinquies L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-quater, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale. "

MOTIVAZIONE

Nel passaggio dall'Ici all'Imu le norme sul pagamento dell'Imposta, da parte dell'amministratore di condominio per le parti comuni di proprietà e per le quote di possesso nella multiproprietà, non sono più applicabili in quanto non richiamate. Il tema non viene affrontato dalla recente circolare 3/Df del MEF.

Nella vigenza della disciplina Ici, imponeva all'amministratore di presentare, per conto dei condòmini, la dichiarazione per le parti di proprietà comune accatastate in via autonoma (come l'alloggio del portiere, l'autorimessa e la sala riunioni). Il Ministero dell'Economia, con varie circolari (tra cui la 136/98), ha poi permesso all'amministratore di effettuare il pagamento unico, estendendo di fatto i poteri concessi all'amministratore dalla norma di legge anche al versamento dell'imposta.

Per gli immobili con diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà), inoltre, l'articolo 19 della legge 388/2000 ha stabilito che l'amministratore della multiproprietà provvedesse al versamento dell'Ici essendo a tal fine autorizzato a prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio o comunione, con addebito nel rendiconto annuale.

Gli adempimenti in capo all'amministratore sono rimasti anche dopo la semplificazione prevista dall'articolo 37, comma 53, del decreto legge 223/2006 (che ha soppresso l'obbligo dichiarativo generalizzato ai fini dell'Ici), come si evince dal decreto ministeriale del 23 aprile 2008 che ha approvato l'ultimo modello di dichiarazione Ici. Nelle relative istruzioni si legge, infatti, che per le parti comuni "la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini"; invece per la multiproprietà "solo il pagamento dell'Ici va effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi".

Nell'IMU, il problema riguarda soprattutto il versamento, poiché per le dichiarazioni il decreto 30 ottobre 2012 di approvazione delle Istruzione per la dichiarazione IMU, prevede che sia nel caso di condominio, sia di multiproprietà la dichiarazione debba essere presentata dall'amministratore del condominio o della comunione. Sembra quindi opportuno assicurare con un norma di legge più esplicita ed organica l'attribuzione agli amministratori del pagamento dell'IMU, colmando la lacuna normativa emersa.



Articolo 23
(Disposizioni in materia di IMU)
Inserimento dati deliberazioni IMU sul sito Mef

Aggiungere il seguente comma:

Al comma 13-bis, articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo (da “I comuni sono, altresì,...” a “...sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).”

MOTIVAZIONE

Il comma 13-bis prevede che i comuni devono inviare in via telematica al Ministero dell’Economia e delle finanze le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione.

Il periodo che si chiede di abrogare, introdotto con il dl n. 35 del 2013, dispone che i comuni inseriscano sul sito del ministero dell’economia e delle finanze gli elementi risultanti dalle delibere secondo le indicazioni fornite dal Ministero, sentita ANCI.

Tale disposizione introduce un adempimento oneroso per il Comune e ridondante, poiché le informazioni richieste sono già contenute nei documenti pubblicati sul sito e la trasposizione in un modello uniforme, necessariamente complesso, potrebbe generare confusione per i contribuenti proprio perché lo schema potrebbe non risultare esaustivo.



Articolo 23
Interpretazione autentica del requisito di iscrizione alla previdenza agricola ai fini dell'IMU

Aggiungere il seguente comma:

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

- a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;
- b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti.

MOTIVAZIONE

Il requisito di iscrizione alla previdenza agricola viene richiesto nell'ambito della disciplina dell'IMU "sperimentale" per la fruizione di due agevolazioni di notevole rilievo:

- *l'applicazione del moltiplicatore ridotto (110 in luogo di 135) per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli (comma 5, art. 13, del d.l. 201 del 2011);*
- *la franchigia esente per i terreni agricoli di minor valore (fino a 6 mila euro) e l'abbattimento dell'imponibile per fasce (fino a 32 mila euro), di cui al comma 8-bis della norma citata.*

La norma proposta appare necessaria in considerazione della scarsa definizione dell'attuale richiamo nelle norme che regolano l'IMU, con particolare riferimento:

- *alla natura dei beneficiari che dovrebbe con maggior chiarezza essere circoscritta alle persone fisiche (già comprensive delle società di persone e delle cooperative in base a norme vigenti), come peraltro emerge dalla lettura della norma, seppur in modo non sufficientemente esplicito. La messa a punto è necessaria per evitare l'insorgere di contenzioso, nonché un indebito ampliamento delle agevolazioni;*
- *ai fondi ad uso agricolo non professionale dei pensionati dell'agricoltura, che nell'attuale quadro risulterebbero soggetti all'IMU senza alcuna agevolazione.*



Articolo 23
Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

Aggiungere il seguente comma:

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
"5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
- a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
 - b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
 - e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 - f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
 - g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

MOTIVAZIONE

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento



delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.



Altri tributi locali e norme connesse alle entrate comunali

Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Articolo 23-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno - art. 4, d.lgs. n. 23 del 2011)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1,

- i. al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;
- ii. dopo le parole "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da "Con regolamento da adottare" fino a "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

MOTIVAZIONE

Con la proposta di emendamento in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 ("Federalismo municipale") di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative che comportano forti rischi di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;



- vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);
- viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

La norma opera a decorrere dal 2013, anno di riferimento per le modifiche regolamentari che i Comuni vorranno adottare, e riprende i contenuti di una proposta di fonte governativa circolata a febbraio 2012 nel corso dell'esame parlamentare del d.l. 16.



Articolo 24
(Fondo di solidarietà comunale)
Verifica del gettito dell'imposta municipale propria anno 2013

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-bis.

1-quater. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-ter, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno.

MOTIVAZIONE

La proposta introduce anche per il 2013 un dispositivo di revisione delle stime dell'IMU standard, con particolare riferimento alla quota di gettito riconducibile ai fabbricati di categoria D, assegnata allo Stato. Tale revisione appare indispensabile per evitare che in talune situazioni (in particolare comuni di piccola dimensione demografica con basi imponibili da fabbricati D di valore rilevante) la ripartizione del gettito acquisito allo Stato sia mal dimensionata e produca risultati distorti in termini di complessiva dotazione di risorse standard (IMU ad aliquota di base più assegnazione da Fondo di solidarietà).

Con il comma 1-quater si prevede la regolazione delle eventuali variazioni in modo da evitare impatti incongrui sulla gestione contabile degli anni 2013 e 2014 per gli enti maggiormente coinvolti dalla revisione, anche ai fini dei saldi relativi al Patto di stabilità interno.

A circular stamp is located in the bottom right corner of the page. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Lofin'.

Fondo di solidarietà e fabbisogni standard

ARTICOLO 24 (Fondo di solidarietà comunale)

All'articolo 24 comma 1, capoverso comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 alla lett c) le parole “, oltre alle necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard” sono soppresse.

Al punto 5) della lettera c) le parole “La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

La nuova formulazione del comma 380 lettera c) della legge 24 dicembre 2013, n. 228, definisce i criteri con i quali deve essere distribuito il fondo di solidarietà comunale. Fra i vari criteri si stabilisce che il 10% del predetto fondo debba essere distribuito in base all'analisi dei fabbisogni standard.

Va osservato in proposito che lo stato di elaborazione dei fabbisogni standard vede la conclusione con approvazione presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per i soli servizi relativi alla Polizia municipale, mentre risultano tuttora in corso di analisi e concertazione i fabbisogni relativi agli servizi. Inoltre, i Comuni della Sardegna e della Sicilia non sono stati oggetto di rilevazione ed elaborazione.

In ogni caso le risorse del fondo servono a neutralizzare le variazioni di dotazioni fiscali derivanti dall'introduzione dell'IMU sperimentale nel 2012 e dalla ulteriore modifica dell'IMU in vigore dal 2013. Se si vogliono applicare i fabbisogni standard dopo che l'analisi complessiva è stata conclusa è necessario deliberare riguardo al fondo perequativo in termini di risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 (legge delega in materia di federalismo fiscale) e di perequazione delle capacità fiscali.

Distribuire oggi una parte delle poche risorse dei Comuni sulla base della analisi parziale dei fabbisogni standard è sbagliato in termini di rispetto dei principi dell'ordinamento in quanto viola la struttura definita dalla legge n.42 del 2009, e rischia di avere effetti insostenibili per i Comuni che potranno vedere diminuite le proprie risorse anche in maniera rilevante.

Prima di accelerare sul tema è necessario valutare lo stato della finanza locale a 4 anni dal varo della riforma sul federalismo fiscale, per comprendere con quali mezzi e modalità può essere attuata in una realtà di bilancio dei comuni radicalmente cambiata.

Con il presente emendamento si chiede di non inserire il criterio dei fabbisogni standard per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale.



EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Rimborsi quota statale IMU

Aggiungere il seguente articolo:

1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.
2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
3. Gli importi relativi all'imposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'interno della medesima annualità d'imposta sono oggetto di certificazione da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune l'importo in caso di certificazione con credito comunale.
4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è infine aggiunta la seguente lettera h-sexies): ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5. I comuni provvedono, senza applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito di errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristorno mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.
6. con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Anci, sono stabilite le modalità di regolazione delle somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni.

MOTIVAZIONE

La norma permette di risolvere il problema dei rimborsi della quota statale, già analizzati dal Ministero dell'economia, Dipartimento finanze, nella risoluzione n. 2/DF del 13 dicembre 2013.

La norma si pone due obiettivi.

Il primo è quello di sbloccare i rimborsi della quota statale, in presenza di domande che ad oggi risultano inevase, nonostante l'art. 1, comma 164 della legge n. 296/2006 preveda il rimborso entro 180 giorni.



I comuni infatti stanno ancora aspettando "le istruzioni" preannunciate nella risoluzione n. 2/DF, ad oggi non pervenute.

La norma prevede la possibilità di utilizzare il credito Imu statale, così come accertato dal provvedimento di rimborso emesso dal Comune, a compensazione degli importi dovuti ad altro titolo all'erario, mediante la procedura di cui all'art. 17, del Dlgs n. 241/1997. Nel caso di contribuente che non ha importi da versare allo Stato, viene prevista la possibilità di portare l'importo in detrazione dell'Iperf e nel caso di soggetto privo di sostituto d'imposta di accedere al rimborso diretto, recentemente disciplinato dall'art. 51-bis del Dl 69/2013.

Il secondo obiettivo è quello di regolare le compensazione tra Stato e Comune. La risoluzione n. 2/Df ha infatti autorizzato i contribuenti che avevano versato importi maggiori di IMU statale in acconto a compensarla con l'IMU dovuta al Comune in sede di saldo, e viceversa. Queste autocompensazioni all'interno della medesima annualità d'imposta si stanno riproponendo anche nel 2013, a causa delle modifiche apportate dalla legge n. 228/2012. In particolare, molti contribuente hanno versato l'Imu statale in acconto anche per le aree fabbricabili ed altri fabbricati, e in sede di saldo tali importi verranno portati in compensazione della quota comunale.

Il meccanismo ipotizzato è quello di una certificazione annuale che segua una regolarizzazione dei rapporti finanziari.

Vengono inoltre previste ai commi 5 e 6 le procedure di regolazione derivanti dall'erronea indicazione del codice comune sui modelli F24, che danno luogo a versamenti non dovuti, da riassegnare al comune effettivamente competente.



Aggiungere il seguente articolo:

Sopprimere la legge 24 aprile 1941 n. 392 recante "Trasferimento ai comuni del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari".

MOTIVAZIONE

Le spese per gli uffici giudiziari sono attualmente poste in carico ai Comuni in base alla legge 24 aprile 1941 n. 392, ovvero ad una legge pre-repubblicana. I Comuni sostengono tali spese per conto dello Stato ma il rimborso, previsto dalla legge si è progressivamente ridotto negli ultimi anni e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi. Su questo quadro incide poi la riforma della geografia giudiziaria. Si rende indispensabile riportare tali spese alla responsabilità dello Stato essendo al giustizia un servizio statale e non una competenza comunale.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be "Lofu". The stamp is a circular seal with some illegible text or a logo inside.

Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 6, comma 8, primo periodo, eliminare la parola "mostre".

In alternativa

All'articolo 6, comma 8, primo periodo, sostituire le parole " 20 per cento" con le seguenti parole "50 per cento"

MOTIVAZIONE

La norma in questione contiene la previsione che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano effettuare spese per "relazioni pubbliche, mostre, convegni, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità". Il riferimento alle "mostre" artistiche (e non a quelle di generica attività di rappresentanza), parrebbe confermato dal fatto che alla fine del comma è prevista una specifica deroga per quelle organizzate dal ministero per il beni e le attività culturali. Tutto ciò provocherà un grave danno, soprattutto per le Città d'arte, e indebolirà fortemente l'offerta culturale del sistema Paese. Tra le altre cose, dato che le mostre di un certo livello sono programmate anni prima, la norma in molti casi inciderà su contratti già in essere.



Aggiungere il seguente articolo:

Modifiche al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Al d.l. 31 maggio 2010, n. 78 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 6, sopprimere il comma 9.

In alternativa

All'articolo 6, comma 9, dopo le parole "spese per sponsorizzazioni" aggiungere le parole "per un importo superiore al 50 per cento sostenuto nel 2009".

MOTIVAZIONE

Il comma prevede che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano più effettuare "spese per sponsorizzazioni". Per "sponsorizzazioni" si dovrebbero intendere i "contributi" che i Comuni erogano a favore di associazioni e similari per l'organizzazione di eventi e per l'attuazione di progetti culturali, ma anche per interventi sul sociale, sullo sport ecc. Di fatto tale norma renderà impossibili gran parte delle politiche culturali dei Comuni (con grave danno anche per tutto il vasto mondo dell'associazionismo che vive anche di questo genere di contributi).



Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti)

1. L'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato.

ALTERNATIVAMENTE

1. All' 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, dopo le parole «*in ogni ambito territoriale ottimale*» sono inserite le parole «*, ove sia stato approvato il piano regionale di gestione dei rifiuti e i relativi piani di ambito,*»;
- b) Al comma 1-bis, ovunque ricorra la parola «*comune*» è sostituita dalle parole «*l'ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale*»;
- c) Il comma 3 è abrogato;
- d) Al comma 4 è eliminato il seguente periodo: «*nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2. 5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.*»

MOTIVAZIONE

La direttiva 2008/98/CE, stabilendo il nuovo quadro giuridico per la gestione dei rifiuti, ha introdotto previsioni volte ad accompagnare l'Unione verso una "società del riciclaggio", introducendo nuovi obiettivi: entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, carta, metalli, plastica e vetro dovrà arrivare almeno al 50% dei rifiuti urbani prodotti. Non è più coerente e sostenibile mantenere nel nuovo impianto del Codice dell'Ambiente, l'obiettivo della sola raccolta differenziata al 65%, senza certezza dell'effettivo avvio a riciclo e senza coerenza con la dotazione impiantistica. L'obiettivo di sola raccolta è, per altro, posto a carico degli Ambiti Territoriali Ottimali, ma le sanzioni in caso di inadempienza (maggiorazione tributo smaltimento discarica) sono a carico dei singoli Comuni e da queste stanno proliferando indagini della Corte dei Conti e rinvii a giudizio per gli Amministratori locali, che spesso non possono ottemperare a tale obiettivo solo per via della scarsità di dotazione impiantistica conseguente alla carenza di pianificazione da parte degli enti sovraordinati (regioni, province, ambiti territoriali e loro enti di governo). La raccolta differenziata deve essere finalizzata al riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti).

1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole « per il deposito in discarica » sono inserite le parole « e in impianti di incenerimento senza recupero energetico »
2. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono eliminate le parole « ; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province ».
3. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase « Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province » è sostituita dalla frase « Il gettito derivante dall'applicazione del tributo »

MOTIVAZIONE

Al fine di disporre di risorse indispensabili da destinare alla realizzazione di una adeguata dotazione impiantistica per la gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale, che risponda al dettato comunitario, evitando il proseguire di procedure di infrazione, si chiede di rivedere le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Anche per fini ambientali e in coerenza con gli indirizzi comunitari è innanzitutto indispensabile che tutte le addizionali per i conferimenti in discarica, siano estese allo smaltimento di rifiuti (incenerimento senza recupero energetico) e vincolate ad investimenti per la raccolta e per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti. prevedendo un obbligo di destinazione da parte delle regioni per fini ambientali e, in modo particolare, per la realizzazione di infrastrutture e servizi necessari per la corretta gestione dei rifiuti superiore all'attuale 20%.



Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche agli articoli 255, 262 e 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di abbandono di rifiuti, competenza e giurisdizione e proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)


Il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dal seguente :

1. Il comma 1 dell'articolo 255 è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 a € 1.000 ; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti non pericolosi ma ingombranti, ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 2.000 €; qualora l'abbandono o il deposito abbia ad oggetto rifiuti pericolosi (ingombranti e non), ancorché immessi nelle acque superficiali o sotterranee, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 4.000 ».
2. Al comma 1 dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1» con la frase « ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1,2 ».
3. Al comma 1 dell'articolo 263 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sostituire la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, con la frase «fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255, comma 1, in relazione al divieto di cui all'articolo 192, commi 1, 2».

MOTIVAZIONE

In sede di approvazione della manovra finanziaria si propone questa importante modifica delle disposizioni in materia di abbandono dei rifiuti e per il relativo sistema sanzionatorio, volta a ricostituire l'assetto originario delle competenze in ordine agli abbandoni dei rifiuti in linea con la direttiva europea n. 2008/98/ CE che in materia di gestione di rifiuti dispone che gli stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Infatti, con il Decreto legislativo 205/2010 dal 25 Dicembre 2010 è stato stravolto il sistema sanzionatorio previsto dal Testo unico Ambientale per il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, cambiando le regole sono state previste sanzioni pesanti e procedure meno snelle.

La prima modifica, seppur fondamentale, è di carattere meramente amministrativo; rispetto all'articolo 255, si propone introdurre una distinzione, tra le sanzioni per l'abbandono di rifiuti ingombranti e non (rispondendo al criterio di equilibrio) introducendo per le due fattispecie di illeciti sanzioni diverse, oggi di fatto sanzionate nello stesso modo con sanzioni da 300 a tremila euro P.M.R. euro 600. La modifica si propone di operare, nel caso di rifiuti non pericolosi, il giusto distinguo tra i rifiuti di modesta entità (sacchetto di immondizia) da quelli ingombranti (Divani ecc.), ritenendo quest'ultima fattispecie sicuramente di maggiore impatto e quindi da sanzionare con il pagamento di una somma di danaro di maggiore entità. Inoltre, la proposta mira a risolvere il problema relativo agli abbandoni dei rifiuti pericolosi (ingombranti e non) in quanto per tale fattispecie di illecito, a seguito della modifica dell'art 255 effettuata con il D.lgs 205/2010, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta non essendoci compatibilità con le disposizioni di cui all' art.



16 legge 689/1981) pertanto il verbale di contestazione, contenete la dicitura pagamento in misura ridotta non previsto, dovrà essere inviato all'autorità Competente ai sensi dell'art. 262, la quale, a sua volta, dovrà emanare apposito provvedimento di ingiunzione e notificarlo alla parte, questo con evidente ed inutile aggravio della procedura sia in termini di costi che di tempi.

La seconda proposta intende risolvere la "stortura" operata dalla revisione del Codice dell'Ambiente, con la quale sono state attribuite ai Comuni le competenze in materia di smaltimento illecito di imballaggi in discarica, sottraendo loro quelle relative agli abbandoni così come era stabilito dal dlgs 152/06. Si propone quindi, senza variare radicalmente il sistema in atto. E', infatti, indispensabile riattribuire ai Comuni le competenze delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 255 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente. Tale proposta consentirebbe di compensare, almeno in parte, il carico economico pendente sui Comuni a fronte dei costi da sostenere, come a seguito dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti che rimane posto in capo ai Comuni.

A circular stamp with a textured border is located in the bottom right corner. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Lofen'.

Aggiungere il seguente articolo:

(Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione di rifiuti di imballaggio)

1. All'articolo 221, comma 10, lettera b) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole «i costi» sono sostituite dalle parole «i maggiori oneri»

MOTIVAZIONE

La modifica proposta è volta ad assicurare l'effettiva copertura dei costi sostenuti dai Comuni e dalle aziende di gestione del servizio, ai fini del conferimento al sistema CONAI dei rifiuti di imballaggio presenti nei rifiuti urbani e raccolti in maniera separata.

Infatti, il funzionamento del CONAI e la possibilità di definire un Accordo con l'AnCI ai fini dell'avvio a recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio raccolti con il circuito urbano sono disciplinati dalle norme di settore che limitano la possibilità di trattativa, per le quali si riterrebbe necessaria una riforma normativa. L'art. 221, comma 10, lettera b) del dlgs 152/06 prevede che sia a carico dei produttori e utilizzatori di imballaggi il solo "corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico". La norma è stata modificata dall'articolo 2, comma 30-ter, lettera d) del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (precedentemente era prevista la copertura dei "costi"). Nel corso della presente edizione dell'Accordo si è provato a individuare una definizione condivisa fra ANCI e CONAI di "maggiori oneri", ma purtroppo senza successo.

Si segnala in questa sede al legislatore anche l'opportunità di intervenire con una riforma normativa ampia, prevedendo l'applicazione del principio comunitario del "chi inquina paga" da destinare anche al potenziamento delle reti di raccolta e di trattamento/riciclo e recupero per tutte le diverse filiere di materiali, andando verso un concetto di "consorzi di materiali" e non più solo di imballaggi. Non si comprende perché il contributo ambientale ad esempio sia applicato sugli imballaggi di plastica e non su altri beni (giocattoli, utensili, ecc.).



Nelle tabelle:

Fondo per le politiche giovanili

Alla tabella C, voce “Ministero dell’economia e delle finanze”, alla voce “Decreto legge n. 223 del 2006”, “Art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili”, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 34.000

2015: + 44.000

2016: + 44.000

MOTIVAZIONE

Nonostante l’aumento già previsto (10 mln di euro solo per il 2014), lo stanziamento complessivo del Fondo non consente nemmeno di dare continuità alle importanti iniziative attivate nelle Città negli anni precedenti. Chiediamo che il fondo venga incrementato almeno a 50 mln di euro l’anno nel triennio.

Fondo Unico per lo Spettacolo

Alla tabella C, voce “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, voce “Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo”, apportare le seguenti variazioni:

2014: + 40.000

2015: + 55.000

2016: + 55.000

MOTIVAZIONE

L’aumento già previsto (29 mln all’anno per il triennio 2014-2016) segnala un importante sforzo del Governo per sostenere il settore dello Spettacolo dal Vivo, che si aggiunge alle previsioni già contenute nel decreto “Valore Cultura” appena approvato. Tuttavia le risorse stanziare non sono ancora sufficienti a garantire ai soggetti interessati il minimo vitale (ricordiamo che il Fus è stato oggetto negli anni passati di ripetuti tagli, passando da 527 mln del 2001 ai 382 del 2013). Chiediamo dunque che l’incremento del Fondo arrivi a 450 mln di euro.



120 milioni: entrata utile ai fini del PSI

Aggiungere il seguente articolo:

(Fondo di solidarietà comunale)

1. A decorrere dall'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro.

2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.

MOTIVAZIONE

A seguito dell'analisi, in sede tecnica, del gettito IMU e delle conseguenti assegnazioni statali per l'anno 2012, anche alla luce delle imperfezioni di stima sui comuni terremotati, è stato necessario integrare il Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 di 120 milioni di euro. L'emendamento proposto intende consolidare il contributo ad integrazione del Fondo e renderlo pienamente utilizzabile ai fini del saldo utile per il rispetto del patto di stabilità interno.

Copertura

Alla copertura si provvede incrementando il programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente, da realizzare entro l'anno.



**Modifiche all'art. 204 del TUEL-
Regole particolari per l'assunzione di mutui**

Aggiungere il seguente articolo:

Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-bis, comma 1 del decreto legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata".



Art...
Interpretazione autentica definizione agevolata per i tributi locali

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.

MOTIVAZIONE

L'articolo 13 della legge n.289 del 2002 si configura come norma autorizzativa, nell'ambito della quale l'ente locale può concedere ai contribuenti la possibilità di definire transattivamente le vertenze relative ai pagamenti ancora da corrispondere, compresi quelli per cui siano state intraprese procedure di accertamento o di contenzioso. Per fare ciò l'ente locale può stabilire, tramite apposito regolamento, la riduzione dell'ammontare delle imposte e delle tasse di propria competenza e la sospensione dei procedimenti giurisdizionali in essere, nei termini fissati da ciascun Comune.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha interpretato la norma nel senso che tale possibilità è stata attribuita agli enti territoriali solo in relazione ad obblighi tributari precedenti all'entrata in vigore della citata legge 289/2002.

L'emendamento proposto intende ricondurre alla potestà regolamentare generale dei Comuni, anche la possibilità di stabilire le annualità in relazione alle quali essi possano prevedere delle riduzioni dell'ammontare di imposte e tasse di loro pertinenza, anche al fine di favorire la riduzione delle controversie e dei connessi oneri di gestione per quote spesso di lieve entità.



Art....
Interpretazione autentica diritti catastali

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

MOTIVAZIONE

Il d.l. 16 del 2012 ha riformulato gli obblighi di pagamento di diritti e tributi speciali in relazione all'acquisizione di dati e certificazioni di natura catastale ed ipotecaria, mantenendo tuttavia la gratuità per gli accessi e i certificati richiesti "presso gli uffici" dai possessori dell'immobile.

Tale disposizione è stata finora interpretata dall'Agenzia del territorio, ora accorpata nell'Agenzia delle entrate, in senso restrittivo, ritenendo cioè che la gratuità dovesse limitarsi ai casi di richieste presentate agli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Tale orientamento discrimina ingiustificatamente i cittadini che si rivolgono agli sportelli catastali gestiti dai Comuni che attuano sperimentazioni di decentramento in tale campo, causando inoltre notevoli appesantimenti procedurali per gli stessi Comuni gestori.

Peraltro, le funzioni catastali sono state inserite tra le funzioni fondamentali dei Comuni dal dl 95 del 2012 che ha integrato il comma 27, art. 14, del d.l. n. 78 del 2010.

La norma proposta mira a ripristinare la necessaria parità di trattamento con riferimento sia ai cittadini coinvolti, sia ai Comuni, che con gli sportelli decentrati catastali svolgono funzioni di erogazione del servizio il cui contenuto e natura giuridica sono identici a quelle svolte dagli uffici provinciali del Catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari.



Art...
Disponibilità delle planimetrie catastali per i comuni

Aggiungere il seguente articolo:

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

MOTIVAZIONE

La fornitura ai comuni da parte dell'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) delle planimetrie catastali degli immobili siti nei territori di competenza, varia da comune a comune sulla base di elementi non uniformi. Si ritiene pertanto necessario che la prassi della fornitura delle planimetrie vada consolidata e disciplinata in apposito decreto del direttore dell'agenzia, con l'obiettivo anche di garantire, a tutti i comuni del territorio nazionale, senza ingiustificate differenziazioni, l'accesso alle planimetrie con modalità da condividere con Anci.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official mark.

Articolo A
(Concessionari scorporati)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

MOTIVAZIONE

L'art. 3, comma 24 del Dl n. 203/2005 prevede per le società nate dallo scorporo di società concessionarie acquisite da Equitalia la possibilità di riscuotere le entrate comunali mediante la procedura di cui al RD n. 639/1910, ovvero tramite ingiunzione di pagamento. La normativa non specifica però le modalità di remunerazione del servizio e le procedure da seguire nel caso di discarico dei crediti consegnati per la riscossione. Molti Comuni hanno disciplinato il rapporto rinviando, per quanto attiene al compenso ed alle procedure di discarico, alle disposizioni del D.lgs. n. 112/1999, mentre altri Comuni, in virtù dell'obbligo di servirsi della società nata dallo scorporo, non hanno regolamentato alcunché. La norma proposta si pone l'obiettivo di chiarire che nonostante lo strumento utilizzato per la riscossione sia l'ingiunzione di pagamento, i parametri fondamentali cui riferirsi, in tema di compenso, rimborsi e procedure di discarico, siano quelli tracciati dal D.lgs. 112, anche al fine di evitare il sorgere di contenzioso.



Articolo B
(Notifica atti accertamento comunale con PEC)

Aggiungere il seguente articolo:

1. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile".

MOTIVAZIONE



La norma ripropone anche per la notifica degli atti di accertamento la procedura già prevista per la notifica della cartella di pagamento, di cui all'art. 26 del Dpr n. 602/1973 e mira, conformemente all'attuale tendenza del legislatore ad incentivare l'uso della posta certificata, a velocizzare le procedure di notifica con un notevole risparmio di risorse pubbliche.



ACC-D

P-1/cv

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 14 NOV. 2013



ROMA 14 Novembre 2013

PRINCIPALI PROPOSTE DELL'ANCI AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELL'IMU SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE PER IL 2013

1) SECONDA RATA IMU

Si ribadisce con forza la necessità di assicurare (entro un termine temporale congruo) la piena compensazione della seconda rata IMU con la copertura finanziaria delle aliquote deliberate dai Comuni nel 2013.

2) PATTO DI STABILITA'

Riconoscendo il rispetto dell'impegno da parte del Governo di allentare i vincoli del Patto di Stabilità, si chiede di rendere strutturale il contributo di 1 miliardo da assegnare integralmente ai Comuni per spesa per investimento, con una previsione triennale.

Si chiede di eliminare di conseguenza l'ulteriore manovra in termini di Patto di stabilità interno per gli anni 2016 e 2017 imposta ai Comuni per 275 milioni di euro;

Si chiede di introdurre in seguito alla modifica della base di calcolo per la determinazione degli obiettivi del Patto di stabilità, una clausola di salvaguardia in modo da ridurre gli effetti distorsivi.

Si chiede di escludere dai vincoli relativi al Patto di stabilità interno i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti, anche modificando le regole relative al cd. patto verticale incentivato.

Si chiede di eliminare le sanzioni poste a carico degli amministratori comunali in conseguenza della violazione del Patto di stabilità.

ulteriore taglio non previsto dalle norme vigenti e via via più insostenibile per un crescente numero di Comuni.

8) RISCOSSIONE TRIBUTI

Si chiede un regime stabile in materia di riscossione da parte dei Comuni, peraltro sempre di più cruciale in una fase di razionalizzazione della spesa, di riduzione delle entrate e di alleggerimento della pressione fiscale per tutti i contribuenti

9) COMUNI DI AREE TERREMOTATE

Si chiede di assicurare un'effettiva invarianza di risorse standard alle aree colpite dai terremoti (Abruzzo, Emilia-Romagna e altri eventi di impatto più limitato).

10) FEDERALISMO FISCALE

Più in generale si chiede l'apertura di un confronto per la riscrittura del sistema fiscale e il rilancio di un percorso di federalismo fiscale.



ALL. E P. A / CV

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 14 NOV. 2013



OSSERVAZIONI AL DDL AS 1120

***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato***

(legge di stabilità 2014)

Commissione Finanza e Bilancio Camera Deputati e Senato della Repubblica

Roma 28 ottobre 2013

A) PREMESSA

Il disegno di legge di stabilità rompe per la prima volta - negli ultimi anni - la consolidata tradizione di aumentare i tagli delle risorse a carico degli enti locali. Va infatti sottolineato che il quadro della finanza provinciale resta di fatto sostanzialmente inalterato, sebbene resti comunque precario per via degli interventi normativi che hanno preceduto l'attuale legge di stabilità.

Per le Province però, tale nota positiva ormai si scontra in maniera indiscutibile con la realtà della finanza provinciale - di cui nell'allegato viene data ampia rappresentazione - che, anche e soprattutto a causa della volontà degli ultimi governi di abolire/svuotare/ridimensionare questi enti, è stata in questi ultimi due anni fortemente segnata da tagli di risorse e obiettivi di patto irraggiungibili.

Già nel 2012 8 province (molte di più rispetto agli anni passati) non sono riuscite a centrare gli obiettivi, con tutte le sanzioni del caso conseguenti (ulteriore taglio di risorse, blocco di indebitamento e spese correnti); mentre la maggior parte delle Province che invece è riuscita a centrare gli obiettivi assegnati, lo ha fatto solo grazie agli spazi finanziari connessi ai patti regionali orizzontali e verticali, ovvero al patto regionale incentivato. Per gli anni a venire, a fronte della contrazione delle risorse regionali, ciò non sarà più consentito in molti territori.

Un altro importante elemento di valutazione è l'allentamento del patto di stabilità interno per gli enti locali a valere su un miliardo di euro complessivi, cui si aggiungono altri 500 milioni di euro da ripartire all'interno del sistema regioni-enti locali.

È sicuramente un segnale positivo che non può non essere colto, anche e soprattutto in considerazione del quadro di necessità che con il decreto legge n.35/13 è emerso: le regole del patto di stabilità hanno in questi anni compromesso non solo la capacità di programmazione e realizzazione degli investimenti degli enti locali, ma hanno impoverito fortemente il tessuto produttivo e le economie locali per via dei progressivi ritardi dei pagamenti dei lavori, gli appalti e le forniture realizzati per gli enti locali stessi.

Il decreto n. 35/13 ha fatto così emergere in tutta la sua gravità un problema da diversi anni denunciato ma su cui mai era stata data una risposta. Il disegno di legge di stabilità in esame ripropone la possibilità di procedere con speditezza al pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012; mentre in realtà, dando per acquisita la chiusura della partita debitoria al 31.12.2012, occorre ora garantire il pagamento dei debiti in scadenza a dicembre 2013, parimenti sottratti ad una normale programmazione di flussi finanziari sempre per via delle regole del patto di stabilità interno, e non con un allentamento generico delle maglie, ma finalizzando questi spazi ad interventi diretti su edilizia scolastica, contrasto al dissesto idrogeologico e manutenzione della rete viaria.

Si rileva comunque per la prima volta una attenzione e consapevolezza della necessità di sanare le criticità che negli ultimi anni ha fatto emergere il patto di stabilità, e su questa strada occorre riuscire ad incidere ancora di più.



La carenza più evidente però della intera legge di stabilità risulta essere quella della mancata quantificazione dei costi connessi alla riforma istituzionale che il Governo intende avviare con l'approvazione entro l'anno del AC 1542.

Infatti è necessario che i conti pubblici vengano messi in sicurezza attraverso una adeguata quantificazione degli oneri connessi allo spostamento delle funzioni amministrative dalle 100 Province alle centinaia e centinaia di Comuni ed Unioni di Comuni, nonché di una pertinente verifica della efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa che questa riforma dovrebbe – in teoria – garantire al Paese.

Le prospettive di riordino istituzionale

Non può sottacersi infatti, in questa sede, una riflessione sul disegno di legge di riordino AC 1542 su Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, provvedimento su cui il Governo ha chiesto ed ottenuto dal Parlamento la procedura d'urgenza, **poiché tale progetto di riordino non risulta affatto neutro dal punto di vista finanziario**, anche se questo aspetto non si rinvia dalla relazione tecnica che lo accompagna.

Al contrario il Governo sembra conferire un nuovo ed inedito significato al concetto di economia di scala: *"..... la costituzione di un numero maggiore di unioni di comuni e la fusione di comuni potranno comportare, nel lungo periodo, una riduzione di spesa dovuta alle economie di scala nell'erogazione di servizi....."*.

Considerando che attualmente le province sono 107 e che le unioni di comuni sono ad oggi 370 (che raggruppano 1881 degli 8100 comuni e coinvolgono 7,7 milioni di abitanti su 60 residenti nel nostro Paese), appare inverosimile che si parli di economie di scala.

Inoltre il disegno di legge mira ad escludere le unioni dei comuni dal patto di stabilità (a legge vigente le unioni dovrebbero contribuire al risanamento della finanza pubblica a partire dall'anno 2014), senza contare le diverse disposizioni attuali che continuano a stanziare milioni per incentivare le unioni di comuni.

Se dunque questo livello di governo, destinato ad assorbire gran parte delle funzioni provinciali ha bisogno di incentivi finanziari per funzionare a dovere, **perché si procede a conferire in questo ambito ulteriori funzioni, visto che già fanno fatica a svolgere le funzioni di livello comunale?**

Il disegno di legge di riordino delle province e delle città metropolitane pone dunque dei seri interrogativi sul versante della copertura (evidentemente necessaria) finanziaria di tale provvedimento.

L'UPI, come è noto, nell'esaminare un'importante funzione attualmente provinciale (edilizia scolastica), ha operato **una stima dei maggiori oneri a carico del bilancio pubblico** in caso di trasferimento di questa competenza ai comuni: considerando i maggiori costi correlati al frazionamento dei contratti di global service che interessano la manutenzione e riscaldamento degli edifici (600 milioni) nonché i costi di progettazione e collaudo delle opere sugli edifici stessi (45 milioni) per complessivi 645 milioni.



Allo stesso tempo si è operata una stima del maggior onere del trasferimento del passaggio delle funzioni – ora delegate alle Province - alle Regioni, pari a 1,4 miliardi di euro.

Infatti, fin da quando le Regioni hanno iniziato a delegare funzioni alle Province, hanno progressivamente ridotto le risorse destinate a coprire le spese per questi servizi; nonostante questi tagli le Province hanno continuato a garantire i servizi per le funzioni trasferite, con risorse inferiori ma a parità di efficienza grazie alle economie di gestione che si sono potute realizzare su funzioni collegate (ad esempio scuola-formazione-lavoro; trasporto pubblico-viabilità).

Se queste funzioni venissero riportate in capo alle Regioni, le economie di gestione salterebbero, comportando parallelamente un aumento dei costi di personale (poiché i contratti delle regioni sono mediamente più alti del 20% rispetto a quelli degli enti locali)



B) UNA SINTETICA ANALISI DEGLI ARTICOLI

- Art. 3 (Risorse per lo sviluppo)
- Art. 4 (Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)
- Art. 5 (Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

I primi tre articoli hanno l'obiettivo il rilancio per alcuni settori specifici, quali ad esempio le opere di infrastrutturazione del paese, la tutela dell'ambiente e del territorio, e lo sviluppo in generale; vengono stanziati risorse *ad hoc* su questi specifici ambiti a riprova dell'importanza che per il rilancio dell'economia del Paese rivestono questi ambiti di intervento.

Dovrebbe dunque porsi con maggior vigore una riflessione sulla possibilità di legare l'allentamento del patto di stabilità interno, come definito all'art. 15 a questi settori, prevedendo una *golden rule* su tre questioni essenziali: rete viaria, dissesto idrogeologico ed edilizia scolastica.

- Art. 10 (razionalizzazione della spesa pubblica)

Il comma 32 prevede che il nuovo Commissario straordinario per la spending review si adoperi entro il 31 luglio 2014 per adottare misure di razionalizzazione e revisione della spesa per la PA a partire dal 2015. In questo senso occorre utilizzare i fabbisogni standard per gli enti locali, secondo i dati raccolti ed elaborati da SOSE, al fine di verificare, comparto per comparto, l'efficienza e l'efficacia della spesa; ciò si rivela particolarmente indispensabile allorquando si chiede al Parlamento di operare una riforma del sistema di svolgimento delle funzioni amministrative sul territorio (cfr AC 1542) che individua, in luogo delle Province, i comuni e le unioni di comuni come nuovi centri di spesa per le nuove funzioni che verranno loro assegnate.

La materia dei commissariamenti straordinari va disciplinata nel disegno di legge di riforma AC 1542.

Il comma 41, che si ritiene assolutamente da sopprimere, ripropone nuovamente la proroga delle gestioni commissariali straordinarie delle Province al 30 giugno 2014. Nel merito occorre fare una breve cronistoria di quanto accaduto: fino ad oggi 22 Province sono state commissariate in base alle disposizioni dell'articolo 23, comma 20, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e – successivamente – dell'art.1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Su queste disposizioni è tuttavia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale del 3 luglio 2013, n. 220 che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sulle Province dell'articolo 23 del DL 201/11.

Il Governo ha cercato di sanare questa vicenda attraverso l'articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, con una disposizione che presentava ancora vizi di costituzionalità, sia per il suo inserimento in un decreto legge con oggetti disomogenei, sia per la lesione sostanziale di garanzie costituzionali delle Province attraverso un decreto legge, già censurata dalla Corte Costituzionale.



In sede di conversione del decreto legge n. 93 si è poi ritenuto opportuno far salvi gli atti amministrativi posti in essere dai commissari straordinari, attraverso l'inserimento dell'art.2 della legge di conversione n. 119/13, lasciando inalterato il quadro normativo vigente che ad oggi vede la scadenza dei commissariamenti al 31.12.13 (art. 1, comma 115 ln. 228/12)

Il comma 41, che qui si chiede di eliminare, comunque inserito impropriamente nella legge di stabilità e rubricato tra gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, presenta nuovamente i medesimi vizi di costituzionalità per violazione dei principi di cui agli articoli 1 e 5 della Costituzione in quanto la proroga dei commissariamenti oltre il turno elettorale 2014, contrasta con le garanzie costituzionali delle province quali enti autonomi esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti democraticamente dal popolo.

Mancano di fatto norme legislative che giustifichino e consentano di prorogare i commissariamenti straordinari delle Province, **essendo state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale le norme che hanno consentito i commissariamenti oggi in essere, senza procedere al rinnovo elettorale.**

Nel merito occorre ribadire che l'intera disciplina è all'attenzione del Parlamento che si accinge ad esaminare il disegno di legge AC 1542

➤ *Art. 14*

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Nel premettere la richiesta che, in occasione dell'insediamento del nuovo Commissario per la Spending Review, i tagli a carico delle Province siano rivisti e messi in correlazione con i fabbisogni standard - che per le Province sono ormai stati definiti - , si ribadisce la necessità di rimodulare gli obiettivi (e dunque diminuire i coefficienti da applicare alla spesa corrente media 2009-2011) assegnati alle Province perché ormai non più matematicamente raggiungibili dalle Province, avendo queste un livello di entrate proprie e trasferite non assolutamente in grado di consentire gli avanzi positivi assegnati.

Occorre che il Governo si impegni ad operare una riflessione, previa approfondita analisi, sulla situazione della finanza provinciale e della sua attuale prospettiva.

Altro aspetto che merita approfondimento è l'ambito di riferimento dell'allentamento del patto di stabilità interno: occorrerebbe riflettere sulla possibilità di modificare la data dei pagamenti, includendo nel novero di quelli da escludere dal patto anche i debiti che hanno scadenza entro il 31.12.13, destinando a questa "seconda tranche" l'intero plafond dei 1500 milioni messi a disposizione dal disegno di legge di stabilità (ed ora interamente dedicati ancora ai debiti scaduti al 31.12.12).

E' altresì necessario che si formalizzi una rendicontazione degli effetti del decreto legge n. 35/13 "sblocca pagamenti": è opportuno conoscere quanto dei 5 miliardi messi a disposizione per gli enti locali è stato utilizzato per pagare debiti scaduti, e qual è stata la capacità di spesa degli enti che hanno richiesto questi spazi. Ovviamente, nel caso dovessero emergere spazi non utilizzati nel 2013, questi vanno riversati nel plafond messo a disposizione per il 2014.



Infine si rende necessario legare l'allentamento del patto di stabilità interno a spese specifiche per investimenti (scuole, territorio, strade), per accompagnare il processo di sviluppo come delineato negli articoli 3, 4 e 5 del disegno di legge in esame; magari immaginando una premialità aggiuntiva a quegli enti che hanno saputo sfruttare al meglio gli spazi finanziari di cui al dl 35/13 .

Sarebbe utile in questo senso verificare puntualmente lo stato di attuazione del provvedimento sblocca debiti

➤ *Art. 15*

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Un aspetto che merita un approfondimento è quello relativo all'ingresso del mondo delle società partecipate, aziende e istituzioni nel meccanismo di patto di stabilità interno, con le conseguenti ricadute delle sanzioni anche sugli enti partecipanti. Se da un lato si condivide la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria di un sistema societario complesso e variegato, dall'altro si esprime una forte perplessità sul meccanismo così come costruito, non avendo preventivamente fatto un adeguato screening su questo articolato mondo: quale è il numero di queste società/enti/istituzioni? Quali funzioni svolgono? Quale è la loro situazione economico-finanziaria al momento? Tutte domande cui ancora nessuno sa rispondere.

L'impatto potenziale è sconosciuto, come chiaramente indicato anche nella relazione finanziaria, mentre non si tiene conto del fatto che molte di queste società svolgono funzioni essenziali (come ad esempio trasporto, gestione rifiuti, ecc.) ai sensi di leggi regionali che assegnano queste funzioni agli enti locali, senza però necessariamente accompagnarle con la necessaria dotazione finanziaria: una riduzione di risorse regionale su queste società, spesso a sola partecipazione di comuni e province, potrebbe avere come conseguenza un danno economico e finanziario sui soli enti locali.

Si ritiene dunque più opportuno avviare un monitoraggio sul panorama di enti, società ed istituzioni, al fine di verificarne lo stato dell'arte (come ben indicato al comma 19 dell'art. 15), e poi successivamente avviare le procedure di contribuzione dello stesso alle azioni di risanamento della finanza pubblica.

➤ *Art. 20*

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Da ultimo si ritiene necessario segnalare che, sebbene confermato all'interno della TARI, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del dlgs 504/92, occorre disciplinare in maniera chiara ed adeguata, la corresponsione dello stesso alle Province, al momento dell'incasso della TRISE da parte dei Comuni – ovvero della TARI nel caso in cui la riscossione sia in capo al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Attualmente infatti le Province non solo non hanno contezza della platea dei soggetti imponibili, non essendo i titolari del tributo ma solo dell'addizionale, ma non riescono a riscuotere quanto loro spettante da parte dei Comuni. Ecco perché si rende necessario disciplinare con norma il flusso dell'addizionale provinciale.



C) LE CONCLUSIONI E LE RICHIESTE DI ORDINE FINANZIARIO

Il quadro sin qui sinteticamente riportato di fatto denuncia la riduzione, ai minimi termini, delle capacità di investimento delle Province, il livello di governo che più di altri è sempre stato vocato alla infrastrutturazione del territorio, basti pensare all'edilizia scolastica (oltre 5000 edifici), alla viabilità (130 mila km), e a tutti gli interventi di messa in sicurezza del territorio (dalle bonifiche dei siti inquinati, alla manutenzione del reticolo idrico e alla pianificazione dell'area vasta).

L'UPI ritiene invece che tale ruolo possa e debba essere recuperato attraverso scelte che il Governo, si auspica, potrà compiere attraverso opportuni interventi legislativi già nell'anno in corso.

- Innanzitutto occorre **rivedere il taglio operato dalla spending review: 1,2 miliardi di euro è oggettivamente insostenibile per il comparto**; peraltro, le risorse così rese disponibili potrebbero essere vincolate alla spesa in conto capitale, proprio per garantire il ruolo proprio delle Province nelle dinamiche di investimento. L'annullamento da parte del Tar del decreto relativo al 2012 **impone inoltre una revisione, insieme con il criterio di ripartizione dei tagli, anche e soprattutto l'entità dei tagli stessi, partendo però dalla necessità di reintegrare immediatamente le risorse per quelle Province che hanno ricevuto un danno dal decreto annullato nell'anno 2012.** Confrontando il criterio dei consumi intermedi con quello dei consumi intermedi depurati dalle funzioni delegate, **occorre reintegrare alle 45 Province che hanno subito un maggior taglio rispetto al dovuto per 73,6 milioni**;
- Occorre avviare l'utilizzo dei fabbisogni standard per le Province: le necessarie informazioni sono ormai state raccolte.
- In questo frangente, è necessaria una rivisitazione delle regole del patto di stabilità interno (i cui esiti sono ormai sotto gli occhi di tutti): il Governo dovrebbe garantire una sorta di **"golden rule" per alcune specifiche voci di spesa in conto capitale, e cioè scuole, viabilità e contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico**; ma soprattutto occorre che si riformolino i criteri attraverso i quali si assegnano gli obiettivi di patto: la spesa corrente media dell'ultimo triennio è da considerarsi ormai un parametro obsoleto e non più coerente con la situazione complessiva ad oggi qui rappresentata.
- Il patto di stabilità va inoltre rivisto per la parte relativa alle sanzioni: tenendo conto che nel 2013 le Province che riusciranno a centrare gli obiettivi lo faranno solo grazie agli spazi finanziari concessi dalle regioni, è evidente che gli obiettivi sono di fatto non raggiungibili dalla autonoma capacità finanziaria dell'ente. **Va dunque eliminata la sanzione che prevede un taglio dei trasferimenti pari allo sfioramento ed in via eccezionale consentire l'utilizzo delle plusvalenze da alienazione per incentivare e favorire gli investimenti.**
- L'UPI ritiene altresì necessario **che il Governo ed il Parlamento intervengano a garantire un corretto flusso finanziario tra le Regioni e le Province**: gli oltre 4,5



miliardi di residui attivi che sono nei bilanci delle Province purtroppo non sono rinvenibili per pari importo nei bilanci delle Regioni e ciò non può più essere considerata una prassi usuale, soprattutto in vista dell'avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili. La mancata correlazione tra le voci di bilancio degli enti locali (predisposti secondo modalità uniformi stabilite da leggi nazionali) e le voci di bilancio delle Regioni (predisposti in maniera autonoma e non confrontabile, neanche tra le regioni stesse) ha portato alla paradossale situazione attuale, nella quale, pur a fronte dell'importante strumento offerto dal "decreto legge agamenti della PA" n.35/12, le Province ancora non riescono a farsi riconoscere e assegnare i residui attivi da parte delle Regioni. Si tratta infatti di risorse indispensabile per completare il pagamento dei debiti alle imprese previsto proprio da tale decreto. **L'UPI chiede che il Governo attivi uno specifico Tavolo Tecnico dedicato all'esame della questione;**

- Occorre garantire, attraverso **gli opportuni interventi normativi, alle Province il flusso relativo all'addizionale al tributo ambientale Tefa rispetto alla istituenda TARI, tributo correlato alla funzione provinciale relativa alla organizzazione del servizio di smaltimento rifiuti di area vasta.**



ALLEGATO

IL CONTRIBUTO DELLE PROVINCE AL RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA NEGLI ULTIMI ANNI: UN PESO ECCESSIVO ORA NON PIU' SOSTENIBILE NE' ACCETTABILE.

Il tema della riduzione ed efficientamento della spesa pubblica ha assunto un ruolo centrale e cruciale nelle politiche pubbliche del Paese. Come è noto le recenti manovre finanziarie hanno operato solo con lo strumento dei tagli lineari nei confronti delle risorse destinate agli enti locali, che per le Province si sono rivelate assai più pesanti che qualsiasi altro comparto pubblico. In particolare, nell'ultimo triennio le risorse delle Province sono state ridotte di **2.115 milioni** (500 milioni ai sensi del decreto legge n. 78/10, 415 milioni come previsto dal decreto legge n. 201/11 ed infine 1200 a decorrere dal 2013 come previsto dal decreto legge n. 95/12).

La tabella che segue evidenzia l'**iniquità della spending review**, che incide per oltre il **14%** sulla spesa corrente delle Province, a fronte del **4%** di incidenza su quella dei Comuni. La sperequazione aumenta in maniera esponenziale se si considera l'incidenza della spending sui **consumi intermedi**, che per le Province si attesta in media oltre il **31%**, mentre per i Comuni si ferma all'**8%**.

	TAGLIO SPENDING 2013	CONSUMI INTERMEDI 2011	SPESA CORRENTE 2011	INCIDENZA % TAGLIO 2013 SU CONSUMI INTERMEDI	INCIDENZA % TAGLIO 2013 SU SPESA CORRENTE
COMUNI	2.250.000.000	25.896.336.502	51.746.386.349	8,69	4,35
PROVINCE	1.200.000.000	3.788.071.881	8.454.118.892	31,68	14,19

Fonte: elaborazione Upi su dati Siope

Sul versante della spesa le Province hanno dimostrato estremo rigore, anche qui, soprattutto se si pongono a confronto con gli altri livelli di governo locale: le Province segnano una diminuzione di **- 11%**, a fronte di un aumento del **+7%** da parte dei Comuni e di una riduzione di appena il **2%** da parte delle Regioni.

CORRENTE	2008	2012	variazione %
PROVINCE	9.032.212.361,69	7.986.644.434,00	-11,58
COMUNI	47.881.399.492,37	51.309.605.242,61	7,16
REGIONI	149.427.672.341,69	145.489.500.227,98	-2,64

C/CAPITALE	2008	2012	variazione %
PROVINCE	3.821.419.630,91	2.125.140.136,60	-44,39
COMUNI	20.864.908.922,88	14.312.295.247,54	-31,40
REGIONI	21.209.027.881,71	17.951.122.177,26	-15,36

totale spese province	12.853.631.992,60	10.111.784.570,60	-21,33
totale spese comuni	68.746.308.415,25	65.621.900.490,15	-4,54
totale spese regioni	170.636.700.223,40	163.440.622.405,24	-4,22

Fonte siope maggio 2013



Negli ultimi 5 anni il contributo delle Province alla tenuta del Patto di stabilità del Paese è stato di **quasi 5 miliardi**. Sebbene negli anni il comparto sia sempre riuscito a raggiungere gli obiettivi assegnati, **nell'anno 2012 sono state ben 8 le Province che hanno sfiorato il patto di stabilità interno**, per complessivi 64 milioni di euro. Nel 2010 e nel 2011 a sfiorare fu una sola Provincia. Il **picco** registrato nel 2012 non può quindi che destare **allarme rispetto ad progressivo scivolamento** del comparto, che, se non arrestato, avrà ripercussioni immediate sulla tenuta complessiva dei conti pubblici, già dall'anno in corso, **vista anche la progressiva indisponibilità da parte delle Regioni a favorire spazi di patto sul c.d. "patto verticale"**.

Le politiche adottate dai Governi che si sono succeduti negli ultimi anni non hanno prodotto risultati concreti sul versante dell'efficientamento della spesa: l'austerità ha depresso gli investimenti; i tagli sugli enti locali hanno bloccato lo sviluppo locale e reso sempre meno efficienti e universali i servizi essenziali per i cittadini; **l'operazione di spending review si è rivelata in realtà l'ennesimo intervento di tagli lineari**, che si sono abbattuti in maniera iniqua sulle diverse istituzioni della Repubblica.

Le Province sono state indicate come "la spesa" inutile, ridondante, eccessiva, da razionalizzare. Ovvero, da tagliare. E quindi sulle Province, ad ogni manovra economica il contributo richiesto in termini di minori risorse per i bilanci e di vincoli alla spesa è andato crescendo, di fatto impedendo loro di continuare a produrre quelle politiche di investimento nelle piccole e medie infrastrutture che sono centrali nel sostegno dell'economia locale e quindi dell'imprenditoria, senza contare l'impossibilità di erogare i servizi normalmente erogati ai cittadini, essendo costrette a ridurre qualsivoglia tipo di spesa discrezionale.

Per questo l'Unione delle Province d'Italia ritiene ormai non più eludibile la necessità di:

1. ripartire con coraggio e determinazione nell'attuazione delle misure per definire e applicare a tutta la pubblica amministrazione italiana i criteri **dei costi e dei fabbisogni standard**. Si dovrà necessariamente operare una ricognizione sulle funzioni svolte da ogni amministrazione pubblica per comprendere con chiarezza "chi fa che cosa", e poi successivamente intervenire sulle politiche di riduzione della spesa pubblica: **La spending review non ha prodotto alcuna riqualificazione della spesa**, perché i criteri adottati sono tali da non andare ad incidere sui veri centri di costi improduttivi. Il sistema dei costi e dei fabbisogni standard, invece, produrrebbe un risparmio generalizzato, assicurando al contempo la qualità dei servizi erogati ai cittadini su tutto il territorio;
2. avviare un'operazione di **ricognizione dei bilanci di tutta la PA**, verificando, attraverso la messa in rete degli strumenti che sono oggi a disposizione (bilancio dello stato, banca dati Siope, banca dati Istat, banca dati della ragioneria dello Stato, etc.), le sacche di inefficienza e intervenendo direttamente laddove si riscontri un aumento della spesa pubblica che non corrisponda ad aumento di erogazione qualitativa e quantitativa di servizi ed infrastrutture ai cittadini.

Quanto alle **Province**, il contributo alla riqualificazione della spesa pubblica non può essere individuato senza prescindere dalle **funzioni** ad esse assegnate e dal quadro della destinazione delle risorse dei bilanci a favore degli investimenti e dei servizi ai cittadini.

A questo scopo, nel 2012 secondo quanto riportato nella banca dati Siope, **le principali voci di spesa delle Province per investimenti, sviluppo locale e servizi essenziali ai cittadini** sono state le seguenti:

- **Edilizia scolastica**, manutenzione, messa in sicurezza, costruzione di nuovi edifici, formazione professionale: 1 miliardo e 911 milioni.
- **Mobilità, Trasporti**: 1 miliardo 274 milioni.
- **Gestione del territorio, urbanistica e viabilità**: 1 miliardo 744 milioni.
- **Tutela ambientale**: 989 milioni.
- **Sviluppo economico - Servizi per il mercato del lavoro**: 953 milioni.

1) Alcune questioni specifiche relative alla capacità di controllo della finanza provinciale

IL DEBITO

Le Province hanno sensibilmente ridotto il loro debito. Giova anche in questo caso rappresentare la dinamica degli ultimi 30 mesi in confronto con gli altri livelli di governo. Come mostrato nella tabella che segue, la diminuzione delle Province è stata significativa **(-6,1%)** seconda solo a quella delle Regioni, che però hanno goduto di forti contributi statali.

	2011	2012	2013 (agosto)	variazione %
regioni	40.981	40.995	37.936	-7,43
province	9.169	8.903	8.610	-6,10
comuni	50.109	48.736	48.576	-3,06
Stato centrale	1.789.801	1.873.977	1.948.662	8,88

Fonte Banca d'Italia

PAGAMENTI DEBITI DELLA PA

Il recente decreto legge n. 35/13 ha consentito di ridurre ed alleviare gli effetti distorsivi del patto di stabilità interno che, come è noto, incidono negativamente sulla cassa delle spese in conto capitale. Le Province, che **a fronte di 5000 milioni** messi a disposizione dal Ministero dell'Economia, si sono viste riconoscere **circa oltre 1,1 miliardo di spazi finanziari**.

Le Province, unico comparto tra tutti quelli coinvolti, hanno raggiunto dopo 6 mesi dall'emanazione del decreto n. 35/13, il 93% dei pagamenti dei debiti 2012, per i quali si sono visti riconoscere spazi finanziari a valere sul patto, e stanno procedendo speditamente al completamento dei pagamenti. D'altronde il settore degli investimenti è quello che maggiormente qualifica e determina il campo di attività delle Province e dunque l'intervento normativo posto in atto dal decreto legge n. 35/13 ha rappresentato una importante opportunità per il comparto.



2) Alcune questioni specifiche relativamente a situazioni di criticità per la finanza provinciale

MANCATA DETERMINAZIONE SPETTANZE E ASSEGNAZIONE DEL FONDO SPERIMENTALE 2013

Ad oggi non è ancora stato ripartito il taglio 2013 per le Province: 1,2 miliardi di euro, rispetto ai quali gli enti sono chiamati a chiudere i bilanci.

Non esiste alcun riferimento normativo che consenta una certezza di risorse: mancando il decreto di riparto dei tagli, il Ministero dell'Interno non ha ancora elaborato le spettanze del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2013.

Il risultato concreto sarà che le Province chiuderanno bilanci 2013 senza certezze, 49 province non avranno un euro di quanto a loro spettante a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio (con tutti i problemi di liquidità che ciò comporta).

Il rischio paventato è che nel 2014 si pretenda di recuperare due annualità di tagli (2013 e 2014) attraverso l'imposta Rcauto sulle 54 Province incapienti: questo di fatto farà saltare l'intero comparto!

Occorre che il Ministero dell'Economia individui un'altra fonte di finanziamento, attraverso ad esempio anticipazioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti, per far fronte al pagamento del fondo sperimentale (anno 2013) non appena disponibili le relative spettanze.

INCREMENTO COSTI PER IVA AL 22%

L'innalzamento dell'Iva al 22% rappresenta una ulteriore "manovra" a carico delle Province: secondo una stima operata sulle spese per consumi intermedi e spesa in conto capitale, l'aumento di un punto percentuale di IVA costerà alle Province circa 68,4 milioni di euro.

Di fatto un ulteriore manovra occulta a beneficio delle casse dello Stato.

RESIDUI PERENTI ATTIVI DA STATO

Le Province sono creditrici nei confronti dell'erario per oltre **2,5 miliardi di euro** (dati al 1.1.2013). Si tratta di somme dovute agli enti a titolo di trasferimento erariale per gli anni pregressi ma mai erogati per il vincolo del limite di giacenza di tesoreria, ora abrogato. La stretta finanziaria delle Province ha costretto gli enti a procedere a decreti ingiuntivi per vedersi riconoscere tali somme, ora più che mai necessarie.



RESIDUI ATTIVI DALLE REGIONI


Le Province, oltre alla riduzione di risorse operata dal succedersi di manovre finanziarie, devono anche fronteggiare la difficoltà a vedersi riconoscere le somme relative a funzioni trasferite da parte delle Regioni. **Attualmente da una ricognizione UPI nei bilanci delle Province, a fine 2012, sono registrati oltre 4,5 miliardi di residui attivi ancora da incassare, 2 miliardi di parte corrente e 2,5 miliardi per investimenti.**

Si tratta di somme che le Province hanno anticipato per i seguenti settori: formazione professionale e servizi per il collocamento, trasporto pubblico locale, tutela del territorio e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, bonifiche, ecc.

Questa situazione non può più essere sostenuta oltre, anche a fronte di quanto sta emergendo in questi giorni, e cioè del fatto che nei bilanci delle Regioni i residui passivi non sono congruenti con i residui attivi registrati nei bilanci delle Province.



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 14 NOV. 2013



Unione Province d'Italia



UPI

EMENDAMENTI

A.S. N. 1120

D.D.L STABILITA' 2014

7 Novembre 2013

Art. 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Sopprimere il comma 41.

MOTIVAZIONE:

Il comma che si chiede di eliminare, prevede la proroga degli attuali commissariamenti nonché il commissariamento delle Province in scadenza nel 2014, fino al 30 giugno 2014.

Esso presenta chiari vizi di costituzionalità, contrastando con i principi di cui agli articoli 1 e 5 della Costituzione in quanto dispone la proroga dei commissariamenti oltre il turno elettorale 2014, in contrasto con le garanzie costituzionali delle province quali enti autonomi esponenziali delle loro comunità territoriali i cui organi devono essere eletti democraticamente.

Il comma 41 è inserito impropriamente nella legge di stabilità e rubricato tra gli interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, mentre la norma dovrebbe avere natura ordinamentale, senza alcun riflesso sul piano economico-finanziario

Nel merito si ricorda che la medesima disposizione, già riproposta nel dl 93/13, era stata stralciata dal Parlamento con l'intesa di affrontare organicamente la materia all'interno della discussione del disegno di legge di riforma delle province, città metropolitane e comuni AC 1542, sul quale il Governo ha chiesto ed ottenuto dal Parlamento la procedura d'urgenza.



Art. 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

“6 bis. E’ abrogato il comma 9 dell’articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.”

MOTIVAZIONI

L'emendamento chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 220/13 che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme sulle Province previste nell'articolo 23 del DĀ 201/11 e negli articoli 17 e 18 del DL 95/12, il blocco delle assunzioni per le amministrazioni provinciali previsto nel comma 9 dell'art. 16 del DL 95/12 è venuto meno e le Province sono pertanto soggette ora alle stesse limitazioni sul turn-over nelle assunzioni che valgono per i Comuni.

Il blocco delle assunzioni, e la sua particolare cogenza, nell'incertezza del futuro assetto istituzionale delle Province, mirava ad evitare che nuove risorse fossero immesse nell'ente e destinate a funzioni destinate a non essere più esercitate.

Il venir meno del processo di riordino previsto dalle norme dichiarate incostituzionali, ferma restando la possibilità per il legislatore di definire una nuova disciplina di riforma delle Province, rende irragionevole e non proporzionata la reiterazione "sine die" di un blocco delle assunzioni nelle amministrazioni provinciali, che può causare impedimenti e disservizi nello svolgimento delle funzioni che comunque devono essere svolte nei confronti dei cittadini e dei territori.



Articolo 14
(patto di stabilità interno degli Enti locali)

Al comma 4, dopo le parole “i pagamenti in conto capitale” aggiungere le parole “sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l’edilizia scolastica”

Al comma 4 le parole “1000 milioni” sono sostituite dalle parole “2000” milioni

Al comma 12 le parole “500 milioni” sono sostituite dalle parole “1000 milioni”

Al comma 12 le parole “enti territoriali” sono sostituite dalle parole “comuni e province”

Al comma 12, lett. a) sostituire le parole “31 dicembre 2012” con le parole “31 dicembre 2013”

Al comma 12, lett.b) sostituire le parole “31 dicembre 2012” con le parole “31 dicembre 2013”

Al comma 12, lett.c) sostituire le parole “31 dicembre 2012” con le parole “31 dicembre 2013”

Al comma 13 le parole “tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni” sono sostituite dalle parole “tra province e comuni”

Al comma 14 sopprimere l’ultimo capoverso.

MOTIVAZIONE

Gli emendamenti all’articolo 14 sono finalizzati a focalizzare l’allentamento generalizzato del patto di stabilità, che viene elevato a 2 miliardi (cifra che si ritiene più idonea per garantire la ripresa degli investimenti negli enti locali tutti), ad alcune tipologie di interventi considerate fondamentali –scuole, strade e dissesto idrogeologico) ed inoltre mira a rendere fruibili gli ulteriori 500 milioni (che si chiede vengano raddoppiati) messi a disposizione dal comma 12 per i debiti scaduti alla data del 31.12.2013 e non certo più quelli scaduti nel 2012 per i quali ormai non si ritiene esistano, almeno per le Province, arretrati non saldati, riservandoli solo a comuni e province.



Articolo 14
(patto di stabilità interno degli Enti locali)

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15 - bis. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15 - ter. E' soppresso il comma 11 dell'art. 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98.

15-quater. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n.228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15 - quinquies. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 dopo le parole "da indicare nel predetto modello" aggiungere le seguenti "che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica"

15 - sexties. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è così riformulato:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso"

MOTIVAZIONI

15-bis. Viene riproposta l'originaria versione dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, abrogata dall'art. 1, comma 443 della legge n.228/2012, al fine di consentire agli enti



locali l'utilizzo delle plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali per le finalità di cui all'art. 187 del TUEL.

15-ter. Viene eliminata la disposizione che obbliga tutti gli enti a conferire al Fondo ammortamento titoli di stato almeno il 10% dei proventi dalle alienazioni. Si ritiene invece più giusto ed opportuno che tali proventi possano essere utilizzati liberamente dagli enti o per la riduzione del proprio debito o per gli investimenti.

15-quater. L'emendamento è finalizzato a non disperdere le risorse messe a disposizione per il patto regionale verticale incentivato, come accaduto per l'anno 2013 in due Regioni. Nel caso in cui, nell'anno 2014 le Regioni decidano di non avvalersi di tale possibilità, le relative risorse dovranno essere portate in detrazione agli obiettivi di patto degli enti locali delle Regioni che hanno rinunciato.

15-quinquies. Consente alle Province, titolari dell'imposta, di accedere ai dati relativi al gettito dell'imposta Rcauto, ora detenuti dall'Agenzia delle Entrate, superando l'obbligo della Convenzione quadro con l'Agenzia delle Entrate, ad oggi inerte su questo versante.

15 -sixties. Le spese per estinzione anticipata del debito (in genere: penali ed eventuali commissioni) sono imputate al titolo I della spesa. Pertanto esse sono finanziate mediante entrate correnti. Le operazioni di estinzione anticipata - soprattutto se riferite a debito a lunga scadenza e a tasso fisso - possono avere costi di estinzione rilevanti. Viste le attuali condizioni dei bilanci degli enti locali e le regole del Patto di stabilità, che mettono sotto pressione la gestione corrente, alcune operazioni di estinzione - finanziariamente sostenibili - potrebbero essere disincentivate dalla barriera del costo di estinzione, facendo ricadere la scelta su debiti a scadenza breve o a tassi di mercato competitivi.



Art. 16

(ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2 , lettera c) dopo le parole “di riferimento del relativo saldo.” sono aggiunte le seguenti: “Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l’estinzione anticipata in caso di riduzione del rating dell’ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del rating della Repubblica italiana e sia conseguenza dell’applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di rating di allineamento del rating dell’ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del rating al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del rating della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l’estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell’Ente la costituzione presso la Tesoreria dell’ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al mark to market dell’operazione.

MOTIVAZIONE

Alcuni contratti in strumenti finanziari derivati comprendono clausole finalizzate a ridurre il rischio di controparte, nel caso in cui in fase di esecuzione del contratto una delle due parti veda ridurre il proprio rating al di sotto di soglie minime, in genere pari ad un livello definito "investment grade", che assume diversi valori nelle scale applicate dalle Agenzie di rating.

L’inserimento di tale clausola nei contratti, negli anni scorsi precedenti alla recessione economica, aveva lo scopo principale di proteggere gli enti locali rispetto ad eventuali situazioni di difficoltà economica – finanziaria – patrimoniale dell’Istituto bancario con il quale era stata stipulata l’operazione, mentre le probabilità che tale evento si verificasse in capo all’amministrazione erano considerate – allora – molto ridotte.

L’estinzione anticipata del contratto comporta la regolazione tra le parti di un valore approssimativamente pari al Mark to Market alla data di estinzione. Tale somma può assumere valori di rilevante entità, in relazione alle caratteristiche dei derivati, della loro durata e dell’andamento delle curve dei tassi.

La scelta della controparte di chiudere il contratto potrebbe quindi avere un impatto tale compromettere gli equilibri finanziari del bilancio di un ente, che in realtà si trova nelle condizioni di affrontare il pagamento delle rate di ammortamento annuali derivanti dagli swap in questione.

Per tale ragione, si ritiene non coerente con la finalità perseguita dai contratti l’esercizio automatico di tale facoltà, nel caso in cui il downgrading del rating sia determinato da meccanismi che legano - secondo le convenzioni delle Agenzie di rating - il rating sovrano con quello di enti "subordinati", senza che le Agenzie stesse attestino un concreto e immediato peggioramento delle condizioni economico - finanziarie degli enti stessi, tale da prefigurare una loro impossibilità nel far fronte al pagamento dei flussi finanziari in futuro. D’altro canto si permette agli istituti finanziari di ridurre comunque l’esposizione al rischio di controparte che deriverebbe dalla riduzione del rating degli enti locali, mediante la costituzione a loro favore di una garanzia (cash, titoli) da costituirsi presso la Tesoreria provinciale.



Art. 16

(ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Al comma 2, riformulare la lettera d) nel modo seguente:

“4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento

MOTIVAZIONE

Si ritiene che l'attestazione in merito alla piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del contratto debba essere contro bilanciata da idonee comunicazioni in merito alle determinazioni quantitative, economiche e di pricing effettuate dall'Istituto finanziario controparte nell'operazione, al quale si richiede di predisporre una informativa finalizzata a garantire la piena trasparenza delle clausole contrattuali. Solo dopo l'esame di tale documentazione, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione può procedere alle attestazioni necessarie alla stipula del contratto o delle sue modifiche / integrazioni.

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) “5. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'Economia e delle Finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazioni e le integrazioni contrattuali conseguenti.

MOTIVAZIONE

Si inserisce la facoltà a favore degli enti locali di ricorrere alla competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze per valutare il corretto valore economico del nuovo contratto o del valore attribuito dagli Istituti finanziari alle diverse fattispecie previste dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater. Inoltre si prospetta la possibilità di richiedere allo stesso Ministero di definire le modifiche e le integrazioni contrattuali che ne conseguono. Si riconosce pertanto al MEF un ruolo di supporto agli enti - anche con riferimento a quelli di minori dimensioni - che hanno meno peso contrattuale e che non dispongono di competenze specifiche nella materia. Inoltre, potendo rappresentare più enti, il MEF disporrebbe nei confronti degli Istituti finanziari maggiore forza contrattuale.



Articolo 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti :

25 - bis. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25 - ter. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25 - quater. il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25 - quinquies. le disposizioni dei commi 25-bis, 25-ter e 25-quater si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.”



[Handwritten signature]

MOTIVAZIONE

Il comma 25 dell'articolo 20 del disegno di legge di stabilità (atto Senato n. 1120) dispone: "È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

L'articolo 22, comma 7 prevede che il tributo comunale, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La società Equitalia Spa deve cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

Deve innanzitutto essere chiaro che i comuni riscuotono il tributo provinciale insieme al tributo comunale, nulla modificandosi rispetto alla situazione attuale relativa alla tassa/tariffa rifiuti, applicando, per il relativo calcolo, la percentuale deliberata da ciascuna provincia all'importo del tributo comunale.

Inoltre, che dato che i comuni non potranno più ricorrere ad Equitalia per il servizio di riscossione della nuova TARI, e del collegato tributo ambientale, essi dovranno gestirlo direttamente attraverso i propri uffici.

In mancanza di disposizioni uniformi per il riversamento del tributo ambientale alle Province, ogni comune potrebbe adottare comportamenti diversi e non necessariamente idonei a garantire continuità di incasso per le province. Attualmente, la gran parte dei comuni si avvale del sistema Equitalia, che è obbligata ad effettuare ogni dieci giorni il riversamento di quanto introitato.

Una volta che i comuni saranno passati in gestione diretta - in assenza di previsione normativa - le province correranno il rischio di veder allungare in maniera anche consistente i tempi di incasso del proprio tributo, accessorio a quello comunale, senza possibilità di computare previsioni di bilancio attendibili per tale posta in entrata.

Si rende necessario, quindi, chiarire che sono i comuni che riscuotono il tributo provinciale nonché prevedere delle scadenze specifiche per i relativi riversamenti alle province, definendo altresì a livello normativo sia il compenso spettante ai comuni per tale attività.

